
NAZIONALE
VITT. EMANUELE
203
9 A
22
ROMA



BIBLIOTECA CIVILE DELL'ITALIANO
COMPILATA E PUBBLICATA PER CURA DEI SIGNORI
Marchese Cosimo Ridolfi
Barone Bettino Ricasoli — Cavaliere Ubaldino Peruzzi
Avvocato Tommaso Corsi
Avvocato Leopoldo Cempini — Celestino Bianchi.

Dispensa 1.

APOLOGIA

DELLE

LEGGI DI GIURISDIZIONE, AMMINISTRAZIONE E POLIZIA ECCLESIASTICA

PUBBLICATE IN TOSCANA

SOTTO IL REGNO DI LEOPOLDO I.

FIRENZE,
A SPESE DELLA SOCIETÀ EDITRICE

1858.

BIBLIOTECA CIVILE DELL'ITALIANO

COMPILATA E PUBBLICATA PER CURA DEI SIGNORI

Marchese Cosimo Ridolfi
Barone Bettino Ricasoli — Cavaliere Ubaldino Peruzzi
Avvocato Tommaso Corsi
Avvocato Leopoldo Cempini — Celestino Bianchi.

APOLOGIA

DELLE

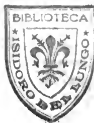
LEGGI DI GIURISDIZIONE

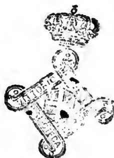
AMMINISTRAZIONE

E POLIZIA ECCLESIASTICA

PUBBLICATE IN TOSCANA

SOTTO IL REGNO DI LEOPOLDO I.





FIRENZE,
A SPESE DELLA SOCIETÀ EDITRICE.

1858.

Tipografia Barbèra, Bianchi e C.

AL LETTORE.

Lo scopo che ci ha mossi a pubblicare questo libro sarebbe incompiutamente raggiunto se non fosse apertamente dichiarato e cognito al lettore.

La gloria principale di un popolo consiste nei monumenti della sua civiltà e nei suoi sforzi per aumentarli o conservarli; monumenti di genio letterario e scientifico, monumenti di genio artistico, monumenti di scienza civile negli ordinamenti politici.

Niun popolo meglio dell'Italiano può mostrarsi ricco delle prime due specie, e diciamolo con orgoglio, tanto nei tempi nei quali le arti e le lettere avevano condizioni favorevoli al loro fiorire, come quando le ebbero avverse ad ogni maniera di progresso. La pianta rigogliosa di forza è cresciuta anco tra i macigni quando le è stato negato il terreno ubertoso.

La sapienza civile è sempre stata una delle qualità eminentissime degl' Italiani in tutti i tempi nei quali è stato loro possibile mostrarla: tutti sappiamo con quanta saviezza fossero composti i governi nostri, e come se ne sapessero variare gli ordinamenti per adattarli alla prevalenza che gli ottimati acquistavano o perdevano sul partito popolare; e

questo allorchè gli stati che oggi fioriscono e si chiamano centri di civiltà erano immersi nella barbarie o funestati dal dispotismo.

Ma la libertà, non invero per colpa nostra, ma per prepotenza di forza soverchiante, ci fu disgraziatamente tolta, ed essa emigrando portò seco la prosperità ed il progresso.

I governi succeduti doverono di necessità adoprarsi a variare le tendenze e la indole dei popoli per adattarla alle forme nuove, ed aiutati da vicende che qui sarebbe lungo enumerare, poterono in parte riuscire all' intento.

Tra i modi adoprati dal potere nuovo non ultimo fu l'alleanza col sacerdozio, il quale non solo gli dette la sua larga cooperazione, ma scorgendo per avventura com' ei potesse avvantaggiarsi della sua posizione, si studiò di prendere il di sopra.

Di qui nacque una lotta che generò meravigliosi ordinamenti, i quali appunto perchè ottimi, interessa conoscere e conservare come monumenti di buone istituzioni politiche.

Antiche sono le dispute tra la Chiesa e lo Stato, e gli sforzi continui e non interrotti mai dell' una per superare l'altro; nate in tempi corrotti per ignoranza o per superbia, invidia od avarizia,[1] si sono prolungate e mantenute torbide fonti di perenni scandali. Dei modi è conveniente tacere; varrebbe per tutti la storia delle false Decretali.

I governi popolari hanno troppi occhi sicchè non è agevole sorprenderli, nè furono mai facili avversari della Curia Romana. Non così i governi assoluti; manca in essi ogni discussione che illumini e svegli il pubblico : non v' è che una volontà da persuadere o sorprendere, quindi la invasione del potere assoluto rese più vive le speranze e spinse all' opera i fautori di Roma.

[1] Niccolosi, *Lezioni di Diritto Amministrativo*. Parma, 1857, pag. 36.

Di questa falange furono avanguardia i Gesuiti, i quali in progresso, associandosi i Domenicani del Sant' Uffizio, si formarono in corpo di battaglia che lottò con ogni accanimento.

Per fortuna qui non era quistione di gravitare soltanto sul facile popolo, ma si attaccava per un lato l' autorità regia, per l' altro l' autorità del clero secolare, essendo noto che i padri di Sant' Ignazio, ovunque s' installino, intendano ad avere l' assoluto dominio delle cose ecclesiastiche usurpando gli attributi del clero secolare, ed il maggior dominio possibile nelle cose politiche usurpando al governo politico.

Finchè costoro trovarono dei regnanti di natura semplice e senza l' accortezza necessaria a guardarsi, fu loro agevole spingersi innanzi; ma quando gli stati ebbero ministri onesti ed intelligenti, e sovrani illuminati, i diritti dello Stato furono rivendicati, non mica con offesa, bensì con immenso benefizio per la Religione, e senza ledere la occorrente legalità.

Sarebbe opera che passerebbe i limiti convenienti a questo scritto lo andare riassumendo lo stato delle cose ecclesiastiche nella prima metà del secolo scorso, molto più che dovrà esserne toccato qualcosa in progresso, e però ci limitiamo a raccomandare al lettore quello ne dice Carlo Botta nel libro quarantasettesimo delle sue Istorie in continuazione del Guicciardini.

Vogliamo tuttavia ricordare che la storia imparziale come ha sempre registrato e registrerà con caratteri di diamante i nomi dei tristi, così non omise registrare i nomi dei regnanti, che seppero almeno conservare la dignità dello ufficio loro e della religione, uniti a quelli dei ministri che vi cooperarono efficacemente; sicchè vediamo accanto a Giovanni di Portogallo, a Carlo di Spagna, a Luigi di Francia, a Giuseppe d' Austria, a Vittorio

Amedeo di Piemonte, a Carlo e più tardi Ferdinando di Napoli, a Francesco di Parma, a Leopoldo di Toscana, registrati scrupolosamente i nomi del marchese di Pombal, del conte di Aranda, del duca di Choiseul, del Kaunitz, del Pensabene e dell'Ormea, del Tanucci, del Dutillot e finalmente del Rucellai e del Bertolini.

L'antica sapienza a ragione chiamò la storia figlia di Saturno e di Astrea, non solo per indicare ch'essa col *tempo* rendeva *giustizia*, così dei beneficii come dei falli e dei delitti degli uomini, ma anco per ricordare che se talvolta poteva rimanere offesa la madre, essa, figlia immortale, vigilava pronta a vendicarla. E la storia invero sarebbe un freno salutare per chi vive con le Corti e ne regola i consigli, se in cotesto stuolo fossero sempre uomini che sentissero abbastanza la dignità propria da temerne i giudizi.

Gli sforzi replicati dei fautori di Roma per avere il di sopra sullo Stato nelle cose tutte che si riferiscono alla religione, sono uno degli attacchi alla maestà di questa.

Ed invero gli abusi riescono sempre agli eccessi contrari. La filosofia del secolo scorso tanto riprovata e maledetta, la scuola degli Enciclopedisti additata come via di perdizione, e quella giansenistica riposta tra l'eresie, sembra a noi altro non essere se non che la reazione contro gli eccessivi abusi in materia ecclesiastica esistenti alla prima metà di quel secolo.

Da questo volendo trarre un insegnamento politico, se ne potrebbe, crediamo, inferire la necessità di conservare gli ordinamenti ormai stabiliti, e quelli piuttosto perfezionare che distruggere, imperocchè essendo essi come argini posti ad impedire la minacciante piena degli abusi, tolti quelli, la piena irromperebbe, e preparerebbe nuove reazioni; ed invero sembra che l'audace stirpe nostra nelle leggi morali trovi al male un confine, in cui gli eccessi urtando

sono costretti retrocedere come i marosi rotti dalla riva. Molti sono i guai che affliggono quotidianamente il civile consorzio; pure in mezzo ad essi è di alcun conforto pensare che la impossibilità di fabbricare Babele risale al tempo dei figli di Noè, e si è costantemente mantenuta fino a noi.

Basta il retto vedere senza troppo senno politico per intendere che colui il quale favorisce gli eccessi prepara due rivoluzioni: quella che gl'introduce, e quella che nascerà per distruggerli; perlochè ci sembra che una storia parallela delle eresie e degli abusi che a quelle dettero origine, sarebbe opera di profondo insegnamento per tutti; la quale convenientemente meditata varrebbe per avventura a frenare eziandio coloro, che senza pensare al domani si agitano instancabili per fare ammettere le pretese di Roma.

È degna di speciale ricordanza la storia dei tentativi fatti nei vari Stati d'Italia per rivendicare i diritti dello Stato dalle invasioni della Chiesa, affinchè su di essi si abbia ciascuno la meritata giustizia, e possa ad un tempo scorgersi come sia oggi conservato quanto per un lodevole fine di ordine e di onestà era stato istituito dai nostri padri.

La Repubblica di Venezia nulla ebbe a rivendicare, dacchè non consentì mai che i diritti dello Stato venissero manomessi; e questo perchè, lo abbiamo detto, i governi liberi hanno troppi occhi sicchè possano rimanere illusi almeno sulle cose più gravi e sostanziali. Non già che abusi minori in Venezia non vi fossero nelle materie ecclesiastiche, ma questi vennero riparati con deliberazione del Senato del 1768.

Vittorio Amedeo di Savoja fu forse il primo a frenare gli abusi e le invasioni degl'Ignaziani e della Curia Romana. Il Denina [1] parlando della soppressione dei Gesuiti ope-

[1] *Rivoluzioni d'Italia*, lib 25.

rata da papa Ganganelli, dichiara « essere il Piemonte il » solo paese italiano a cui quella catastrofe dovea essere » meno sensibile, perchè già 50 anni avanti s' erano messe » le cose su tal piede che l' abolizione di quella letteratis» sima e faticante Compagnia non lasciava alcun vuoto. » Ed infatti era stata cura speciale di Vittorio Amedeo toglierli dalle scuole dello Stato e reprimere le pretese loro e quelle di Roma.[1]

Carlo di Borbone a cui la fortuna pose in grazia il Tanucci nostro, sparse utilissime riforme nel regno di Napoli, le quali poi il sapiente ministro procurò che fossero seguite dal successore Ferdinando. E fino a che visse il Tanucci lo furono in effetto.

Valenti scrittori si occuparono di questo subietto, e così diffusero sane massime di diritto pubblico ecclesiastico nel Regno; di questi la stella più vivida è Pietro Giannone.

I principii del Tanucci e le dottrine del Giannone e della sua scuola, talmente posero radici che anco oggi mentre colà si distruggono coteste conquiste della civiltà, il Governo napoletano mantiene scrupolosamente la sua indipendenza, distruggendo per via di decreti suoi, non di concordati passati con Roma.[2]

Venne appresso il Dutillot, il quale nella minor età del duca governando lo Stato di Parma, ed educando eziandio la mente del giovane padrone, sostenne, e preparò questo a sostenere con ogni energia i diritti dello Stato, e la repressione di ogni abuso negli affari ecclesiastici.

La Lombardia ebbe le riforme Giuseppine.

1 La energia e la fermezza messe in opera da Vittorio Amedeo II nel sostenere i propri diritti meritano di essere conosciute ed ammirate; possono vedersi nella recente vita di esso scritta dal signor Carutti. Torino 1856, 1 vol. in-8°.

2 Il Botta (lib. XXXVIII) osserva essere stati primi i giureconsulti napoletani a stabilire i sani principii del Diritto pubblico ecclesiastico.

Al senatore Giulio Rucellai sono principalmente dovute quelle che prima il Richecourt con la Reggenza, e più tardi Leopoldo I con eguale zelo e fermezza riuscirono ad operare in Toscana nelle materie di religione.

Le riforme Leopoldine in questo interessantissimo ramo di pubblica amministrazione ci sembrano tanto più degne di attenzione in quantochè Leopoldo uscito da famiglia ed in specie da madre religiosissima, se in qualcosa eccedè fu piuttosto nel pinzochero che nell'irreligioso.[1]

Merita su questo che sia qui referito quanto ne dice Carlo Botta: « Governava la Toscana il granduca Pietro » Leopoldo, del quale grandissima era la umanità, gran» dissimo il desiderio di ridurre in migliore stato le sociali » cose; e siccome l'uno e l'altro congiunti in lui si trova» vano con retta religione e con buoni costumi, così niuno » poteva sospettare, che o per mancanza di sentimenti pii, » o per torsi dalla bocca un freno si muovesse a fare ri» spetto alla giurisdizione ed alla esteriore disciplina della » Chiesa quel che faceva. » (Lib. XLVII, cit.)

Fra le diverse riforme nelle materie ecclesiastiche quella di Leopoldo ci sembra avere caratteri più notevoli ove più che nelle cose fatte si consideri nella mente del legislatore.

Ed invero le cose fatte referivansi alle materie giurisdizionali e di polizia ecclesiastica; ma egli mirava ed avrebbe voluto giungere a più ampia e completa riforma: bramando però procedere in questa parte con ogni circospezione, ebbe breve il tempo, nè trovò presso il clero che voleva cooperatore valido, tutto l'aiuto opportuno.

1 ZOBI, *Storia Civile della Toscana*, tomo II, pag. 12, nota 8. « Nei » giorni festivi tutti i cortigiani dovevano andare insieme colla famiglia » reale alla spiegazione del Vangelo ed al Catechismo del parrocchiano: » e perchè quelli venuti col granduca da Vienna non rimanessero privi » d'istruzione religiosa, il gesuita Padre Summating predicava loro nel» l'idioma tedesco. »

Tuttavia dando opera a megliorare le parti ch'era più in poter suo di correggere, nel volere indipendenti i diritti dello Stato, si adoprò efficacemente a favorire e riporre in pregio la religione con tre mezzi precipui:

Rialzare e tenere in dignità l'episcopato ed i parrochi,

Promuovere e diffondere la istruzione del Clero,

Sradicare gli abusi che alla crescente civiltà ed alla filosofia del tempo davano diritto o appiglio di censurare le cose di religione.

Così egli voleva una Religione pura, rappresentata da sacerdoti, che per la dottrina, la candidezza del costume e la discreta condizione economica apparissero e fossero veramente, non solo rispettabili, ma esemplari. Voleva fossero occupati esclusivamente del santo loro ministero, e perciò che posti equamente i confini dei due poteri desunti dai fini diversi ai quali mira ciascuno di questi, rimanesse allo Stato la cura di tutto ciò che di non strettamente ecclesiastico è stato frammisto col regime spirituale, di tutto ciò ch'è organizzazione necessariamente laica delle cose del culto e vigilanza di esso spettante al potere laico, il che con unico vocabolo dicesi polizia ecclesiastica.

Questo sistema doveva necessariamente conciliare il sacerdozio col potere civile, togliendo gli urti nascenti dalle pretese sui respettivi diritti; doveva dare al primo la quiete ed il tempo per avanzarsi negli studi, ed al secondo lo zelo nascente dall'onesto concorso alla diffusione delle sane pratiche religiose, ed a mantenere la dignità di ottimi ministri.

Per tal modo i due poteri indipendenti avrebbero cooperato al vero progresso morale della umanità, nè si sarebbe detto essersi collegati per abbrutire con i pregiudizi; anzi l'uno sarebbe stato oppositore ai traviamenti dell'altro, perchè la netta separazione degl'interessi respettivi dava a ciascuno una personalità distinta che doveva importare di mante-

nere in dignità, e che poteva essere compromessa e generare collisioni dove l'altro tendesse a porre abusi o arrecare danni nelle cose ecclesiastiche.

Una riforma animata da fini cotanto giusti e savi, avente come mezzi molteplici regole uscite da una mente profondamente convinta della loro verità ed utilità, forte e religiosa abbastanza da non ingannarsi sui principii adottabili, era certamente attissima a raggiungere lo scopo, comunque non si fosse estesa quanto il riformatore avrebbe desiderato.

Ed essa lo avrebbe raggiunto se le vicende politiche sopravvenute non vi si fossero attraversate e non avessero impedito anco il compimento di quelle intraprese. Infatti fra quelle rimaste incompiute vi fu la legislazione sul matrimonio che non fu riportata nel campo del diritto civile come dovrebb' essere, ma rimase nel diritto canonico. Sappiamo peraltro come tra le migliorie amministrative ideate da Leopoldo vi fosse la compilazione di un Codice Civile, ch'era già stata affidata, dopo la mala prova fatta da Pompeo Neri, all'auditore Vernaccini. Qui avrebbero trovata sede adequata le regole civili sul matrimonio, e questa è forse la ragione che impedì se ne facesse una legge speciale.[1]

Per quanto durò in Toscana il regno di Leopoldo, egli portò nell'attuazione quella forza di volontà che non ammette ostacoli o contradizioni, nè si arresta incontrandoli, la quale fu una delle doti più salienti del suo carattere.

Nè per operare il bene in quelle circostanze si sarebbe invero potuto fare a meno di fermezza. Roma si agitava con ogni possa per impedire, come e più di quello si agiti ora per riprendere il di sopra. Non si trattava di mantenersi in possesso di diritti già definiti, il che è cosa

1 Monsignor Ricci le aveva poste nel disegno generale di riforma della Disciplina Ecclesiastica commessogli da Leopoldo I. Zobi, tom. 2, p. 430.

tanto agevole che ogni mente mediocre può conseguirla; si trattava di riconquistare con un avversario, che oltre le armi dirette era armato delle indirette, vogliam dire i dubbi di coscienza ed i pregiudizi popolari.

Però cotesta forza di volontà in chi ha il potere non è facile che si freni sul limitare del giusto; nè l'assolutismo troppo spinto può mai raggiungere compiuto lo scopo anco quando è volto al bene. Le Memorie dei tempi ci attestano appunto che la troppa energia messa in opera per attuarla impedì che la riforma ponesse nel suo principio più salde radici.

Non mancarono gli avversari alle innovazioni Leopoldine, ed è facile indovinarlo dove si rifletta che la Curia Romana non voleva nè lasciare il mal tolto (anco in questo mano morta che prende e non rende) nè permettere che altri bandisse principii, dei quali, comunque santissimi, aveva sempre voluto valersi o no secondo i suoi fini, ma sempre averne l'esclusivo monopolio.

Inutile è il dire che alla morte del Rucellai si spargessero quelle voci che si sono rinnovate ai giorni nostri alla morte di chi ha conservate o rivendicate le franchigie dello Stato; vivissimo pentimento delle cose fatte e contrizione di tanto peccato; ed allora si chiarirono fole di Gesuiti e di gesuitanti, come tali sono apparse ai dì nostri.

Al Rucellai successe Stefano Bertolini onore di Pontremoli sua patria: nè lo ufficio scadde menomamente imperocchè egli non fosse meno valente del predecessore.

Vogliamo che questa nostra asserzione sia confortata da fatti, e ci affrettiamo perciò a giustificarla.

All'avvenimento del Bertolini al posto di Segretario del Regio Diritto la Corte di Roma, a quanto sembra, supponendo il nuovo ministro poco esperto, pare cercasse troncare la via a Pietro Leopoldo di procedere oltre, legandolo

con un Concordato. Il Bertolini ebbe incarico di esporre la opinione sua in proposito, e lo fece con una Memoria che giova conoscere per avere un saggio delle idee che correvano a quel tempo: trascriviamo però quanto ne referisce il signor Zobi, *tomo* II, *pag.* 231. Egli dichiara in una nota essere la Memoria del 14 febbraio 1779, esistere nel protocollo 12 della Segreteria di Stato dell'anno suddetto, ed essere egli in grado di garantire l'estratto conforme al dettato del testo.

« ..... Francamente replicò: — Che siccome il Granduca » aveva rivendicata la maggior parte de' suoi diritti sovrani » per la via di fatto, era indispensabile seguitare lo stesso » metodo nel recuperare il poco che rimaneva; altrimenti » si correva pericolo mediante il concordato non solo di » non ottenere l'intento rispetto al poco che restava a ri» vendicare, ma di retrocedere in quanto al molto che si » era riacquistato.

» Prese quindi a percorrere la storia infelice di molti » concordati esteri e nazionali riusciti troppo lesivi dei so» vrani diritti o dalla stessa Curia Romana violati a seconda » delle circostanze, ed agli argomenti tratti dalla storia » aggiunge l'autorità di scrittori gravissimi e la forza di » ragioni inoppugnabili dedotte da un complesso di prati» che cognizioni che trionfano ad ogni passo della sua in» teressantissima scrittura; tali ragioni ristrette a sommi » capi egli le fece consistere come appresso: Che la Corte » di Roma procura trattare quasi sempre gli affari in casa » propria, circostanza di sommo rilievo; che essa ha in » casa e fuori molti amici, e quello che più monta amici » appassionati, e la passione operare più della ragione: » che il sovrano competitore all'incontro ha in casa e » fuori nemici potenti, poichè il ceto clericale è quasi » tutto dipendente da Roma, come pure parte dei profes-

» sori delle Università[1] sebbene stipendiati dallo Stato ed » in certo modo anco i giudici dei Tribunali laici, attesa la » invalsa pratica di ammettervi la giurisprudenza della » Rota Romana; che Roma si fa ovunque aderenti mediante » le speranze di larghe ricompense che sa risvegliare in » chi le preme guadagnare, le quali sodisfa con le risorse » che trova negli Stati esteri: che per mezzo degli aderenti » e dei nunzi indispone le altre Corti contro il competito- » re: che ha la destrezza di far credere che gli stessi suoi » avversari disapprovino chi con essa fermamente compete.

» Discende poscia ad esporre come la Curia Romana » sappia arrecare impacci e travagli a coloro che per uffi- » cio difendono i diritti del proprio sovrano suscitando loro » nemici potenti e diffamazioni. Esser troppo recenti ed ab- » bastanza note le persecuzioni ordite contro Rucellai. In- » vettive e calunnie mettersi in campo dai di lei parziali » per tacciare d'irreligione, d'eresia e d'incredulità tutti » quelli che come il prefato senatore non piegano alle sue » brame. Roma essere assistita in certi casi dalla propria » debolezza, in altri dalla ignoranza, ed in alcuni dal timo- » re. Quando ella incontra decisa ed insuperabile resi- » stenza buttarsi alla dolcezza ed alla generosità per allet- » tare ed acquistar tempo. Nei casi di gravi ed essenziali » questioni tener per stile di scriver poco per non s'impe- » gnare a nulla, onde profittare delle occasioni favorevoli » che possono insorgere. Non far mai trattati correspettivi, » o sia bilaterali, ma proceder sempre per via di conces- » sioni formulate a guisa di *brevi*: e così figurare quanto » è in essi contenuto sia spontaneo effetto di sua grazia e » favore. Quando poi vede cambiate le circostanze essere » feconda di compensi per far ritrarre i passi addietro ai

[1] Si sa che lo stesso Lampredi, non per convinzione ma per sue grossezze col governo, fu più tardi nell'Assemblea dei vescovi favorevole ai clericali.

» pontefici successori. Osserva inoltre il Bertolini che anco
» l'ultimo Concordato del 1775 era stato per Roma di gua-
» dagno e non di perdita; attesochè aveva ottenuta la re-
» cognizione di una facoltà che non poteva in verun modo
» canonicamente sostenere. E quantunque tal facoltà fosse
» limitata alle mense di Pisa e di Arezzo aver nonostante
» imposte dopo pensioni sopra altri benefizi; e per modo
» di esempio cita la *Prepositura di Fiesole*, sebbene dotata
» di tenue prebenda.

» Appella infine il prenominato Bertolini al *voto* con-
» formemente emesso dal Rucellai sotto di 14 luglio 1769
» rappresentato al conte Orsini di Rosemberg; e rapporta
» il parere del senatore Filippo Buonarroti emesso nel 1732,
» che valse a trattenere Giovan Gastone dal conchiudere
» accordi di tal sorte siccome ne veniva premurosamente
» ricercato. Coll'intendimento di corroborare le addotte
» ragioni ripete le precise parole del primo, che siffatta-
» mente suonano. — *Non conviene entrar mai in trattato con*
» *la Corte di Roma, e non prestar mai l'orecchio a farlo per*
» *via di concordati, perchè come saviamente si rileva dal Gian-*
» *none, è stato sempre questo il solito colpo di riserva che quella*
» *scaltrissima Corte ha messo in uso e che mai non le ha fal-*
» *lito quando si è veduta in circostanze di dover piegare, usando*
» *ciò per strattagemma onde acquistar tempo, senza frattanto*
» *nulla recedere dalle sue pretese, poichè in nessun concordato*
» *avvi dichiarazione che implichi di recedere alcuna cosa o pre-*
» *teso diritto e privilegio di fronte alla potestà laica.* — Pervenu-
» ta la Memoria del Bertolini alle mani dei consiglieri gran-
» ducali la inviarono a Vienna, facendo osservare al principe
» com'egli avesse declinato la commissione; ma Leopoldo
» convinto dell'argomento in essa sviluppato non volle mai
» più udir parlare di concordati. Anzi passò ad incaricarlo di
» esaminare la formula del giuramento prestato dai vescovi

» a Roma nell' atto della loro consacrazione, e di proporre un
» compenso a certi effetti pregiudiciali all' autorità tempora-
» le invano rammaricati dai passati sovrani della Toscana. »

Animato da tali idee il Bertolini cooperò efficacemente alla riforma Leopoldina; Vincenzio Martini che gli successe la proseguì tenendosi sulla medesima via, ed essa era quasi che compiuta quando la morte di Giuseppe II chiamò Leopoldo alla Corona austriaca.

Appena allontanato il Granduca dalla Toscana, gli emuli sollevati dal timore che inspirava loro la sua presenza, adoprarono tosto loro mezzi e più gl' indiretti dei diretti per riprendere il perduto. Invero di questo egli temè e questo aveva previsto nelle istruzioni ch' ei lasciò alla seconda Reggenza, le quali se osservate, avrebbero dovuto cooperare alla salda conservazione dell' edifizio da esso con tanto amore, cura e fastidio edificato.

Coteste istruzioni mostrano con quali mezzi potè pervenire al punto ov' era giunto, ed additano non solo la via a chi voglia fare altrettanto, come l' additava la Memoria del Bertolini, ma anco quella da seguire per mantenersi in possesso dell' acquistato, al che precipuamente miravano.

La parte che ne ha resa pubblica il signor Zobi nel secondo volume della citata sua *Storia Civile della Toscana*, stampata in Firenze dalla Stamperia Granducale, alla pag. 515, dice così:

« Non sarà mai usata condiscendenza veruna verso la
» Corte di Roma, quando si tratta di giurisdizione o d' au-
» torità, in specie nelle materie ecclesiastiche ed affari
» d' impegno che il Granduca riserva a sè medesimo.

» ..... Non si farà innovazione nel sistema ed ordini ve-
» glianti in materie ecclesiastiche, e si terranno fermi tutti
» gli ordini stabiliti in quanto alla giurisdizione, con avere
» in vista di non ceder mai, o di resistere sempre a tutte

» le pretensioni della Corte Romana, senza accordare di-
» spensa o facilità veruna in questa materia. Di tener forte
» nel non accettare foglio, dispensa nè breve alcuno pro-
» veniente da Roma senza l'*exequatur* del segretario del
» Regio diritto. Di tener forte l'ordine della abolizione della
» Nunziatura e suo Tribunale, e delle Curie dei vescovi
» tanto per le cause civili che criminali. Di non accordar
» mai dispensa dalle prescrizioni contenute nelle leggi delle
» *mani morte*, e che per l'alienazione dei beni ecclesiastici
» non s'abbia mai ricorso al *beneplacito* di Roma. »

Queste istruzioni abbiamo volentieri referite perchè possono essere il *vade mecum* di qualsivoglia persona preposta alla conservazione di cotesta parte del nostro diritto pubblico, che voglia portare nello ufficio una mente illuminata ed un cuore retto non pervertito da falsi o sciocchi scrupoli.

Ma la seconda Reggenza non ebbe uomini di vaglia se si eccettui il Gianni, il quale era stato posto in disgrazia al popolo per le riforme annonarie, e non era nei favori dei reggenti per le ragioni che esso stesso ci narra.

« Le odiosità, le persecuzioni e le inimicizie, accompa-
» gnano sempre nelle Corti e nel ministero la sorte di chi
» non ha mente da architettare inganni, e di chi non ha
» cuore di macchiarsi di quella viltà interna che fa conse-
» guire il favore personale, i voti consenzienti ai progetti, ed
» il mentito applauso che ottengono le operazioni giovevoli
» agl' interessi di pochi intriganti, o adeguate a cuoprire le
» vergogne dei molti ignoranti : ma questo non poteva es-
» sere il piano del mio contegno, ed una rozza sincerità
» senza mistero e senz'arte mi ha reso sempre poco ama-
» bile a tutti, ed ha tolto a molti il coraggio di tentarmi al-
» l'intrigo ed alle cabale con cui si seducono i sovrani e
» si offendono le nazioni intiere. » (*Ricordi alla famiglia sui moti del* 1790. Opere, tomo I, pag. 211.)

Fu quindi colta occasione, nè forse mancò chi la provocasse, dai tumulti del 1790 per rovesciarlo.

La Reggenza incalzata da Roma e dalle sommosse suscitate ad arte, cedè in qualche lato.

Leopoldo da Vienna, conosciuti gli errori di lei, per il carattere suo e per le profonde convinzioni con le quali aveva operata la riforma gridò al vandalismo e maltrattò i reggenti.[1] Ma questi mancarono di senno politico e di volontà per resistere.

Il nuovo Granduca non ebbe scarse nè la intelligenza nè la volontà per mantenere l'opera del padre, ma salì al governo in difficile momento, e il turbine rivoluzionario presto lo tolse dal luogo. I vari governi succedutisi fino al 1808 furono troppo brevi e troppo deboli per nemmeno intendere la gravità delle cose da rispettarsi. Roma distratta in altre per lei gravissime vicende quietò in questo periodo, e le riforme in discorso rimasero piuttosto obliate che protette fino al 1808.

Il governo francese, comunque i principii in materia ecclesiastica dell'89 e del 91 avessero subite sotto lo Impero sostanziali variazioni, tuttavia avendo trovata la legislazione nostra più indietro della propria, anzichè abolirle le ampliò, sicchè felicemente sotto esso le riforme Leopoldine prosperarono.

La restaurazione del quattordici fu, come avviene talvolta nelle restaurazioni, spinta dal fanatismo reazionario.

Popoli e governi assoluti sventuratamente non sempre imparano dalla storia contemporanea, imperocchè i primi indignati del tristo reggimento operano le rivoluzioni con-

1 Vedi le lettere stampate nello Zobi, *op. cit.*, tomo II, doc. pag. 191 e seg.; e vedi quella al Fabbroni, più notevole perchè confidenziale, mentre le altre sono ufficiali, stampata nel secondo volume delle Opere del Fabbroni a pag. 513.

ducendole oltre i limiti del bisognevole e del possibile: i secondi, dove riescano a vincerle, non perchè affatto ingiuste, ma perchè mal condotte, in luogo di trar profitto dalla esperienza e porsi in quel giusto limite che reclama la civiltà contemporanea, usano la folle prepotenza del vincitore, e tolgono non pure l'acquistato, ma anco qualcosa di quello godeva il popolo innanzi la sommossa. Ancora pensano taluni cansare ogni tentativo verso oneste libertà con rendere ottuso l'intelletto alle masse. Siffatto tentativo non dubitiamo dichiararlo sacrilego e folle.

Sacrilego, imperocchè il primo e principal dono ricevuto da Dio è l'intelletto, che distingue sovranamente la creatura animata ad immagine di lui dai bruti che ne circondano. Or non solo ei volle fosse in noi rispettata la vita fisica che abbiamo comune con gli animali, ma eziandio e più volle integro e libero l'intelletto, ch'è emanazione sua; sicchè il precetto del non uccidere non può intendersi della sola vita fisica, ma più della intellettuale, alla quale chi attenti, vuolsi riguardare come infrattore del precetto. E vi attenta chiunque ponendo freni impedisce il progresso morale e civile che Dio pose come legge sostanziale e fondamentale dell'umano intelletto.

Follia, imperocchè non s'inceppino con potenza umana le leggi immutabili dell'universo, ed il progresso morale e civile è tra quelle. Gli abitatori della terra furono divisi in famiglie diverse separate da clima, confini naturali, indole e lingue distinte: chiunque in alcuna di quelle affigga l'intelletto e non sappia ripetere a se stesso la esclamazione di Galileo «Eppure si muove!» costui è scemo di senno, o non vuol vedere.

Ma sia cecità o tristezza, nelle attuali condizioni sociali ogni sforzo per tornare addietro la civiltà stabilita ad altro non riesce se non a preparare con perpetua vicenda movimenti nuovi.

Capo della reazione del 14, alla quale prese larga parte il clero, fu il Rospigliosi. La Toscana piange tuttavia le conseguenze del suo fanatismo e della sua ignoranza.[1] Le leggi emanate in quell' epoca ne sono lacrimevole prova; è noto che la prima fu il riordinamento del Giuoco del Lotto. Quanto v' era di buono nel governo francese egli volle distrutto solo perchè francese; per i diritti privati sostituì ai codici il caos del Diritto comune e poche leggi imperfette quanto disordinate; delle leggi politiche è inutile tener parola; le amministrative distrusse per ripristinare quanto esisteva in leggi, ordini, motupropri, notificazioni e circolari emanate da Cosimo I fino al 1808. Invero assai di buono era nelle leggi leopoldine, ma la Francia ci era innanzi per l'ordine delle materie, per la nettezza della dicitura, ed in varie parti per la sostanza delle disposizioni. Il Regno Italico ne aveva fatto suo pro accomodandole alle consuetudini nazionali, e le aveva corrette e rivedute. I Tedeschi le conservarono alla Lombardia: Rospigliosi, peggiore dei Tedeschi, le distrusse in Toscana.

Amando però noi dare a ciascuno il suo, dobbiamo confessare un pregio del Rospigliosi, e fu quello di portare al potere le idee di tutta la sua vita; egli non aveva partecipato ai moti nè ai governi precedenti, nè dette lo scandaloso e immoralissimo esempio di rinnegare per la paga o per l' ambizione i principii per lo innanzi pubblicamente professati.

L' animo d' altronde ottimo di Ferdinando III era nel

[1] Il signore Zobi la fa saviamente rilevare nel fatto ch' el narra, tomo IV, pag. 24. « Se l' arte oratoria non può menar vanto delle refe» rite *allocuzioni* (fatte pel ritorno di Ferdinando III), la dialettica nem» meno può andar fastosa del *Proclama* indirizzato da Rospigliosi ai To» scani, nel quale si legge la enorme sconcezza che il *granducato era* » *patrimonio di stranieri signori,* come se gli Stati possano essere un » proprio *allodio* e gli abitanti *servi della gleba.* »

tornare in Toscana conturbato dalle passate vicende. La Curia romana lo assaltò tosto perchè fossero ripristinati gli ordini religiosi, e lo furono.[1] Tentò, spingendosi come di abitudine innanzi, avere anco l'abolizione delle leggi di manomorta, e pretese il diritto in lei alla ratifica per la collazione dei benefizi, e non riuscì, comunque cogliesse destramente la circostanza che il principe chiese autorizzazione per alienare dei beni ecclesiastici onde sovvenire a pressanti bisogni dello Stato. Vi fu chi potè sull'animo del principe, ed egli tenne il fermo. Dobbiamo alla salutare influenza di Leonardo Frullani, di Neri Corsini e di Vittorio Fossombroni la conservazione delle leggi in discorso.[2]

Il pericolo nacque dall'errore di chiedere consenso ad altri per quello ch'era prerogativa dello Stato, e nel confondere stranamente gli attributi dei due poteri.

[1] Il signor Zobi giudica severamente cotesta ripristinazione. « Il 4 novembre infatti fu essa stipulata in Firenze (la convenzione per la ripristinazione degli ordini religiosi) e così la Toscana si trovò inondata di monaci, monache e frati, possidenti e mendicanti, di qualunque specie e colore, eccettuati i *Gesuiti*, sei anni dopo che n'era stata redenta. La gioia del Bizzocchi e dei semplici campagnoli arrivò al colmo vedendo in specie ricomparire le ruvide e venerate lane di San Francesco, non riflettendo che così migliaia di persone robuste e valide al lavoro volevano campare a discapito di quella carità che dovrebbe essere unicamente riservata agli invalidi, a' tapini ed agli orfani..... Effettuata la consegna della imponente massa di tali fondi rientrati pertanto nella categoria degli ammortizzati, la ognor crescente esigenza de' claustrali ottenne in varie circostanze significanti concessioni dal governo; di maniera che il patrimonio delle corporazioni religiose in Toscana, checchè ne vada dicendo la insaziabile cupidità di alcuni, è assai considerevole. In simil guisa venne ultimato questo spinoso affare, che ha avuto ed avrà ancora per lungo seguito di anni molta influenza sulle condizioni morali ed economiche del nostro paese. Tempo verrà che i posteri con pienezza di ragioni potranno giudicare se invece di occuparsi di claustrali, altri più gravi obblighi e doveri incombessero alla sovranità onde ristaurare gli eminenti interessi religiosi e civili della società conquassata e lacera nei suoi più vitali rapporti. » Tom. IV, pag. 145, 146.

[2] Vedi Zobi, tomo IV, loc. cit.

Proprietà dello Stato erano i beni da alienarsi, quindi doveva disporne di suo moto. Dicevasi coteste domande essere motivate dalle istanze di alcuni, la coscienza dei quali era turbata per il possesso dei beni ecclesiastici acquistati. Ora se in costoro erano dubbi legali, doveva sedarli il governo allegando i suoi diritti e mallevando i possessori. Se erano veramente scrupoli di coscienza, dovevansi rinviare al tribunale di penitenza, solo competente. La coscienza nulla aveva avvertito a costoro quando dal cessato governo acquistarono ad una ragione di prezzi convenientissima; pensassero ora a sedare i palpiti di lei senza il governo.

Calmata la reazione, la parte intelligente del paese fu vigile custode di quelle riforme, le quali riuscì a far dichiarare intieramente conservate. Se non raggiunsero tutti i fini voluti dall' autore loro, dipese dal vivere una vita stentata, mancante del soffio attivo e fecondatore di chi le aveva intese ed attuate. Raggiunsero bensì il principale, cioè dettero alla Toscana una quiete non interrotta di 40 anni, nei quali in larga misura non si verificò alcuno dei gravi inconvenienti esistenti all' epoca della loro promulgazione. In questo periodo anco la lotta dei due poteri o non si è manifestata, o se alcun debole attacco si è tentato, la convinzione nella giustizia dei nostri principii di diritto pubblico ecclesiastico è bastata per respingerli con la energia del resistere.

Ed invero gli uomini preposti alla conservazione dei diritti regi nelle occorrenze ecclesiastiche hanno, per rara fortuna, riunito sempre ottima intelligenza alla somma religione; quindi hanno operato per modo che sono riusciti a proteggerla mirabilmente, ad offenderla mai; nè sono mancati casi ed esempi nei quali hanno potuto eziandio dimostrare come i suggerimenti e gl'impeti del

sacerdozio stesso, che si vorrebbe giudice ed arbitro nelle veci dello Stato, avrebbero condotto, se attuati, a conseguenze dannose alla Chiesa. Il ministro dello Stato giudice imparziale e non prevenuto nè offeso personalmente è intervenuto con la pacatezza opportuna tra il Sacerdozio superiore ed il subalterno, ed ha raggiunto il fine evitando gli scandali dannosi sempre nelle cose di religione. L'amministrazione economica dei Benefizi si è grandemente avvantaggiata dalla intelligente cooperazione degli ufficiali quivi preposti; qualche abuso si è impedito, alcune superstizioni impedite; la legge di mani morte si è mantenuta in discreto vigore, comunque il precetto Leopoldino « di » non accordar mai dispense dalle prescrizioni contenute » nelle leggi delle mani morte » non sia stato rigorosamente osservato.

Quello poi che merita più speciale considerazione si è che sotto la influenza di coteste leggi *la Toscana mantenne, se non accrebbe, intemerata la fede dei padri suoi.*[1]

Fra le cose mantenute in vigore con ogni energia vi fu con positiva fermezza l'assoluta esclusione dei Gesuiti dallo Stato.[2] La Toscana di questo dovrà andare perpetuamente debitrice agli uomini che hanno governato lo Stato in questo periodo; di tal benefizio dovrà sentire il pregio tanto più vivo adesso che torna la loro influenza e si accresce il potere loro.

[1] Parole del Governo, degnissime dell'attenzione del lettore, riportate in un Articolo del *Monitore del* 3 *settembre* 1857, n° 204.

[2] Quando nel 1814 « la Compagnia fu stabilita (dice il signore Zobi, » tomo 4, pag. 128 in nota) in tutto il mondo cattolico, cioè là dove i » governi furono o tanto stolidi o tanto perversi da ricevere una setta » nemica della Religione e della prosperità dei popoli, bramava Rospigliosi e con esso tutti gli addetti alla Compagnia, di trovar modo per » far rientrare gl'Ignaziani pure in Toscana, se non che il tatto del Principe, l'avvedutezza dei ministri ed il buon senso della popolazione » mandarono a vuoto il tenebrosissimo conato. »



Il signore Zobi nel secondo volume della citata storia alla pag. 123 scriveva della Compagnia di Gesù ripristinata queste ed altre parole : « Addurre potranno (i Gesuiti mo-
» derni) la novella esistenza unicamente dovuta ad umane
» passioni ed a subdole arti, che non dissimile dalla prece-
» dente, altri torti ha aggiunti agli antichi. Le virtù pre-
» cettive della increata sapienza dettate nei SS. Vangeli nè
» prima nè poi hanno rifulso in chi del Nazzareno abusa il
» simbolico nome, mentre alle faccende mondane velate
» con apparenze religiose hanno sempre atteso per scom-
» pigliare i popoli. Scrittori ingegnosissimi raccolsero già i
» fatti e gli argomenti che militano a repudiare la Compa-
» gnia in faccia all'onestà per le offese arrecate alla reli-
» gione ed alla morale civile, adulterando l' una e l' altra
» con massime di perversa e corrotta dottrina .... ci re-
» stringeremo alla esposizione dei casi che alla Storia di
» Toscana vanno collegati, i quali sebbene non sieno stre-
» pitosi abbastanza, però manifestano la consueta natura
» gesuitica cupida di ricchezze e di dominio terreno, e tutta
» intenta ad evirare gli spiriti per sottometterli alle sue
» voglie. »

Ed alla pag. 139 :

« Dopo 220 anni scomparvero adunque i discepoli del
» Lojola dalla Toscana ove profonde radici avevano gettate,
» le quali Dio sa se il tempo abbia tutte disperse. Ben si
» può dire che le sottilissime mene ognora ordite dai redi-
» vivi soci, non hanno sortito l' intento da essi bramato,
» mercè la saggezza del Governo e la decisa avversione
» esternata dai popoli tutte le volte che voci di ripristina-
» zione sono andate attorno. La storia della Compagnia
» dal 1814 in poi offre nuovi ed ineluttabili argomenti per
» ben guardarsi da simile lebbra ; ma tolga il cielo che noi
» facciamo onta a chi ci regge neppure sospettando che

» gli possa cadere in mente di fare ai Toscani l'infausto » dono di riammettere un istituto, che le leggi dello Stato » proscrivono perpetuamente. »

Queste parole del signore Zobi noi leggemmo con somma compiacenza, perchè abbiamo comune con esso e del pari intensa l'antipatia per gl'Ignaziani, e la fede con la quale chiude quel suo discorso.

Si dice tuttavia, e non sono pochi a dirlo in paese, che mentre nei quieti silenzi della notte egli dettava quelle parole, una manina morbida come i vermi battesse dolcemente ad una porta nel bel centro di Firenze. Dimandato chi fosse, una vocina come un sibilo di serpe rispondeva: *Deo gratias;* alle parole conte, la porta veniva aperta, e da quella sera lì formava un covo una famigliola di Padri rugiadosi.

Si dice altresì che tra gli onesti si spargesse voce confusa del fatto: che i più non lo credessero, tanto lo tenevano repugnante alle abitudini, alle convinzioni ed alla civiltà del paese; fu, dicesi, un interrogarsi per vario tempo, nel quale i Padri si tenevano il più possibile celati. Cessata la curiosità nel pubblico, che dimentica talvolta anco le sciagure che gli sovrastano, vogliono che i reverendi posto fuori tra il sì e il no un capolino ravviato e dimesso, e vedute dissipate le nuvole, uscissero di casa. Pretendono che Tribunale di penitenza tosto aprissero. Non passò, soggiungono, molto tempo che in certa chiesa vicina si udì aver predicato un non Toscano [1] il quale *sotto il velame delli versi strani* aveva fatto intendere chi fosse, ed aveva eziandio ammonito l'uditorio non si spaventasse: voler predicare la parola di

[1] Questa voce è tanto più strana in quanto la circolare del 27 aprile 1784, fin qui non abolita, proibisce la predicazione ai preti e regolari forestieri, e si sa per tradizione essere stata emanata ad impedire appunto che predicassero in Toscana Gesuiti.

Dio, e nient'altro che quella, e così praticare *anco i suoi confratelli*. Poi le prediche sostengono che divenissero settimanali.

Più tardi si udì che usciva in Toscana un giornale politico; chiesta contezza della meraviglia nuova, si disse dai medesimi, che avevano raccontati quei fatti, esser diretto dai Padri di *Piazza delle Cipolle* (ove sognano ch' essi abbiano stanza); si fece notare come entrati dubbiosi e timorosi in Toscana, avessero tosto prese liberamente le armi loro, il confessionario ed il pergamo, e fossero in breve arrivati dove altri onesti hanno mirato invano, alla stampa politica periodica : e si ricordarono queste parole di Carlo Botta : « I melliflui e dotti Gesuiti parvero fondamento » adatto per sostenere l' edifizio cadente : essi ammaestra- » vano ed educavano la gioventù, essi con dolce veleno » s' insinuavano nelle anime, era quasi impossibile il dire » che avessero torto, tanto mêle spandevano e sì melodiosi » concenti alzavano. E siccome principii fissi non avevano » nè altro motivo fuor quello dell' interesse, così andavansi » astutamente volteggiando per impadronirsi delle coscien- » ze, a quella guisa che un capitano d' armi si volteggia per » sorprendere l' inimico o per farsi padrone di una fortez- » za. Facevansi avanti, tornavano indietro per la via diritta » o pe' tragetti, andavano, insistevano, piegavano, cede- » vano secondochè il bisogno di espugnare l' uomo richie- » dea. Quando poi espugnato lo avevano, tiranni diveniva- » no, ed il misero espugnato sotto i piè così umile e domo » tenevano che nessun movimento che da loro comandato » o consentito non fosse fare poteva. Circi e Sirene erano, » ma delle più fini e pericolose che siano mai state; così » arrivavano ai loro fini.[1] »

[1] Queste parole fanno ricordare l'insegnamento di *S. Matteo, cap.* VII. « Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, in- » trinsecus autem sunt lupi rapaces; a fructibus eorum cognoscetis eos. »

Tutto questo noi teniamo per fola, perchè dividiamo la fede del signor Zobi, nè reputiamo possibile che la Compagnia di Gesù riesca mai ad avere stanza legale in Toscana, anzi neppure clandestina.

È però saviamente avvertito dallo scrittore or citato che le voci di ripristinazione dei Gesuiti in Toscana destano la decisa avversione del popolo. Noi aggiungiamo che vi destano una certa agitazione, e che sarebbe ottima cosa pel mantenimento dell'ordine se i buoni si adoprassero a smentirle.

E per passare dal consiglio all'esempio, a dileguare coteste asserzioni, parto di fantasie inferme o di malevoli, vogliamo esporre le ragioni che nella mente nostra meditate ci hanno persuasi della impossibilità di rivedere i Gesuiti in abito tra noi.

Due sole interrogazioni ci siamo fatte, cioè: in primo se uno Stato che non ha Gesuiti faccia cosa di buona politica a richiamarli; appresso se una coscienza timorata di Dio e pia debba per suoi scrupoli accettare i discepoli di Sant'Ignazio; e questo per determinare se la ripristinazione loro rientri nei tentativi che alcuni fanno per trovar via di conciliare la politica e la scienza di Stato con la morale religiosa, anzi per farne due gemelle nate ad un parto dal bisogno della sociale convivenza.

A risolvere il primo quesito convenientemente lo abbiamo considerato prima in astratto, e successivamente nelle attuali specialità.

La prima indagine ci ha invero portati a profonde e vaste considerazioni; — la utilità o inutilità del clero regolare — s'egli abbia degenerato dal suo primitivo istituto — se le variazioni sieno coerenti al progresso sociale, e se con quelle raggiungano o no il fine pel quale furono istituiti i vari ordini religiosi — se il clero regolare eserciti influenza

sulla commerciabilità dei beni ch' ei possiede, e così sulla pubblica economia dello Stato — l'esame della sua influenza morale, e se salutare o no per determinare se bilanci la mancanza d' industria produttiva de' suoi membri, e le conseguenze economiche da trarsene — se i mendicanti debbano considerarsi o no come un balzello volontario gravante più specialmente le classi povere — se la esistenza del clero regolare influisca sulle condizioni di quello secolare, e se renda migliore o no quest' ultimo. — Simili questioni è inutile referire al lettore se le abbiamo o no approfondite, e molto meno come le abbiamo risolute, chè non fanno al caso. Egualmente gli faremo grazia di una diversa serie d' idee, nella quale entrò la mente nostra, e che si aggiravano sugli addebiti dati ai Gesuiti antichi e moderni; ma ci restringeremo a quella serie di considerazioni che si referiscono alle condizioni attuali nostre.

Usciti di fresco da una lotta di principii politici che agitarono il paese, con gli animi compressi sì, ma non soddisfatti, il potere dee (a senso nostro) scrupolosamente evitare ogni urto con la pubblica opinione, ogni circostanza che dia occasione di malcontento. Ora in Toscana gli avversi ai Gesuiti sono il maggior numero; la classe poi intelligente, ch' è quella che veramente crea la sana opinione, è loro, senza distinzione di partiti, intieramente avversa; quindi ammetterli sarebbe destare il mal umore generale.

È poi cosa positiva che le pretese degl' Ignaziani portano le divisioni ed il disturbo anco negli stati dove esiste la quiete anzi la soddisfazione universale, e ne pongono così in pericolo la esistenza; [1] testimone il Belgio. Là ove una popolazione intelligente ed industre, favorita da ottime condizioni topografiche mantiene in fonte perenne la prosperità pubblica,

[1] S. Math. cap. XII. « Omne regnum divisum contra se desolabitur; » et omnis civitas vel domus divisa contra se non stabit. »

che cresce e si propaga tranquillamente all' ombra di egregie libertà pattuite dal popolo e mantenute da un re onesto e leale, quivi la mala pianta si è intromessa, ha poste sue radici e lavora con ogni possa per guastare cotesto ricco e pacifico progresso. Or come potrebbero qui ammettersi, ov' è a dubitare anco del perfetto accordo degli animi, che pur regna nel Belgio? Qui ove abbiamo la prova inversa che la mancanza loro ci ha liberati dagli urti e mali umori che hanno regalato a quel pacifico Stato? Qui dove cotesti urti sarebbero tanto maggiori inquantochè il clero secolare non è avvezzo a tollerarli, e tanto meno ad esserne superato?

Rapporto alla coscienza ci è sembrato che potesse andar netta da rimproveri a non ammetterli, anzi che rimanesse compromessa dal sistema contrario.

Ed invero avere accetti i Gesuiti non è mica articolo di fede imposto dalle regole evangeliche. Eravamo bene cristiani anco prima che i discepoli di Sant' Ignazio si spandessero sulla terra: sarà dunque eresia il dire che possiamo esserlo anch' oggi senza essi?

E quando non è eresia lo escluderli, come ammetterli con sicura coscienza sul solo dubbio che possano sconvolgere il paese e portare lo scompiglio ov' è regnata per tanto tempo la tranquillità? Chi avesse anco viva fede in essi, non potendo ignorare la lotta che nasce dalle pretese e dalla presenza loro, dovrebbe ponderare se maggiore è il numero delle anime che guadagnano dalla loro presenza o quelle che si guastano e rivoltano: e s' è, com' è, maggiore quest' ultimo, la coscienza sarà tranquilla quando provveda al bene dei più, sarà turbata dove abbia favoriti i meno ai danni evidenti dei più numerosi.

Neppure potrebbero porsi in calcolo difficoltà; non si tratta di scacciarli, ma di non riceverli; quindi la resistenza più lieve vale certamente a raggiungere lo scopo.

Questi brevi riflessi, che d'altra parte vengono spontanei alla mente di ciascuno, varranno a radicare nei più timidi la fede del signore Zobi sulla impossibilità di vedere in Toscana i Gesuiti, e fugheranno le paure insorte.[1]

Riguardo al Diario, sulla esistenza del quale non può cader dubbio, tutti credono che dove non sia di Gesuiti schietti, abbia da essere di Gesuitanti senza fallo: e questo a vero dire crediamo anco noi. Però non è cosa da fermarvi l'attenzione; destò invero curiosità al suo comparire, perchè la stampa periodica politica è nel paese desiderata, e perchè quando essa si concede ad un partito solo, pretende taluno, che il Governo col non lasciare libera la discussione ai contrari, approvi quanto esige quel partito, e rimanga quasi solidale di quello si stampa. Ma la curiosità cessò tosto, ed ormai la politica delle sagrestie ha fatto abbastanza mala prova in Toscana per dubitare che il *Giglio* possa avere lunga vita, e non debba tornare ben tosto all'onore dei panni funerei ai quali fu tolto. Meglio invero la politica non vi fosse mai entrata! Il Sacerdozio sarà tanto più rispettato quanto più starà ristretto nella sublime sua missione di diffondere la pura morale evangelica e formare il costume. Cristo non si mescolò nelle forme degli Stati nè nelle dispute tra i governi, ma bandì alla ricisa il suo regno non essere di questo mondo; insegnò la rettitudine e la ottima morale, e rispettò i diritti dello Stato, senza occuparsi della parte terrena che quest'ultimo aveva nella civil società nè dei modi usati per attuarla. Quindi disse: si desse a Cesare ciò ch'era di Cesare; ch'era quanto dire, dare a ciascuno quello gli spet-

[1] Altrove egli dice con ragione « che cotesta sapiente legislazione è » ormai sanzionata dal consenso dei popoli ed entrata nelle loro abitu- » dini e costumi. La qual condizione rende quelle leggi sacre ed intan- » gibili a chiunque non voglia rendersi reo di *lesa nazione* vulnerata » nella sua costituzione fondamentale. » *Tom.* 4, *pag.* 140.

tava: nè aggiunse « perchè Cesare è mio subalterno e dipendente. » E quando Pietro lo richiamò a cose terrene, gli gridò indignato: « Vattene indietro Satana; tu mi sei di » scandalo, perocchè tu non hai il senso delle cose di Dio, ma » di quelle degli uomini. » — *Vade post me Satana; scandalum es mihi, quia non sapis ea, quæ Dei sunt, sed ea quæ hominum.* — (San Matteo, cap. xvi).[1] Nè diversamente avrebbe detto se fossero costumati i Diari politici, ed alcuno gli avesse proposto di attendere a compilarli.

Or, tornando al nostro subietto, ci è sembrato che una legislazione la quale aveva retto alla prova della esperienza meritasse essere conosciuta dal pubblico più di quello che non può esserlo nella collezione delle leggi ch'è, come ognun sa, costosissima in Toscana, difficile per di più a trovarsi, e d'ingrato studio per i non legali. Questo lavoro ci è apparso tanto più utile in quanto che vanno mancando giornalmente gli uomini ch'erano depositari dei principii in essa contenuti, alle convinzioni dei quali dobbiamo la salutare influenza ed il mantenimento di quei precetti leopoldini, che felicemente fin qui *mantennero se non accrebbero la fede dei nostri padri*, ed occorre perciò raccomandarla alle nuove generazioni. Il qual bisogno per due motivi è fatto a parer nostro imperioso; prima, perchè qualunque sia la forma di governo, i governati hanno una opinione, la quale

[1] Queste parole ci tornarono alla mente quando leggemmo come l'elezioni piemontesi pel parlamento influenzate da sacerdoti, fossero riuscite a popolarlo di sacerdoti. Cotesti eletti noi vorremmo interrogare così: — Deputati dal Divino Maestro a prepararci ed occuparvi della vita futura e del regno di Dio; ammoniti da esso essere diabolico ogni atto del sacerdote che si allontani da quel fine, potete voi accettare con sicura coscienza la rappresentanza nazionale ove dovete discutere esclusivamente di cose terrene? Voi non lo potete. Leggi vostre sono quelle di Cristo, non quelle di Cesare; precetti vostri quelli di Paolo non già di Papiniano « *Aliae leges Caesarum aliae Christi. Aliud Papinianus aliud Paulus noster.* » Hieron. *ad Ocean.*

ogni buona politica insegna a non urtare; quindi se circa la bontà di una istituzione si mantiene il concetto dell' universale, se ne assicura in qualche modo la perseveranza; in secondo luogo, perchè essendovi una stampa periodica che sembra avere la folle missione di screditare il nostro diritto in materie ecclesiastiche, sia esso dichiarato, affinchè il pubblico sul confronto delle diverse ragioni possa formarsi un sicuro criterio; e questo se non potrà apprendere in un diario, com'è la stampa contraria, potrà egualmente farlo in un breve manuale.

Pensando al modo di ordinare una compilazione che riuscisse allo scopo desiderato, ci è sembrato ch' essa dovesse dimostrare due cose: cioè lo stato delle occorrenze ecclesiastiche allorchè erano intieramente nelle mani del clero per l'abbandono fattone in precedenza, in specie da Cosimo III,[1] e non riprese dalla indolenza di Gian Gastone, e le provvidenze ordinate da Leopoldo per megliorarle. Questo studio parallelo vale a provare se giovi più alla religione che la parte laica di quelle materie sia nelle mani degli ecclesiastici, o in quelle dello Stato.

Mentre volevamo dar mano al lavoro ci è sovvenuto che qualcosa di simile esistesse nella *Storia dell' Assemblea dei*

[1] È notissima la ipocrita e bigotta indole di Cosimo III. Il *Galluzzi* lib. VIII, cap. X, fa rilevare « come fosse soverchia la deferenza che si » aveva per gli ecclesiastici e l'avvilimento del sistema giurisdizionale » con la Corte di Roma. Era l'amministrazione della giurisdizione affi- » data ad una congregazione, in cui avevano luogo degli ecclesiastici e » vi risiedeva anco il Nunzio. Esercitavansi però liberamente in To- » scana tutte le massime della Corte di Roma, e la immunità eccle- » siastica era tenuta in maggior vigore che nello Stato Pontificio. » Con tal sistema sembrerebbe ch'ei dovesse essere stato il figlio prediletto di Roma e tenuto in conto grandissimo per la sua straordinaria deferenza a quella Curia. In luogo di ciò lo stesso *Galluzzi*, lib. IX, cap. IV, racconta che « Italia tutta lo disprezzava, e *Roma istessa, per quanto si compiacesse delle di lui bassezze, non lasciava però di deriderlo!* »

Vescovi tenuta in Firenze, che lo stesso granduca Pietro Leopoldo ordinò al preposto Reginaldo Tanzini, e fece stampare con approvazione nel 1788 *alla Stamperia Granducale*.[1]

E di vero ripresa sott'occhio e riletta la *Prefazione*, ci è sembrato contenesse quanto per noi si desiderava; sola omissione ci appariva una certa parsimonia nel render conto delle cause che motivarono le più importanti disposizioni.

Abbiamo quindi pensato di ristampare cotesta *Prefazione*, aggiungendovi in nota quella parte di leggi o circolari citate che vale meglio a far conoscere le ragioni di esse. Ognuno ben sa come nelle leggi e circolari di quell'epoca sieno dichiarati i motivi e le cause sulle quali il governo basava le disposizioni che promulgava. Sembra a taluno cotesto essere erroneo sistema e poco corrispondente alla semplicità che si esige nella formula della legge; ma a chi ben guardi simile censura, se è giusta nei governi liberi ove la discussione nei parlamenti dimostra la ragione della legge, non lo è già nel sistema di governo assoluto, ove il render conto al pubblico delle cause motrici e dello spirito della legge è un ossequio alla pubblica opinione ed un omaggio alla retta giustizia.

Così disposto il lavoro ci è sembrato essere il più conveniente al nostro intento. Ordinato dal legislatore, da esso approvato, stampato pubblicamente quasi parte delle leggi stesse, esso è al coperto anco della censura degli emuli, i quali attaccandolo farebbero la critica delle leggi dello Stato, ed assicura il lettore che quivi può spaziarsi con sicurezza di non attingervi se non ottime massime, come quelle che sono parte della stessa legislazione.

[1] Zobi, tomo II, pag. 417. E poichè la *Prefazione* che ristampiamo conduce il lavoro fino al 1787, abbiamo pensato aggiungere quello fu fatto dopo quel tempo.

Se a taluno piacendo il fine non piaceranno i mezzi da noi usati per raggiungerlo, sorga animoso e faccia meglio. Non segua il vil pecorame di quella classe, la quale comunque convinta della inoppugnabile bontà dei principii che noi sosteniamo, non osa difenderli, e fa compunto il viso che regge sul collo volto a mancina solo perchè le nuvole gli sembrano camminare da quel lato. Via le false ipocrisie, dicasi il vero aperto e schietto, ne nasca che può, quando il dirlo può giovare alla comune convivenza. Se scossa una volta la ignavia dai nostri più valenti un miglior lavoro verrà pubblicato, noi reputeremo aver meglio raggiunto lo scopo, contenti adesso di ripetere il noto distico di Properzio:

« *Quod si deficiant vires, audacia certe*
Laus erit. In magnis et voluisse sat est. »

PREFAZIONE

DEL

PROPOSTO REGINALDO TANZINI

ALLA

STORIA DELL'ASSEMBLEA DEI VESCOVI

DELLA TOSCANA.

Non sembrerà per avventura fuor di proposito il premettere alla istoria dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana un prospetto indicante lo stato in cui si trovano gli studi e la disciplina ecclesiastica in quest' amena e doviziosa parte d' Italia, qualora si rifletta che ciò si rende tanto più necessario, in quanto che le provvidenze del Governo da qualche anno indietro tendono a migliorare il sistema di questi due importantissimi oggetti, e l' Assemblea medesima fu convocata a tal fine.[1]

La Toscana sì feconda in ogni tempo di uomini grandi in tutte le arti e le scienze, non ci presenta uno

[1] Ricordi il lettore che questo scritto si referisce al 1787, tempo nel quale fu pubblicato; rimarrà poi affidato alla sua sagacia il vedere quali parti di esso potrebbero ripetersi ai giorni nostri. (*Nota degli Editori.*)

spettacolo molto sodisfacente allorchè si considera più dappresso lo stato della sua Chiesa.

Se c' inoltriamo fino a' tempi della libertà, i nostri sguardi sono arrestati dalla sontuosa magnificenza dei sacri edifizi, dalla moltiplicità prodigiosa dei legati pii; ma nulla richiama la nostr' attenzione di ciò che interessa il pregio intrinseco e formale della sua Chiesa.

Sembra che i Toscani, e specialmente i Fiorentini, si facessero un pregio di erogare una gran parte delle immense ricchezze che possedevano nella costruzione di sontuosi conventi per uso de' regolari, nel tempo stesso che si contentavano di alloggiare in case ristrette e mal fabbricate.

I tempi, che succedettero alla libertà, non sono in questo genere più avventurati de' primi. Si vede moltiplicato il numero de' regolari, cresciute le pratiche esteriori della religione, ma non si scorge alcun progresso nella scienza e nella soda pietà de' ministri del santuario.

CLERO SECOLARE.

Infatti, se noi gettiamo uno sguardo sopra gli studi del clero secolare, non senza nostra sorpresa veggiamo che questi sono generalmente negletti. I seminari non ci presentano per qualche tempo che scuole di lettere e di morale; nessuna cattedra di Sacra Scrittura, di Canoni e di Storia ecclesiastica; nessuno studio metodico delle Opere dei Santi Padri.

Il metodo universalmente adottato per lo studio della teologia morale non è meno imperfetto de' libri, che di ordinario si adoprano; la decisione di alcuni casi sconnessi, e per lo più metafisici, formano l' eserci-

zio de' giovani in questa scienza; le opere de' più rilassati moralisti sono i fonti da' quali si attingono le dottrine per lo scioglimento de' casi. Quelli che per mezzo di questa pratica materiale si riducono in grado di rispondere a voce, o in scritto ad alcuni pochi quesiti, sono reputati i più abili per esercitare la cura delle anime. L'essere poi promosso ad un impiego ecclesiastico, ed il dare un perpetuo addio allo studio, sono una cosa medesima. Un benefizio semplice o curato è una patente di giubbilazione dallo studio, ed un titolo di onorato riposo. Molti de' cherici, i quali promossi al sacerdozio non sono provveduti d'impiego ecclesiastico, si rivolgono ad altre occupazioni, disdicevoli per lo più alla loro vocazione, e sempre alienanti dallo studio. Non è facile, ad eccezione di pochi, di trovare presso i parochi, specialmente di campagna, la Sacra Bibbia ed un assortimento de' libri più necessari per l'esercizio del loro ministero. Alcuni pochi libri di ascetica, di morale ed altri scolastici avanzati alla rovina dello studio dopo il congedo dalle pubbliche scuole, occupano oziosi e ricoperti di polvere un vecchio scaffale in un angolo della camera.

In mezzo a queste rovine si è veduto di tempo in tempo sorgere qualche ecclesiastico di un merito distinto, che in tempi più fortunati avrebbe potuto restaurare gli studi, ed aprire delle strade allora non conosciute.

Nei tempi più prossimi a noi, veggiamo per verità i seminari forniti di nuove cattedre. Ma se ci ponghiamo a considerare i libri elementari che si prendono per norma degli studi sacri, dobbiamo con grave rammarico confessare che si rigettano i migliori per sostituirvi i più pregiudicati.

Tutte le opinioni più screditate, delle quali con tanto suo pregiudizio è stata schiava fino a' dì nostri l'Italia, sono in questi libri vigorosamente difese. Onde si può dire con verità che non si è fatto nella gioventù ecclesiastica altro progresso, che quello d'imbeversi con metodo de' pregiudizi antichi.

CLERO REGOLARE.

Se dal clero secolare si passa al regolare convien confessare, che particolarmente ne' tempi andati, ci si scorge una maggiore applicazione allo studio. Ma all'eccezione di alcuni monasteri di monaci, ove per qualche tempo hanno fiorito le scienze ed uomini di un merito singolare, presso gli altri le scienze più nobili sono state generalmente ignorate e neglette.

La teologia scolastica e la morale casistica occupavano intieramente i regolari, e somministravano loro un largo campo per disputarsi scambievolmente la vittoria di un termine o di una opinione metafisica. La predicazione ne tiene esercitati un numero grande, siccome quella che colla prerogativa di una buona memoria, e col corredo di quaresimali ereditari procura merito nella religione, riputazione nel volgo e comodi per la vita. La Toscana specialmente nella quaresima era inondata da questi araldi dell'Evangelo.

Tutti questi mezzi fanno loro acquistar ben presto un ascendente superiore sull'animo de' popoli a danno del clero secolare, che per diverse combinazioni fatali soccombe al credito preponderante del clero regolare.

La direzione spirituale di ogni ceto di persone e le pubbliche scuole cadono in mano de' regolari. I pregiudizi vi allignano tantopiù facilmente, quanto sono

più favorevoli alla loro costituzione. Roma ch' è il centro di tutti i loro timori e di tutte le loro speranze, è la stella polare che gli dirige nel corso de' loro studi. I privilegi senza numero e senza misura, de' quali sono arricchiti dalle largità pontificie gli mettono al coperto di qualunque tentativo che per avventura si potesse fare da chi ha un diritto inalienabile d' invigilare sulla dottrina.

Gli esami medesimi per ottenere le cattedre della loro religione si tengono in paesi esteri.

La troppo famosa costituzione *Unigenitus* che incontrò nella Francia tanta resistenza, fu ricevuta in Toscana senza la minima opposizione. Basti il dire che in un sinodo di Pistoia del 1721 fu posta immediatamente dopo una brevissima confessione di fede.

Non sòlo le bolle pontificie, ma tutti i decreti e consulti delle Congregazioni romane erano riguardate come altrettante leggi inviolabili non soggette tampoco a veruna interpetrazione. Basta che un libro sia inserito nell' Indice perchè immantinente o venga gettato alle fiamme, o condannato a star chiuso a più chiavi, ed a servire di pascolo alle tarme in uno scaffale inaccessibile accanto all' Alcorano, o alle opere degli atei e degl' increduli.

Un atto, una parola men che prudente che scandalezzi un ipocrita, o una donnicciola ignorante, veniva riguardato come un delitto d' inquisizione, e punito con gastighi trascendenti gli umani, per essere considerate come colpe di un ordine superiore alle umane.

PROVVEDIMENTI DI ALCUNI VESCOVI.

In mezzo a questa densa caligine, che ingombrava i ministri del santuario, scorgesi di tanto in tanto balenare qualche raggio di luce benefica atta a diradare le tenebre, e ad additare almeno i pericoli in mezzo a' quali, senza saperlo, si camminava.

Alcune diogesi della Toscana ci offrono in diversi tempi ne' respettivi prelati, de' personaggi per pietà e per dottrina ragguardevolissimi. Debbesi meritamente annoverare tra questi monsignor Bonaventura de' conti della Gherardesca arcivescovo di Firenze. La versione fedele in lingua toscana del celebre catechismo di Montpellier procurata da lui per uso della sua vasta diogesi è l' elogio il più completo che in genere di dottrina se gli possa fare. La proscrizione fatta dalla Congregazione dell' Indice di questa traduzione afflisse oltremodo l'animo di quel degno prelato, che sopravvisse poco a un tal disgusto.

In mezzo ad una farragine portentosa di opere di teologia morale viene alla luce l' aureo trattato degli atti umani composto da monsignor Francesco Gaetano Incontri, altro arcivescovo di Firenze, ad oggetto di purgare la sua diogesi dalle opinioni de' rilassati casisti; e mentre tutti i buoni applaudiscono alla purità della dottrina contenuta in quest' opera, esce fuori dall' oscurità di una cattedra di morale in Pistoia a declamare contro di quella un difensore del probabilismo.

Il clero fiorentino ritrova al presente nel piano di morale propostogli dall' odierno suo arcivescovo monsignor Martini un metodo assai plausibile, siccome quello ch' è disimpegnato in gran parte dal sistema praticato

finora di studiar la morale per via di casi; e che dalle teorie e principii fondamentali conduce gradatamente alla pratica. La parafrasi e la dilucidazione di una parte della Sacra Scrittura da doversi fare in ciascuna conferenza, rende sempre più utili queste adunanze ecclesiastiche de' parochi di campagna, obbligandogli ad attingere i principii della sana morale dal vero loro fonte, che si era abbandonato.

La diogesi di Pistoia ci comparisce nell' aspetto il più deplorabile in genere di dottrina allorchè fu assunto al governo di quella chiesa monsignor Federigo Alamanni.

L' ignoranza era radicata in guisa che molti degli ecclesiastici non intendevano nè tampoco sapevano leggere il latino. Quando quel vescovo volle erigere una cattedra di teologia dommatica, il suo medesimo vicario generale [1] che passava per uno de' più esperti curialisti de' tempi suoi, disapprovò altamente una risoluzione tanto prudente e necessaria, appoggiando la sua opposizione al ridicolo e puerile riflesso del pericolo a cui, secondo lui, si esponeva la fede coll' assoggettarla alle prove, e col proporre a' giovani studenti i molti errori da'quali era stata in diversi tempi attaccata.

Le perniciose massime del probabilismo erano divenute in quella diogesi la norma e la regola secondo la quale i ministri del santuario governavano le proprie e le altrui coscienze. Ogni altra dottrina o era ignorata, o rigettata con disprezzo. Anche da questa zizzania purgò quel prudente prelato il mistico campo

[1] Giovanni Giacomo Scarfantoni autore dell' opera intitolata *Animadversiones ad Lucubrationes Canonicales Francisci Ceccoperii de Canonicorum precedentia* etc.

alla sua cura affidato col proporre per lo studio della morale le opere uscite di fresco alla luce del padre Concina. Egli ebbe la consolazione di vedere ben presto in questa scienza l'uniformità della dottrina nel suo clero. Ma questa consolazione fu amareggiata dalle fierissime persecuzioni, che i difensori ostinati del probabilismo suscitarono contro di lui e del suo seminario, diffamandolo per la città e per la Toscana tutta colle più nere calunnie, e colle satire più sanguinose ch' ebbero l' audacia di pubblicare clandestinamente colle stampe. Il nome di concinista impiegavasi allora per denotare un rigorista ed un fariseo, e con questo mezzo si screditavano i preti più morigerati e più culti. Fu tale il rumore che ne fu fatto per parte dei nemici della sana dottrina, che il Governo non potendo più oltre dissimulare un tal disordine, fu costretto ad esiliare dalla diogesi, ed anche dalla Toscana i capi del sedizioso tumulto. Restituita con questo mezzo la calma a quella diogesi, la buona dottrina gode di un pacifico possesso, e quel vescovo colla pazienza e colla prudente condotta si trova a vedere il frutto de' suoi travagli.

Monsignor Giuseppe Ippoliti secondò a maraviglia il piano che gli aveva disegnato il suo antecessore, ed era per condurlo al suo compimento se la morte non lo avesse rapito dopo pochi anni del suo passaggio dalla cattedra vescovile di Cortona a quella della sua patria. Allora fu che cominciarono per opera sua a girare tra le mani degli ecclesiastici i libri de' Porto-Realisti. L'Arnaldo, il Nicole, il Duguet, il Gourlin, il Quesnello non furono più per la diogesi di Pistoja nomi incogniti, nè le loro opere straniere a quel clero. Il padre Liborio Venerosi era stato il primo a farle

conoscere e gustare all' Ippoliti nel tempo che dimorò con lui nell' Oratorio de' PP. di San Filippo di quella città.

Le Opere peraltro di questi grandi uomini non diventarono il pascolo comune di tutto il clero ed il modello di tutte le pubbliche istruzioni se non sotto monsignor Scipione de' Ricci immediato successore dell' Ippoliti. Le imprese e le vicende strepitose di questo prelato son troppo note per doverle qui rammentare. Il suo sinodo diogesano supplisce abondantemente a quanto si potrebbe dire intorno agli studii ed alla disciplina ecclesiastica, che formano i due oggetti intorno a' quali si è occupato istancabilmente pel corso di sette anni continui.

Le diogesi di Chiusi e di Colle vanno anch' esse cangiando di aspetto, e ci mostrano le migliori speranze mediante lo zelo de' respettivi prelati. Qualche altro raggio di luce scorgesi balenare anche in altre diogesi, foriero di serenità.

Queste sono le spighe di buon grano, che in una generale sterilità sono cresciute in questa porzione del mistico campo di Gesù Cristo. Ma la zizania seminataci dall' uomo nemico, che ha profittato del sonno in cui si erano per tanto tempo giaciuti molti de' suoi custodi, ha minacciato di soffogarle prima che giungano alla perfetta loro maturità.

In questi ultimi tempi si vedono raddoppiati gli sforzi per l' una e per l' altra parte.

La versione nel toscano linguaggio dell' Istoria ecclesiastica di Racine; quella delle Riflessioni Morali del nuovo Testamento del P. Quesnello; il Catechismo di Gourlin; le Opere del Mesenguy; i Diritti de' preti del second' ordine; diversi opuscoli interessanti la Religio-

ne; altre operette sopra diversi punti di disciplina e di giurisdizione, e finalmente gli Annali Ecclesiastici di Firenze, sono tutte opere uscite nel corso di pochi anni da' torchi della Toscana.

Non era presumibile che tanti simultanei tentativi in favore della buona dottrina potessero farsi senza incontrare una proporzionata resistenza per parte di quelli che hanno il più vivo interesse per opporvisi. Infatti ecco inondata la Toscana di un grandissimo numero di libri stampati in paesi esteri per sostenere i pregiudizi italiani. Agli Annali Ecclesiastici di Firenze si contrappone il Giornale Romano; si scrive pro e contra; le risposte sono continue, e le ragioni allegate non sono nuove. Il partito spesse volte non potendosi sostenere colla forza della ragione ricorre alle ingiurie, alla frode, alla mala fede.

In questo stato di cose sembra che il clero secolare e regolare della Toscana si possa dividere in quattro classi.

Alcuni sarebbero in grado di ravvisare la verità. Ma sono così freddi, ed indifferenti per essa che non vogliono risicare la minima cosa per sostenerla, e sono pronti anche a tradirla quando si trovino nella necessità di scoprirsi. Costoro ingrossano con un sì fatto contegno il numero de' suoi avversarii, paventando sopra di ogni altra cosa il sospetto di giansenismo, che è la maschera la quale da qualche tempo si costuma in Toscana di mettere sul viso di tutti quelli che si vogliono screditare.

Piccolo similmente è il numero di quelli che a visiera calata sostengono in tutte le occasioni, e con tutto l'impegno la verità perseguitata dalla turba de' fanatici, e degl' ignoranti. Ma la malizia ha saputo trovare

il mezzo di screditargli coll' odioso nome di novatori e di eretici, in guisa che la verità più patente in bocca loro è creduta errore.

Moltissimi poi sono quelli tra il clero secolare e regolare, i quali avendo abbracciato questo stato per trovare da vivere, sono nella disposizione di sacrificare tutto a questo oggetto; non si imbarazzano nè di dottrina, nè di morale, perchè in fondo non si interessano in nulla; il sì ed il no sono indifferenti per loro; si accomodano di leggieri a diversi genii e partiti secondo la diversità delle circostanze. Tirano partito dall' errore ugualmente che dalla verità.

Il numero poi incomparabilmente maggiore è composto de' fanatici, i quali imbevuti nelle scuole di cattivi principii, e riscaldati dalle moderne contestazioni, da per tutto altro non veggiono che giansenismo e giansenisti. Incapaci di ascoltare ciò che potrebbe loro aprir gli occhi, riguardano con orrore quei libri de'quali si possono credere autori i pretesi giansenisti. Adoprano tutti i mezzi per diffamarli, gli tolgono dalle mani di coloro che gradirebbero di essere istruiti, e sostituiscono i libri contrarii, de' quali si va in cerca colla maggiore avidità per indisporre il popolo contro i più savi ed utili provvedimenti. Il tribunal della penitenza e la parola di Dio annunziata da' pergami si fa servire talvolta allo sfogo delle private passioni. Si seminano discordie nelle famiglie tra genitori e figli, tra fratelli e fratelli. Ed in facendo ciò alcuni si credono di fare a Dio un sagrifizio accetto.

In mezzo a queste contradizioni, i vescovi cosa pensano? Che temperamenti prendono per sostenere la verità di cui sono essi per divina disposizione i principali depositari e difensori?

La storia dell' assemblea, gli atti autentici della medesima, le memorie giustificative de' loro sentimenti ne fanno una indubitata testimonianza.

Il popolo in mezzo a queste contestazioni e disparità di opinioni, si appiglia al sentimento del maggior numero. Male istruito ed incapace per se medesimo di un raziocinio valevole a discernere la verità, il maggior numero è per lui in luogo di ragione. L' uso, inveterato di esempio, di uomini accreditati formano per lui un' apologia incontrastabile.

Quelli che vogliono passare per spirituali, e la scienza de' quali si limita all' ascetismo, affermano che nella dottrina bisogna essere co' più, e ne' costumi co' meno. La massima non può essere più erronea in quanto alla prima parte. Fa duopo distinguere tra verità e verità. Se si tratta delle verità principali della fede, necessarie a sapersi indistintamente da tutti per l' acquisto della salute eterna, in un paese dove si professa la Religione cattolica la massima sopraccennata è vera; ed in ciò non si dà nè il maggiore, nè il minor numero, perchè in questo genere di verità tutti debbono essere conformi se vogliono essere cattolici. Ma trattandosi di verità oscurate per la calamità de' tempi e per la malizia degli uomini, le quali sono ignorate dalla maggior parte non senza grave pregiudizio dell' anima, ma senza manifesta offesa della fede implicita, la massima suddetta è falsissima, ed il seguitarla sarebbe l' istesso che andare incontro ciecamente all' errore.

Dopo avere abbozzato il quadro degli studii, passiamo a delineare quello della disciplina ecclesiastica.

PUNTI DISCIPLINARI.

Il clero secolare[1] è assai numeroso nella Toscana. I così detti benefizi semplici danno alla Chiesa moltissimi ministri senz' alcun obbligo di servirla. Il titolo di patrimonio aggiunto a quello di benefizio dal Concilio di Trento nel solo caso della necessità ed utilità della Chiesa, è molto in uso spezialmente in alcune diogesi, nelle quali è difficile la provvista per un cherico di un benefizio.

Le ufiziature, i sussidii caritativi venivano in aiuto del titolo per formare l' intero compimento della congrua, che pelle diverse diogesi della Toscana è limitata a 24, a 30, a 36, e non oltrepassa i 50 scudi.

Tra tutti questi titoli ci ha il suo luogo anche quello della servitù prestata ad una chiesa, per cui l' inserviente dopo un determinato numero di anni acquista il privilegio di essere promosso senz' altro titolo a' sacri ordini. Il solo clero della Metropolitana fiorentina dà a quella diogesi più di cento sacerdoti nello spazio di dieci anni.

Moltissimi benefizi tanto semplici che corali erano affetti alle regole della cancelleria Romana, e molti altri sono di patronato privato.

Le collegiate che sono sparse tanto per le città che per le terre grosse, mantengono un numero non indif-

[1] Sacerdoti secolari nel 1784. 7957
Cherici . . . . 2581 *

* Qui gl' inconvenienti sono rimasti perchè il Clero Secolare si è mantenuto in quel numero ed è anzi in aumento. Nel 1851 era in totale di numero 10,350 individui. *Statistica del Granducato*, tomo 3, pag. 67. (*Nota degli Editori.*)

ferente di ecclesiastici senz'altro obbligo che d'intervenire al coro.

Tra gli stabilimenti pel clero eracene uno particolare nella Toscana consistente in alcune congregazioni di sacerdoti secolari erranti, i quali andando di chiesa in chiesa a cantar messe e vespri, a forma degli obblighi annessi a' patrimonii lasciati loro dai pii fondatori, percepivano mensualmente una convenevole somma di danaro.

Questo stabilimento, che trovavasi singolarmente nelle città di Firenze e di Pistoia, dava la sussistenza ad un numero grande di sacerdoti, che ad eccezione di alcuni, i quali per costituzione dovevano esser parochi, non esercitavano altro ministero ecclesiastico.

Le limosine manuali per la celebrazione della santa Messa, molto copiose in alcune città della Toscana, mantengono moltissimi sacerdoti sì nazionali che esteri. La frequenza delle feste in onore de' Santi, i mortorii, i funerali, i suffragi in generale per l'anime de' defunti hanno introdotto l'uso d'accrescere la limosina per aver più facilmente un maggior numero di sacerdoti celebranti.

Se noi ci ponghiamo a considerare la distribuzione di un clero sì numeroso, vedremo che questa non è proporzionata in modo alcuno al bisogno de' respettivi luoghi. Mentre le città abbondano di sacerdoti, le campagne penuriano. Le parrocchie sono numerose dentro le città, e molto scarse nella campagna. I circondarii delle medesime, il numero delle anime non è distribuito con proporzione. L'istesso si debbe dire delle entrate. Nel tempo che alcune eccedevano la congrua necessaria per l'onesto sostentamento del parroco, altre n'erano in gran parte mancanti. Il pagamento

delle decime dovevasi senz'alcuna distinzione tanto alle chiese povere che alle ricche.

Le parrocchie di libera collazione erano di ordinario le più abbandonate. Quelle di padronato di popolo non si solevano conferire dal popolo senza un qualche sussurro, senza monopolii e sospetti di simonía.

I privati dispongono di quelle di loro collazione o in favore di uno della propria famiglia, che colla veduta di questa provvista s'inizia di buon'ora nello stato ecclesiastico, o in favore di un sacerdote che si vuole ricompensare pel servizio prestato alla casa del patrono.

Le chiese parrocchiali erano le meno frequentate, e si lasciavano per lo più in abbandono per concorrere a quelle de' Regolari, dove la frequenza delle feste, la moltiplicità delle funzioni, ed il comodo di molti confessori attiravano la maggior parte del popolo.

Le chiese suburbane erano soggette all'istessa sorte. I contadini che non amano molto di cumulare nella stessa persona il carattere di paroco e di confessore, trovano nelle città un mezzo assai facile di secondare la propria libertà nella scelta del confessore, e nel tempo stesso di sodisfare la loro devota curiosità nell'intervenire alle feste, che con molta pompa frequentemente ci si sogliono celebrare.

Moltissime erano le confraternite de' secolari stabilite nelle città. Ogni ceto, ogni professione aveva la sua particolare.

Non era facile il ritrovare uno che non fosse ascritto ad alcuna; anzi era ben difficile che uno non fosse ascritto a più nel tempo stesso. Nei loro respettivi oratorii, spezialmente nelle solennità, si celebrava il Sacrifizio, si amministravano i sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, e si recitavano i divini uffizi. In al-

cune di queste si facevano le adunanze notturne nelle vigilie delle solennità ed altre feste.

Gli oratorii privati, soprattutto dentro le case dei nobili, sono in grandissimo numero. I due soli indulti accordati da Clemente IX e Clemente XII alle loro famiglie e discendenti per linea mascolina e femminina in perpetuo senza eccettuazione di persone e di giorni, si sono dilatati per intere città. Se a questi si aggiungano quelli che si ottengono continuamente da Roma, per mezzo di una tassa determinata, e colla sola condizione che il postulante si tratti *more nobilium*, esistono dentro le città tanti oratorii, quante sono le case dei facoltosi e de' nobili, la maggior parte de' quali ci fa celebrare almeno ne' dì festivi il Sacrifizio, ed alcuni de' più distinti, stipendiano un cappellano a questo effetto.

Il Clero regolare in proporzione è numeroso.[1] I monaci inferiori assai nel numero a' mendicanti, sono per lo più di una estrazione civile, i quali lasciano la proprietà di uno scarso patrimonio, per avere soltanto l'uso di uno più ricco.

I mendicanti, ed in modo speciale i non possidenti, sono generalmente di una nascita più oscura, i quali lasciano una povertà reale per abbracciarne una meramente spirituale.

Tanto gli uni che gli altri contenevano molti individui esteri per riempire il vuoto che ci lasciavano i

[1]

Sacerdoti regolari nel 1784	2433
Laici	1627 *
Conventi esistenti	213

* Questo è alcun poco diminuito. *La Statistica* citata porta il totale dei Regolari nel 1851 a 3076. (*Nota degli Editori.*)

nazionali ne' vasti loro conventi. I superiori ed i lettori spesse volte erano esteri, e de' paesi limitrofi alla Toscana. Le famiglie si mutavano ad arbitrio del Generale parimente forestiero.

I mendicanti non possidenti mantengono un numero considerabile di laici destinati a scorrere la campagna nel tempo delle raccolte, affine di provvedere a' bisogni delle loro numerose famiglie occupate nel raccomandare a Dio i loro benefattori.

Si erano essi associata una truppa numerosissima di secolari dell'uno e dell'altro sesso, detti volgarmente terziari, i quali col pagare nell'entratura una tassa, e col portare in dosso una tessera dell'ordine, contraevano una parentela spirituale in vigor della quale partecipavano de' tesori immensi delle indulgenze accordate a quell'ordine, de' suffragi che si facevano nella comunità, e della sepoltura dentro la chiesa. Ed in correspettività di tanti privilegi si facevano nelle chiese de' Regolari i mortorii, i funerali, gli anniversarii lasciati per disposizione testamentaria da' devoti terziari. Le famiglie più rispettabili avevano la sepoltura gentilizia nelle chiese de' Regolari.

I santi de' Regolari, i prodigi che si leggono nelle loro vite attirano presso i loro altari innumerabili devoti, i quali o per la speranza di ottenere delle grazie, o per la fede di averle ottenute, arricchiscono di offerte le sacre Immagini, e riguardano con occhio benigno i loro confratelli, che militano ancora sopra la terra. È perciò cosa comune il vedere sopra gli altari delle chiese de' Regolari un' Immagine sopra l'altra de' Santi diversi, e più Immagini della Santa Vergine sotto diversi titoli, alcune più ricche, ed altre più povere di ornamenti e di voti.

Ogni loro chiesa ha qualche Immagine privilegiata, che si tiene coperta qualche volta con più mantellini, e che non si mostra al popolo se non di rado, ed in qualche pubblica calamità, nella quale occasione sono assai copiose le offerte de' devoti, che in gran folla vi accorrono.

I Monasterii delle sacre Vergini non sono nè minori di numero, nè meno popolati de' conventi de' Regolari.[1] Dieci di claustrali se ne trovavano nella sola città di Prato, che racchiude poco più di ottomila abitanti. Questo è bastante per dare un' idea generale del numero de' Monasterii di monache.

L'educazione delle zittelle di nascita civile era affidata intieramente alle monache claustrali. Ed era una rarità che una zittella non avesse passato i 6 e gli 8 anni nel chiostro prima di monacarsi, lo che seguiva sempre all' età di 16 anni.

L'annua entrata di questi Monasterii in tutto il Granducato ascende alla rispettabile somma di circa a 400,000 scudi.

La dote che doveva pagarsi per le monacande corali era di una somma cospicua, da cui non andavano esenti proporzionatamente anche le inservienti.

La vestizione, la professione, e per alcuni istituti la velazione, accompagnate sempre da feste, dallo stre-

[1] Monache nel 1784 . . . . 7670 *
Conventi esistenti 136
Compresovi numero 84 Conservatorii che attualmente sussistono.

* Anco di queste il numero è sensibilmente diminuito. Erano per la ricordata Statistica nel 1851 n. 3918. È noto però che attualmente si fa ogni sforzo per accrescerlo. *(Nota degli Editori.)*

pito, dalla pompa e da una specie di trionfo, erano funzioni che costavano assai care a' parenti delle candidate.

Nelle loro chiese, fuori delle pubbliche istruzioni, si fanno tutte le funzioni delle parrocchie, particolarmente nella ricorrenza delle solennità, senza alcuna dipendenza dal paroco, nel distretto del quale sono situati i conventi. I respettivi confessori sono i loro parochi. Molti di questi erano Regolari di quell' Ordine professato dalle monache. Il governo spirituale e temporale del Monastero dipendeva totalmente dal superiore *pro tempore* dell' ordine respettivo.

Quei Monasterii che non erano soggetti a' Regolari, avevano per lo più un sacerdote costituito in dignità, ed eletto dal vescovo che soprintendeva allo spirituale, fuori della confessione, ed anche al temporale prima che a quest' ultimo fossero dal governo deputati gli operai secolari.

Per una parte la potestà dei vescovi aveva molto sofferto nell' esercizio de' suoi originari diritti, spezialmente in ciò che riguarda la cognizione ed il giudizio delle cause appartenenti alla conservazione della fede ortodossa e della ecclesiastica disciplina, e la collazione de' benefizi tanto semplici che curati, i quali a tenore delle regole della cancelleria, erano stati per la maggior parte devoluti insensibilmente alla Dateria romana.

Per l'altra parte i privilegi del fôro avevano oltrepassato i giusti confini, in guisa che nelle cause meramente civili, il cherico tirava il laico al fôro ecclesiastico. La inquisizione e la condanna di ogni genere di delitto ne' cherici era divenuta di privativa competenza delle curie vescovili. Ivi si procedeva contro

de' cherici, non solo refrattari a' canoni della chiesa, ma perturbatori ancora della pubblica quiete e del buon ordine della civil società.

Eravi un promotor fiscale; ci erano carceri ed esecutori a parte. Le pene talvolta erano puramente temporali, e consistenti in multe pecuniarie, in sequestri reali e personali. Tutte le cause beneficiarie, tutte le matrimoniali intorno alla validità degli sponsali, loro scioglimento, divorzio, ec. erano discusse e decise nelle curie vescovili.

In questa guisa, confondendosi le due potestà spirituale e temporale, o per dir meglio riunendosi insieme nella gerarchia ecclesiastica, contro l'uso ed esempio costante de' primi e più felici tempi della Chiesa, si era venuto a stabilire a poco alla volta uno Stato per dir così separato dentro lo Stato medesimo.

Ecco presso a poco delineato il prospetto in generale degli studi e della disciplina ecclesiastica nella Toscana, prima che dal Governo fossero presi gli opportuni provvedimenti sopra gli articoli principali, che sono stati di sopra accennati.

PROVVEDIMENTI INTORNO AI PRETI SECOLARI.

Per ciò che riguarda gli studi, il mezzo più facile, e nel tempo stesso più efficace per viepiù promuoverli e migliorarli, è quello di renderli necessari. E questo appunto è ciò, che dal Governo è stato fatto per mezzo di alcune lettere circolari indirizzate agli Ordinari, che hanno giurisdizione nel granducato.

Per primo fondamento fu stabilito e comandato che si facesse il concorso avanti all'Ordinario per tutte le

chiese parrocchiali, comprese ancora quelle de' Regolari e di qualunque altro padronato ecclesiastico.[1]

In quest'ordine furono dipoi compresi anche tutti i canonicati, e dignità di cattedrali e collegiate, che sono di nomina regia, o di magistrati, università e luoghi pii.[2]

E siccome, trattandosi delle chiese curate, è della massima importanza che sieno affidate a soggetti di sperimentata abilità, fu ordinato che fossero conferite a quelli tra' concorrenti, che fossero ritrovati più meritevoli nell' esame.[3]

Riguardo alle parrocchie di padronato privato, eccettuate dalla legge del concorso, fu notificato a' vescovi, che si opponessero con tutto il vigore nel caso che non fossero presentati soggetti abili e di probità.[4]

Per maggiormente assicurarsi del profitto nello studio e de' costumi della gioventù ecclesiastica, fu un suggerimento del Sovrano a' vescovi lo stabilimento delle accademie destinate a ricevere i cherici, che sono più prossimi al sacerdozio, e che debbono attendere allo studio delle scienze sacre. In conformità di questo utilissimo suggerimento nel corso di pochi anni si sono vedute sorgere queste accademie ecclesiastiche in Pistoia, in Siena, in Livorno, in Pisa, in Arezzo; e gli ottimi parochi che si sono in esse formati giustificano pienamente una sì fatta istituzione, e fanno concepire le più belle e le più fondate speranze del perfetto ristabilimento della dottrina, non meno che della ecclesiastica disciplina.

[1] Lett. Circ. de' 7 gennaio 1780.
[2] Lett. Circ. de' 2 marzo 1782.
[3] Lett. Circ. de' 13 luglio 1782.
[4] Lett. Circ. de' 16 gennaio 1782.

Le principali regole intorno alla morigeratezza ed esemplarità del clero furono raccomandate per l'esatta osservanza allo zelo de' vescovi in una circolare compresa in 31 articoli.[1]

Affinchè poi tutte queste savissime provvidenze conseguissero più facilmente il bramato effetto, ed in progresso di tempo non cadessero nell'oblio, com'è proprio di tutte le umane cose anche le più sante e le più religiose, fu insinuato agli Ordinari, a forma delle costituzioni conciliari, che tenessero almeno ogni due anni il sinodo diogesano per conservare la purità della dottrina e la santità della disciplina ecclesiastica.[2]

Dopo avere provveduto co' più efficaci mezzi alla scelta de' migliori soggetti pel governo spirituale delle parrocchie, bisognava anche provvedere all'onesto sostentamento de' medesimi, giacchè l'esperienza ci fa vedere che la miseria avvilisce la dignità del ministero ecclesiastico, obbligando i sacerdoti a ricorrere a de' mezzi indecenti al loro stato, e distraendoli dall'adempimento de' più importanti doveri ed anche dallo studio, per provvedere in altro modo alla propria sussistenza. Anche per questa parte sono state prese dal Governo le più efficaci misure.

Primieramente fu ingiunto a' vescovi, che partecipassero a' patroni privati delle parrocchie mancanti di congrua di supplirvi, e non potendo, di renunziare tal loro diritto a quelle famiglie più ricche, che ne potessero sostenere il peso.[3]

Fu inoltre notificato esser sovrana intenzione che fossero provviste diverse parrocchie di dipendenza e

[1] Lett. Circ. de' 20 gennaio 1780.
[2] Lett. Circ. de' 2 agosto 1785
[3] Lett. Circ. de' 13 luglio 1782.

padronato ecclesiastico, o di luoghi pii mancanti di congrua, o provviste di una misera sussistenza, incapace di somministrare un decente assegnamento a' parochi.[1]

Fu suggerito agli Ordinari che proponessero a favore delle parrocchie più povere l'unione de' benefizi semplici o curati, e la traslazione degli obblighi annessi a' medesimi.[2]

Tra gli assegnamenti da farsi a' ministri del santuario, per la decente loro sussistenza, fu proposto di distribuire a' medesimi le limosine delle messe manuali, affinchè non fossero costretti a mendicarle con disonore del loro carattere e con pregiudizio del pubblico servizio nel doversi allontanare dalle respettive parrocchie ed impieghi.[3]

Per sollievo de' parochi fu comandato che in avvenire non pagassero alcuna tassa a' vescovi forestieri, loro curie e ministri a titolo di cattedratico, seminari ec.

L'abolizione della tassa degli spogli vacanti, quindenni, o di qualunque altra che si pagava dagli ecclesiastici tanto regolari che secolari, o da qualunque altra persona, o luogo pio a Roma, ebbe il medesimo oggetto.[4]

Furono similmente abolite le pensioni di qualunque sorta sopra i benefizi curati, a riserva del supplemento degli alimenti necessari del patrono, nel caso che faccia constare della sua vera miseria.[5]

[1] Lett. Circ. del 1 gennaio 1784.

[2] Lett. Circ. de' 7 gennaio 1780.

[3] Lett. Circ. de' 7 gennaio 1780, in conformità di altre due Circ. 8 agosto 1775, e 15 gennaio 1778.

[4] Lett. Circ. de' 15 giugno 1782.

[5] Lett. Circ. de' 16 novembre 1776.

L'amovibilità di alcuni parochi dava luogo a frequenti litigi in materia di giurisdizione, o ad una servile dipendenza, e quasi sempre ad un poco attaccamento alla parrocchia, che si era pronti a lasciare alla prima occasione che si fosse presentata di conseguirne un'altra più pingue, e di cui il rettore fosse inamovibile. Onde fu comandato che tutti i parochi, che dipendevano da comunità e luoghi pii, fossero resi inamovibili.[1]

In correspettività di tante efficaci provvidenze per l'onesto sostentamento de' parochi, fu inibita la percezione della decima a tutti quelli, che sono provvisti della congrua, conservando nel possesso i rettori attuali, finchè vivono, o ritengono la chiesa, senza per altro ingerirsi nell'esazione della suddetta, di cui furono incaricati i giusdicenti, come anche di fissare una volta per sempre il prezzo de' generi che solevano esigersi, e repartirgli a proporzione delle famiglie. Siccome ancora fu proibito a' parochi di esigere altri loro diritti da' miserabili.[2]

Fu inculcato l'obbligo della residenza, escluso qualunque motivo di concorrere ad altre chiese per uffizi, feste ec.[3]

Furono incombensati i vescovi di ricordare loro l'obbligo indispensabile di celebrare nelle domeniche e feste di precetto, in ora comoda al popolo, la santa messa, colla spiegazione del Vangelo; e nel giorno le altre funzioni di vespro ec., col catechismo per i ragazzi e per gli adulti, senza dispensarsene per cagione di feste, tornate ed altre ragioni.[4]

[1] Lett. Circ. del 1 gennaio 1784.
[2] Lett. Circ. de' 4 febbraio 1783.
[3] Lett. Circ. de' 7 gennaio 1780.
[4] Lett. Circ. de' 28 marzo 1785.

Fu ancora rimediato all'abuso, che si era introdotto, di profittare delle rendite della chiesa senza prestare alla medesima alcun servizio, per mezzo di un ordine con cui fu disposto, che i benefizi semplici di collazione ecclesiastica e di nomina regia non dovessero conferirsi che a persone, le quali abbiano servito e servano attualmente alla chiesa, e sieno in disposizioni e circostanze di far gli studi per abilitarsi a servirla; nè mai a persone, che sieno per goderne come di rendite patrimoniali, ed usurparle col sólo uso dell'abito clericale. Fu pertanto ingiunto a' vescovi di obbligare ad un proporzionato effettivo servizio tutti i nuovi benefiziati semplici, con facoltà di sospendere le rendite a quelli che godendo di benefizi di collazione ecclesiastica mancassero a' loro doveri, e di domandare simile sospensione per quelli di nomina regia o padronato privato.[1]

Fu disposto che i canonici fuori delle città dovessero dipendere dalla prima dignità, a cui doveva essere annesso il peso della cura, e dovessero cooperare al servizio spirituale alle scuole ec.[2] Ed ecco resi utili anche i canonici, che fino ad ora non avevano altro peso che quello del coro.

Fu ancora ingiunto che si provvedesse alla sussistenza di quegli ecclesiastici, che per malattia, o per altre ragioni, fossero ridotti alla necessità di questuare, e terminare la vita negli Spedali.[3]

Lo stabilimento de' patrimonii ecclesiastici ebbe per principale scopo di facilitare i mezzi per provvedere ai bisogni reali de' ministri del Santuario, e semplicizzare l'amministrazione de' beni della Chiesa.

[1] Motup. de' 28 luglio 1785.
[2] Lett. Circ. de' 14 aprile 1787.
[3] Lett. Circ. de' 7 gennaio 1780.

Dovevasi ancora porre qualche freno alle troppo numerose ordinazioni. Quando il numero degli ecclesiastici sovrabbonda al bisogno del pubblico servizio, o non è proporzionato alle provviste che ci sono pel loro onesto sostentamento, ne accade necessariamente che il superfluo di essi o dee ridursi in miseria, o debbe essere costretto, come di fatti interviene, a deviare dagli obblighi di sua vocazione, con poca edificazione de' fedeli, e notabil danno della ecclesiastica disciplina. Perciò furono avvertiti i vescovi di non ordinare a patrimonio senza assicurarsi delle qualità e circostanze economiche della famiglia dell' ordinando, e se realmente ci concorra l' utilità e necessità della Chiesa, a forma del disposto dal Tridentino, e finalmente se divenuto sacerdote possa ridursi a mendicare le limosine della messa.[1]

Fu inibito di accordare il regio *Exequatur* alle dispense di Roma per lo scioglimento degl' impedimenti canonici, per l' abilitazione delle persone ad essere ammesse nel clero, pel conseguimento de' benefizii, per la promozione agli ordini sacri o alle chiese curate, o per difetto di età e fuori de' termini prescritti da' canoni, per le coadiutorie e renunzie a favore di persona certa, senza prima chiederne la permissione, la quale sarebbe accordata ogni qualvolta si verificasse l' utilità ec.[2]

In aumento di quanto sopra fu proibito di dar corso alle suppliche che fossero presentate per chiedere a Roma il breve di essere ordinati a sacerdozio *extra tempora.*[3]

[1] Lett. Circ. de' 21 aprile 1773, e 15 gennaio 1778.

[2] Lett. Circ. ottobre 1777.

[3] Lett. della Segreteria di Stato de' 7 ottobre 1783, e rescritto de' 2 febbraio 1787.

Lo stato attuale de' regolari interessò ugualmente le premure del Governo.

PROVVEDIMENTI INTORNO AI REGOLARI.

Fu fatto sapere agli Ordinarii che l' esenzioni pretese abusivamente da' Regolari non dovevano aver più vigore nel Granducato; ma che i medesimi dovevano in avvenire cooperare in aiuto del clero secolare all' assistenza spirituale del popolo; e che gli Ordinarii dovevano esercitare sopra di essi tutta quella giurisdizione ordinaria che loro si compete sopra le altre chiese, e sopra tutti gli altri ecclesiastici delle respettive diogesi.[1]

Quindi furono essi incaricati di visitare le chiese de' Regolari, assicurarsi della sodisfazione degli obblighi, permettere, moderare, e riformare le processioni e le feste, presciegliere ed approvare i sacri oratori nelle loro chiese; obbligare i religiosi ad aiutare i parochi nell' assistenza agl' infermi, nella istruzione del popolo, nell' amministrazione de' Sacramenti ec., e soprintendere a' loro studi, avvertendo che nelle loro scuole s' insegni la buona dottrina, e s' impediscano le fazioni.

Per le mancanze de' Regolari ne' ministeri ecclesiastici, e nella loro condotta fuori del chiostro possono e debbono i vescovi ammonirli e correggerli, e prendere quelle risoluzioni alle quali possono procedere contro gli altri ecclesiastici, e rimuoverli ancora per giuste cause delle loro diogesi, senza dipendenza ed intelligenza co' superiori de' medesimi, indirizzando senz'altro l' ordine al superiore claustrale.

[1] Lett. Circ. de' 10 luglio 1782.

Per i conventi, o monasteri compresi nella porzione di diogesi de' vescovi esteri, debbono i religiosi dipendere da' vicari foranei stabiliti nel granducato.[1]

In quanto a' superiori regolari, furono incaricati della più esatta vigilanza per fare osservare la disciplina claustrale, e viepiù promuovere lo studio, con avvertirli che sarebbero responsabili de' disordini che accadessero, se avendogli saputi gli avessero dissimulati o sofferti, e con promessa dell' assistenza del braccio secolare, in caso di qualche disobbedienza ne' loro sottoposti.[2]

Fu vietato a tutti i Regolari l'accesso dentro a' conservatorii ed alle grate per parlare alle oblate, all'educande, o altra convittrice, qualora non sieno fratelli, o zii paterni.[3]

I privilegi, le prerogative, i gradi e le onorificenze accordate da' generali a' loro religiosi, non eccettuati i superiori di qualunque altra potestà ecclesiastica, furono dichiarate del tutto inefficaci qualora non sieno confermate dal regio *Exequatur*.[4]

In aumento e dichiarazione della suddetta circolare fu approvato che le pubbliche letture de' seminarii, università ed altre pubbliche cattedre esercitate da' Regolari, fuori del chiostro, sieno considerate come se fossero esercitate in religione, all' effetto di conseguire i gradi, a' quali secondo le loro costituzioni portano le letture ne' loro conventi.[5]

[1] Lett. Circ. de' 10 luglio 1782.
[2] Lett. Circ. dell' 8 gennaio 1780.
[3] Lett. Circ. de' 5 aprile 1786.
[4] Lett. Circ. de' 26 settembre 1784.
[5] Lett. Circ. de' 16 giugno 1785.

I religiosi forestieri furono esclusi non solo dal governo di primi superiori, ma ancora di secondi, come sottopriori, e sottoguardiani.[1] E precedentemente era stato ordinato che, eccettuati i veri mendicanti, e quelli che servono alle scuole ed agli spedali, non fossero ammessi forestieri nelle case religiose di Toscana[2] nè tampoco fosse loro permessa la predicazione.[3]

Si accorda l' ammissione di qualche forestiero per servizio del pubblico in qualche necessità, come anche de' giovani studenti esteri.[4]

Fu altresì inibito a' provinciali esteri la visita nei conventi del granducato.

La grazia della nazionalità non si può proporre se non per soggetti di un merito singolare, o per servizio spirituale prestato in Toscana.[5]

Sono aboliti i romiti, ad eccezione di quelli, che prestano servizio alla parrocchia, o a qualche altra chiesa, e sono utili al pubblico per qualche professione che esercitano, a condizione che vestano l' abito di cherico secolare, e non ritraggano il loro campamento dalla questua.[6]

La vestizione dell' abito religioso in qualunque ordine regolare ove si faccia professione, fu fissata alla età di 18 anni compiti, e la professione a' 24.

I sudditi toscani che vestissero l' abito religioso in conventi fuori del granducato, sono riguardati come forestieri, ed esclusi dalla figliolanza de' conventi, dalla

[1] Lett. Circ. de' 31 giugno 1781.
[2] Lett. Circ. de' 17 gennaio 1781.
[3] Lett. Circ. a' giusdicenti, de' 27 aprile 1785.
[4] Lett. della Segreteria di Stato, de' 28 febbraio 1782.
[5] Rescritto de' 16 giugno 1785.
[6] Lettera della Segreteria di Stato, de' 4 novembre 1776.

nazionalità e da tutti gl' impieghi del loro ordine in Toscana.[1]

Negli ordini regolari che danno la figliolanza, gl'individui debbono essere promossi agli ordini sacri da quel vescovo, nella diogesi del quale è situato il convento, di cui avranno conseguito la figliolanza, che non possono ritenere in più conventi. In quelle religioni che non danno figliolanza, debbono presentarsi per essere promossi a' vescovi, nella diogesi de' quali è posto il convento della loro vestizione. Quando l'Ordinario o non avesse facoltà, o risedesse in Stato estero, debbono i respettivi superiori spedire le dimissorie per l'Ordinario più vicino residente nello Stato. Quelli trai Regolari, che fossero ordinati contro il disposto di questa legge, vengono considerati come esteri, decadono dalla figliolanza de' conventi del granducato, nè possono ottenere nè esercitare alcuna carica. Quelli che fossero per ordinarsi in seguito, o che già fossero ordinati a sacerdozio per la celebrazione della messa ed amministrazione de' Sagramenti in una diogesi diversa da quella dove sono stati ordinati, debbono ottenere il *Celebret* dall' Ordinario del luogo, o da' vicari foranei se i vescovi risederanno fuori di Stato, e non può accordarsi senza la testimoniale del vescovo o del vicario foraneo di quella diogesi da cui saranno partiti, e questa talvolta potranno concederla per quel tempo che piacerà agli Ordinari conforme si pratica cogli ecclesiastici secolari, forestieri ed extradiogesani.[2]

Restò abolito il traffico indecente che si faceva da diverse congregazioni ed ordini regolari mediante l'esa-

[1] Motup. de' 4 maggio 1775.

[2] Lett. Circ. de' 19 giugno 1785.

zione di alcune tasse per formare de' lotti di doti in certi tempi dell'anno; come anche l'esazione di qualunque tassa o in danaro, o in generi per l'indicato oggetto, ancorchè fosse rivestito del titolo d'indulgenza e devozione.[1]

Finalmente fu loro inibito il pagamento fuori di Stato di prestazioni, tasse ec. o qualsivoglia nuova imposizione senza il regio beneplacito.[2]

Diversi utilissimi provvedimenti sono stati presi in diversi tempi intorno alle monache.

PROVVEDIMENTI INTORNO ALLE MONACHE.

Prima di ogni altra cosa ad oggetto di assicurarsi nella miglior maniera possibile della piena libertà, e della vera vocazione delle zittelle allo stato religioso, fu disposto che prima di vestirsi, dovessero star fuori del Monastero sei mesi (tempo che fu quindi protratto fino ad un anno),[3] spirato il qual tempo debbono essere esaminate da alcuni sacerdoti secolari deputati a quest'effetto dal Sovrano, alla presenza del segretario del regio Diritto. Dopo questo esperimento, fu rilasciato agli Ordinari il libero esercizio del loro diritto, di farle esaminare da' Sacerdoti da essi deputati.[4]

La vestizione dell'abito religioso non è permessa se non dopo compiti i 20 anni; e l'accettazione debbe precedere di soli tre mesi la detta età, come anche la professione non può farsi prima dell'età di 30 anni.[5]

[1] Notific. de' 13 ottobre 1784.
[2] Lett. Circ. de' 21 giugno 1779.
[3] Motup. de' 4 maggio 1786.
[4] Motup. de' 4 maggio 1775.
[5] Motup. de' 28 marzo 1785.

Siccome la proroga fino a questa età per la professione religiosa potrebbe, secondo la volontà del testatore, dar luogo alla caducità de' sussidii prima di detta età, in avvenire l'atto della vestizione debbe purificare la condizione del pagamento del sussidio dotale, senza differirlo alla professione.[1]

Le monache tanto corali che servigiali, debbono essere ricevute e mantenute senza pagamento di dote, ed i parenti sono tenuti a pagare una somma determinata a titolo di limosina a quello Spedale, ch'è più prossimo al luogo ov'è situato il Monastero.[2]

Sono anche esenti le monacande da qualunque tassa a titolo di esenzioni, di ufizi, regali, offerte, corredo, mobili e noviziato. Gli Spedali sono obbligati alla restituzione della limosina in tutti quei casi, ne' quali era prima dovuta la restituzione della dote da un Monastero o Conservatorio. Le forestiere non possono essere ricevute come converse, ed in qualità di velate, e debbono pagare agli Spedali il doppio della limosina stabilita.

È proibito in occasione d'ingressi, vestimenti, professioni e sacramenti, l'uso di condurre in giro le monacande in gala, i così detti strascichi, rinfreschi, musiche, ed ogni altra festa, pubblicità e spettacolo tanto in chiesa che al parlatorio e dentro la clausura, senza eccettuare qualunque donativo, benchè volontario ed in generi, al Monastero e monache a titolo di pietanza: come anche i regali sebben spontanei delle monache a' confessori per limosina di messe, per mera largità o per altro motivo. Questa proibizione si estende a

[1] Lett. Circ. de' 30 luglio 1785.
[2] Motup. de' 30 luglio 1783.

tutti quelli, che fossero stati soliti percipere de' regali in occasione di vestimenti, mortorii e professioni, a riserva della limosina stabilita per il sacerdote che celebra la messa cantata.

A' confessori debbe essere determinata dagli Operai di concerto co' vescovi una discreta provvisione non eccedente i 4 scudi il mese; come anche un discreto trattamento quando sia necessario che un confessore abiti presso il Monastero, o vi debba restare per qualche giorno.[1]

Si debbano abolire di mano in mano, quando lo esigono le circostanze, le velazioni ne' Monasteri che non sono della regola di san Benedetto, e in quelli ne' quali si eseguisce, dovrebbe seguire il giorno dopo la professione privatamente, e senza spesa.[2]

Sono aboliti i governatori Ecclesiastici ne' conventi di monache, siccome quelli che non servivano che di aggravio e di spesa, dovendo supplire nelle funzioni sacre o i vescovi, o i confessori, ed in difetto i parochi nel distretto de' quali è situato il convento.

In ciascun Monastero non debbe esserci che un solo Operaio nominato dal Governo, da cui dovrà dipendere l'economico del Monastero medesimo dipendentemente dal segretario del Regio Diritto.[3]

Fu notificato che non dovevano considerarsi come Monasteri di monache, se non quei soli ne' quali si era introdotta la perfetta vita comune. I conventi pertanto ne' quali o per mancanza di entrate, o pel dissenso delle monache non è stata accettata la vita comune, si considerano come Conservatorii.

[1] Lett. Circ. de' 18 dicembre 1784.
[2] Lett. Circ. de' 23 marzo 1784.
[3] Motup. de' 24 agosto 1784.

E ferma stante la clausura personale, sono dispensate dalla regola, restando in libertà di osservare privatamente e spontaneamente quelle prescrizioni che troveranno compatibili col nuovo istituto.[1]

Le religiose de' conventi di vita comune furono inabilitate ad ammettere per serbo, educazione, e per qualunque altro titolo, fanciulle secolari.[2]

In quanto a' nuovi Conservatorii, sono stati prescritti diversi regolamenti i più importanti, i quali si riporteranno succintamente in questo luogo.

I Conservatorii adunque non hanno altra dipendenza dal vescovo, se non in ciò che riguarda l' elezione dei confessori, la chiesa, e le funzioni sacre. In tutto il resto dipendono dal Governo per mezzo del segretario del Regio Diritto, e loro Operai.

I vestimenti debbono essere privati, senza alcuna solennità nè funzione in chiesa. L' abito ha da essere senza velo, nè altra somiglianza con quello delle monache. Non è permessa professione alcuna di voti tanto generali che locali, essendo anche vietata qualunque promessa e giuramento per l' osservanza delle costituzioni, e adempimento de' doveri della Comunità. È accordata la vestizione tanto alle fanciulle, quanto alle vedove. Ed è permessa la recezione delle maritate, che separate da' loro mariti, volessero ritirarcisi come convittrici, pagando una conveniente prestazione. Debbono ricevere le zittelle in educazione e prestarsi, dove le circostanze lo permettono, ad una scuola gratuita per le ragazze del paese, insegnando oltre la dottrina cristiana, leggere, scrivere ed abbaco, colla facoltà di

[1] Lett. Circ. de' 9 gennaio 1786.
[2] Notific. de' 4 maggio 1786.

servirsi oltre alle oblate, anche di maestre secolari da tenersi a convitto.[1] Godono de' sussidii dotali di qualunque luogo pio, o corpo ecclesiastico, che nelle loro fondazioni fossero destinate per maritarsi.[2]

Nè Regolari, nè parochi ponno essere destinati per confessori ordinarii o straordinarii. Gli ecclesiastici direttori, oltre il catechismo da farsi tutte le domeniche non impedite, debbono due o tre volte la settimana nella Quaresima e nell' Avvento fare delle istruzioni morali invece delle solite prediche, ed in tutte le domeniche e feste dell' anno la spiegazione del Vangelo.

È probito agli uomini l'ingresso nei Conservatorii; ed è permesso soltanto a' parenti più prossimi delle oblate, le quali col permesso dell' Operaio o della superiora, possono qualche volta portarsi alle case dei parenti più stretti, in compagnia di qualche altra di loro, ed a condizione di restituirsi la sera al Conservatorio.

Previo il consenso dell' Operaio e la partecipazione al segretario del Regio Diritto, può la comunità con un partito formale disfarsi delle oblate, che disturbassero la quiete, e non si adattassero a quanto debbono. Le oblate altresì possono partire senz' altra ragione che la loro volontà, con che non sia loro permesso di tornar più nell' istesso Conservatorio.[3]

I Conservatorii furono eccettuati dall' obbligo di pagare la limosina determinata agli spedali, ma invece di questi al Conservatorio medesimo.[4]

Alcuni punti di esterior disciplina ecclesiastica

[1] Motup. de' 21 marzo 1785.
[2] Notific. de' 30 gennaio 1786.
[3] Regolamento per i Conservatorii de' 21 marzo 1785.
[4] Motup. de' 5 maggio 1786.

sono stati presi in considerazione dal Governo in diversi tempi.

Il lusso eccessivo con cui erano solite celebrarsi le feste in città ed in campagna, col solo ritratto della questua, fu moderato, proibendosi tutte le questue per feste, ufizi, e altre profane e sacre funzioni, tanto in danaro che in generi, dentro e fuori della chiesa, nella campagna e nella città.

Si eccettuarono quelle, che si fanno pel culto del Santissimo Sacramento:

Per una messa di più ne' giorni festivi, ove fosse il bisogno;

Per la sussistenza di qualche curato o cappellano curato, dove ci è l'uso, e non ci è stato diversamente provvisto;

Per i poveri e per i frati veramente mendicanti;

Per le cose che interessano la pietà pubblica nel suo più stretto senso, come per spedali, conservatorii de' poveri e simili, colla permissione o temporaria o assoluta de' giusdicenti;[1]

Per i catecumeni;[2]

Pel mantenimento di un predicatore, specialmente in campagna;[3]

Pel riscatto degli schiavi. Ed il collettato debbe depositarsi in mano al soprassindaco eletto operaio ed amministratore de' fondi e limosine per detto riscatto.[4]

Alle compagnie, congregazioni, congreghe, centurie e terz' ordini generalmente soppressi, furono sostituite in ciascuna parrocchia le compagnie di carità, dipen-

[1] Lett. Circ. del primo marzo 1783.
[2] Motup. de' 19 luglio 1783.
[3] Rescritto de' 13 febbraio 1786.
[4] Rescritto del primo marzo 1786.

denti immediatamente dal paroco stabilito correttore perpetuo.

Non ci possono essere ascritti che i popolani maggiori di anni 18. Il Santo protettore è il titolare medesimo della parrocchia, da cui non hanno chiesa nè oratorio separato.

L'istituto è di assistere nelle feste alle funzioni sacre della parrocchia; condurre i ragazzi alla dottrina cristiana; assistere gli ammalati, portarli allo spedale, trasportare i morti dalla casa alla chiesa, e da questa alla stanza mortuaria, o al cimitero secondo le circostanze de' luoghi; accompagnare il Santissimo Viatico, procurare e distribuire i sussidi a' poveri della cura: il tutto a forma de' capitoli generali per dette compagnie.[1]

Le chiese, oratorii, refettorii e stanze delle soppresse compagnie unite alle fabbriche delle chiese curate e canoniche, fu ordinato che si consegnassero gratuitamente a' parochi, coll' obbligo di demolire tutti gli altari esistenti per togliere ogni pretesto alla continuazione di ufizi, feste ec.[2]

La male intesa pietà di alcuni fedeli, dopo la soppressione delle compagnie, avendo cominciato a ripristinare l' uso più frequente delle feste e tornate negli oratorii privati e nelle case, ne fu dal Governo interdetta la pratica, non solo nelle case ed oratorii privati, ma anche nelle pubbliche strade ai tabernacoli.[3]

La giurisdizione ecclesiastica, che per una parte era stata ristretta e per un' altra accresciuta, fu ricondotta in alcuni punti più interessanti alla sua origine primiera.

[1] Editto de' 21 marzo 1785.
[2] Lett. Circ. de' 30 luglio e 15 ottobre 1785.
[3] Notific. de' 4 febbraio 1786.

Avendo i soli vescovi ricevuto da Dio il sacro deposito della fede, S. A. R. il Granduca di Toscana, colla pienezza della sua suprema ed assoluta autorità abolì ed annullò il tribunale del sant'Ufizio, ed ordinò che fosse redintegrato l'episcopato della usurpata cognizione delle cause della fede, e che le processure delle medesime non dovessero in quanto alla forma ed alla sostanza in minima parte differire da quello che di ragione si osserva in tutte le altre cause criminali. Considerando peraltro che la formalità di un processo e di una condanna produce più strepito che un errore passeggiero, e che giovano più all'emenda del reo le ammonizioni, l'esortazioni e la pastorale moderazione e carità, vengono esortati i vescovi a ricorrere a questi mezzi di dolcezza e mansuetudine propria del loro carattere, prima di devenire alla severità delle pene afflittive. E quando le circostanze esigessero il rigore, e constasse dell'insufficienza degl'indicati mezzi, si promette loro l'assistenza del braccio secolare.[1]

La distribuzione de' beni lasciati da più testatori, e consagrati al culto di Dio ed al mantenimento del Santuario è dovuta unicamente a quelli, che servono o hanno servito le chiese dello Stato in cui sono situati i fondi. Tale e non altra potendo essere la volontà de' testatori, e così esigendo il Gius delle genti, ed i canoni della Chiesa.

Per la qualcosa fu restituito a tutti i vescovi, che hanno giurisdizione nel Granducato, l'esercizio del loro originario diritto indipendentemente da qualunque altra potestà, in qualsivoglia tempo o modo segua la vacanza de' benefizi di libera collazione, o di padro-

[1] Legge del 5 luglio 1782.

nato ecclesiastico, salvi i diritti de' patroni, ed i regolamenti vegliantí.[1]

Ed affinchè non fossero defraudate le pie sovrane intenzioni, fu comandato che i benefizi ecclesiastici fossero conferiti a' soli sudditi, e tolte le pensioni sopra i medesimi, nella collocazione dovessero essere prescelte le persone che servono, o hanno servito la chiesa.[2]

Abolita in Toscana ogni cassa di spogli vacanti, quindennii, o qualunque altra di simil sorta, che passi direttamente, o per conguaglio o per qualsivoglia altro titolo a Roma, e che si paga dagli ecclesiastici secolari e regolari, e da ogni altra persona o luogo pio, i vescovi sono incombensati di distribuire a' poveri più bisognosi delle loro diogesi le somme ritenute da' succollettori.[3]

Non sono tollerati i sindaci apostolici eletti per autorità pontificia, se non sono riconosciuti e muniti dell' opportune istruzioni degli Ordinarii.[4]

La relazione triennale dello stato delle respettive diogesi prima di essere trasmessa a Roma, debbe comunicarsi a S. A. R.[5]

Le censure in quanto si risolvono in pene temporali, sono sottoposte al Regio *exequatur*, senza del quale non possono nè pubblicarsi, nè intimarsi, nè attendersi nel fòro esterno, rispetto agli effetti civili.[6]

Sono generalmente proibiti i monitorii di scomuni-

[1] Lett. Circ. de' 12 agosto 1783.
[2] Lett. Circ. de' 5 agosto 1785.
[3] Lett. Circ. de' 15 giugno 1782.
[4] Lett. Circ. de' 22 marzo 1783.
[5] Lett. Circ. de' 12 dicembre 1786.
[6] Lett. Circ. de' 10 gennaio 1778.

che e di altro, senza aver prima ottenuto il permesso dal Regio *exequatur*.[1]

Fu inibito di tenere affissa ne' confessionarii la Bolla in *Cœna Domini*, e di pubblicarla da' pulpiti e dagli altari.[2]

Resta abolita intieramente l'extravagante *Ambitiosæ*, ed il così detto beneplacito apostolico.[3]

Attesa l'incongruenza e mostruosità, che persone ecclesiastiche, le quali dovrebbero essere continuamente occupate nell'esercizio del santo ed augusto loro ministero, vengano distratte dagl'interessi del secolo, dagli strepiti forensi, ed occupazioni de' Tribunali contenziosi; ed atteso che in questi Tribunali ecclesiastici sieno maggiori gli aggravii de' litiganti, maggiori le lunghezze e più gravose le tariffe, furono per le variate circostanze de' tempi, restituite alla cognizione de' Tribunali secolari tutte le cause civili, che riguardano oggetti temporali ed interessi di qualunque nome e natura, o sia l'ecclesiastico attore, o sia reo, abolito il privilegio agli ecclesiastici di tirare i secolari al loro fòro.

Sono di competenza privativa de' Tribunali secolari tutte le cause beneficiarie di qualunque sorta: tutte le matrimoniali in quanto all' esistenza o validità degli sponsali *per verba de futuro*, ed agl' impedimenti e divorzio, per ciò che riguarda i soli effetti civili; e tutti i giudizi reali, ordinarii, esecutivi e misti, attenenti ad oggetti temporali, benchè tra ecclesiastici ed ecclesiastici, debbono agitarsi e decidersi

[1] Lett. Circ. de' 28 maggio 1779.
[2] Lett. Circ. de' 20 marzo 1779.
[3] Editto de' 28 agosto 1784.

dagli ordinarii Tribunali laici colle regole ordinarie e leggi ad essi prescritte.

Nelle cause criminali debbono gli ecclesiastici essere in tutto e per tutto parificati agli altri sudditi laici; e perciò i Tribunali secolari che hanno giurisdizione criminale, procedono in tutti i delitti comuni, che offendono le leggi del governo, o la pubblica quiete, contro gli ecclesiastici di qualunque sorta, senza bisogno di delegazione e di licenza per gli esami, arresti, ricognizione, e perquisizione dei medesimi.

Le curie ecclesiastiche continovano a conoscere e decidere soltanto le cause meramente spirituali, tanto civili che criminali, ed in queste debbono procedere a pene puramente spirituali ed ecclesiastiche; e quando il delitto benchè spirituale esigesse per la pubblica quiete ed esempio una pena più grave, come l'esilio, la rilegazione in un convento o luogo di ritiro per più di un mese, la carcere o altra simil pena, debbono i vescovi parteciparlo al Governo.

Nel tempo di una processura criminale di un prete si dee partecipare a' vescovi l'inquisizione, affinchè possa sospenderlo *a divinis*.[1]

Per gli atti che sono rilasciati alla loro cognizione, si debbono valere della tariffa in Firenze del Magistrato de' pupilli, in Siena di quella del Magistrato Supremo del Concistoro, e negli altri luoghi della tariffa provinciale, e per tutti gli altri atti propri di dette curie, si seguita la tariffa di Innocenzio XI del primo ottobre 1678.

La conferma de' cancellieri, ministri, attuari, inclusivamente del vicario generale, è riservata al Governo.

[1] Lett. Circ. de' 18 maggio 1784.

Il prodotto degli atti ec. si dee rimettere nella cassa del patrimonio ecclesiastico, da cui i suddetti impiegati ricevono il respettivo stipendio già fissato.[1]

L'Economia de' benefizi vacanti fu riunita all'amministrazione de' patrimoni ecclesiastici.

Furono soppressi i cancellieri de' capitoli cattedrali e collegiate, e le loro incombenze furono riunite a' cancellieri delle curie.[2]

Le persone che possono essere incaricate delle incombenze di procuratore delle curie vescovili, non possono assumersi il titolo di procurator fiscale, perchè il fisco non appartiene se non a chi compete la sovranità.[3]

Questi sono i savissimi provvedimenti che erano stati presi dal Governo, prima che si proponessero all'esame dell'assemblea degli arcivescovi e vescovi della Toscana i 57 noti articoli; il resultato del quale esame vedrassi nella istoria.

[1] Legge de' 30 ottobre 1784.
[2] Lett. Circ. de' 12 febbraio 1784.
[3] Lett. Circ. de' 24 settembre 1778.

———

DOCUMENTI

CORRISPONDENTI ALLE NOTE.

(Pag. 53, nota 1.)

Lett. Circ. del dì 7 gennaio 1780.

S. A. R., per assicurare sempre più l'osservanza di ciò, che per il bene della Religione e dello Stato viene ingiunto e respettivamente insinuato con diverse lettere circolari scritte specialmente agli Arcivescovi e Vescovi, mi ha comandato di ridurre loro il tutto a memoria, essendo ben convinta la R. A. S. che con il loro consueto zelo, esempio ed insegnamenti continueranno a secondare le sue cure sovrane sopra oggetti tanto importanti spiegati nella presente lettera circolare, nel modo, e con le dichiarazioni e aggiunte che appresso:

I.

Niente essendo di più grande e di più santo che il sacerdozio e gli ordini ecclesiastici, gli Arcivescovi e Vescovi invigileranno perchè sia esattamente osservato quanto viene ingiunto:

Nella legge de' 2 marzo 1769, § 23, e nella circolare de' 18 detto, sopra la costituzione de' patrimoni ecclesiastici.

Nell'altra del mese di novembre 1776, dove si ricorda di non ammettere titoli o privilegi riprovati dalle canoniche costituzioni.

In quella de' 15 gennaio 1778, nella quale si prescrive di non promuovere agli Ordini sacri, se non quelli che diano riscontri indubitati di una vera vocazione, e ne' quali concorrino i requisiti necessari per rendersi utili al servizio della Chiesa e del popolo, sia con l'esempio, sia con la dottrina tanto necessaria ne' ministri dell' altare, i quali essendo per istituto tenuti ad istruire il popolo e condurlo nella via della salute, troppo importa che si rendino capaci di bene adempire a si nobile funzione.

II.

Per l'istesso fine di rendere sempre più rispettabile il sacerdozio agli occhi del popolo, e utile alla Chiesa e allo Stato, gli Arcivescovi e Vescovi, prima d'ordinare alcuno a patrimonio, faranno opera diligente per assicurarsi delle qualità e circostanze economiche del postulante e della sua famiglia, se vi concorrono l'utilità e la necessità della Chiesa, e se fatto sacerdote, possa ridursi ad andare altrove mendicando la messa.

III.

Poichè i parochi, come quelli che sono impiegati con le loro spirituali incumbenze a condurre i popoli alla pratica delle virtù e ispirar loro buoni costumi, formano la parte del clero più interessante, S. A. R., conosciuta la prudenza, giustizia e integrità degli Arcivescovi e Vescovi, confida, che si faranno sempre un dovere d'invigilare alla necessaria e decente sussistenza de' medesimi parochi:

1. Con procurare che siano provveduti di sufficiente congrua coerentemente alle circolari de' 21 aprile 1773 e de' 15 gennaio 1778.

2. Con rimetter loro quando occorra, la celebrazione e la limosina delle messe e degli obblighi che avanzano nell'altre chiese, a norma delle circolari degli 8 agosto 1775, e

novembre 1776, o che sono a peso de' patrimoni pubblici o privati a forma della citata circolare de' 15 gennaio 1778.

3. Con liberare i parochi più poveri dal pagamento delle decime e cattedratici.

4. Con assegnar loro qualche pensione, ed invigilare nello stesso tempo, che non ne siano aggravati, secondo il disposto nell' istruzione del mese di luglio 1776, e con eseguire puntualmente quanto a favore di essi è stato prescritto in detta istruzione consecutivamente al Breve pontificio de' 6 ottobre 1775.

5. Con proporre a favore delle parrocchie più povere l' unione de' benefizi semplici, o curati, e la traslazione degli obblighi annessi ai medesimi, a tenore della mentovata circolare de' 15 gennaio 1778.

6. Finalmente con esser attenti, che per tutte le chiese parrocchiali, comprese ancora quelle di padronato de' Regolari e di qualunque altro padronato ecclesiastico, si faccia il concorso avanti l' Ordinario a forma delle costituzioni ecclesiastiche.

IV.

E poichè interessa il miglior servizio della Chiesa e del popolo, che i parochi nell'esercizio del loro impiego dipendino dai respettivi Ordinarii, gli Arcivescovi e Vescovi avranno tutta l' attenzione all' esatta osservanza di quanto vien disposto nella circolare de' 20 agosto 1779 circa il provvedere le cure staccate da' monasteri e prima amministrate da' religiosi, di paroco sacerdote secolare ed inamovibile.

V.

Non lasceranno altresì di prendere con la loro saviezza tutti quei provvedimenti, che crederanno i più conducenti per il miglior regolamento delle parrocchie, ed i più efficaci per facilitare l' amministrazione dei Sacramenti e l' assi-

stenza spirituale al popolo, smembrando, ove il bisogno lo richieda, previe le solite partecipazioni, ed aggregando ad altre chiese più comode le famiglie che vi sono sottoposte, con separare ancora, quando fosse necessario, quelle che dimorano in campagna, dalle cure della città.

VI.

Essendo a cuore della R. A. S., che le parrocchie del Granducato siano amministrate da persone di sperimentata e conosciuta condotta, avranno gli Arcivescovi e Vescovi in vista ciò che si dispone dagli ordini veglianti e nella circolare del marzo 1777 sopra l'esclusione de' forestieri dall'esercizio della cura d'anime senza la precedente grazia sovrana, non meno che dell'altra de' 3 marzo 1774 sopra la non ammissione agli impieghi ecclesiastici e di pubblica educazione, degli individui di quelli istituti religiosi, che ne sono stati allontanati.

VII.

E perchè i parochi ed altri ecclesiastici non siano distratti dall'adempimento de' doveri del loro impiego, nè si disastrino inutilmente in liti per causa talvolta di prerogative insignificanti e di precedenze, e di altre frivole ed inconcludenti pretensioni, con spendervi molte volte capricciosamente il denaro, che dovrebbero impiegare in benefizio de' poveri, gli Arcivescovi e Vescovi daranno la mano per estinguere le animosità e li scandali, non convenendo specialmente a' pastori, il dimostrare sentimenti lontani da quella pace e edificazione, che debbono ispirare al gregge loro confidato.

VIII.

Avranno gli Arcivescovi e Vescovi l'occhio, perchè i parochi risegghino alle loro cure; e prescriveranno ai mede-

simi di non abbandonarle neppure per l' oggetto di concorrere ad altre chiese per congreghe, uffizi e feste, o quando ciò fosse in giorno festivo, e la loro assenza facesse mancare nella propria chiesa la messa per il popolo ed ogni altro esercizio solito di religione, o quando avessero nel loro popolo qualche ammalato, che potesse ricercare la loro spirituale assistenza.

Avranno altresì ogni maggior attenzione, perchè i parochi soddisfacciano costantemente ad uno dei principali loro doveri, qual' è di illuminare il popolo alla lor cura commesso, con spiegarli il Vangelo, insegnarli la Dottrina cristiana ed esortarlo alla pietà ed alla giustizia; e qualora mancassero, o alla residenza, o ad ogni altro degli obblighi del loro impiego, con disubbidire ancora al loro superiore, lo parteciperanno al Governo, sicuri d' avere tutta l' assistenza.

IX.

Avendo S. A. R. fatto compilare alcune istruzioni a forma di catechismo con l' approvazione e correzione d' uno de' più dotti prelati, gli Arcivescovi e Vescovi sono esortati ad insinuare ai parochi di valersene per istruzione del popolo.

X.

Siano attenti, che i parochi non si avvilischino a cercare impropriamente la loro sussistenza con l' avidità d' esigere i loro diritti anche da' miserabili, verso de' quali il loro ministero dovrebbe impegnarli a maggiori riguardi.

XI.

Per impedire l' abuso delle coadiutorie e delle renunzie in favore di persone certe, che senza valutare l' economia dello Stato, si risolvano per l' ordinario in un mercimonio di benefizi condannato e riprovato da' Canoni e da' Concili,

qualora non vi concorra l'assoluta necessità ed il miglior servizio della chiesa, gli Arcivescovi e Vescovi avranno presente ciò che si prescrive nelle circolari de' 26 ottobre 1765 e ottobre 1777 per invigilare alla loro puntuale osservanza.

XII.

Essendo altresì troppo giusto e conveniente, che non i soli parochi, ma ancora qualunque altro ministro dell'altare riceva dal medesimo la decente sussistenza, S. A. R. ha luogo di sperare che gli Arcivescovi e Vescovi si faranno uno special dovere di uniformarsi alle sovrane sue piissime intenzioni manifestate con le riferite circolari degli 8 agosto 1775 e 15 gennaio 1778, con procedere all'unione de' piccoli benefizi mediante la riduzione degli obblighi, procurando le necessarie facoltà, e coll'aumento della congrua per l'ordinazione, e con l'aumento dell'elemosina delle messe manuali, ciò che di più produrrà la diminuzione degli ecclesiastici inutili, e che con disdoro del sacro loro carattere son condannati a procacciarsi l'alimento con mezzi qualche volta indecenti all'ordine ecclesiastico, che è il primo e il più rispettabile dello Stato.

XIII.

Con l'istesso oggetto, procureranno che sia provveduto alla sussistenza di quelli ecclesiastici, che si riducono in stato d'impotenza per malattie o per altre ragioni, affine di liberarli dal rossore di questuare, o di languire, e finire i loro giorni nelli spedali stabiliti per chi non ha modo di sussistere, e non per quelle persone, alle quali è stato destinato un patrimonio per vivere.

XIV.

Per assicurare sempre più, che gli ecclesiastici vivano come conviene al loro carattere, e per prevenire la rilassa-

tezza de' costumi, conseguenza necessaria della rilassatezza della disciplina, sarà cura speciale degli Arcivescovi e Vescovi d'allontanarli da qualunque pericolo di deviare dal santo loro istituto, ed in conseguenza da qualunque inutile dissipazione, e dal frequentar luoghi e ridotti indecenti.

Per raffrenare quelli ecclesiastici, che conducessero una vita contraria al loro stato, oltre gli avvertimenti, le correzioni, le penitenze e tutti gli altri mezzi dei quali è in facoltà degli Ordinari di far uso, qualora questi in qualche possibil caso non siano bastanti, devono gli Arcivescovi e Vescovi esser sicuri dell' assistenza del braccio secolare, ogni qual volta da essi sia domandato.

In conseguenza di ciò, se mai non usassero in questa parte di tutta la loro vigilanza e di tutto il loro zelo, essi soli sarebbero debitori a Dio ed al Sovrano degli scandali, che succedessero; e dalla loro indolenza seguirebbe, se il Sovrano, a cui è confidato il provvedere alla pubblica tranquillità, si vedrà costretto a prender direttamente contro gli ecclesiastici non degni per i loro delitti di questo carattere, quei giusti ed efficaci ripari, che sarebbero di tanto minor decoro dell' ordine ecclesiastico.

XV.

Per contribuire all' esatta esecuzione di quanto sopra è stato ricordato, S. A. R. ordina la puntuale osservanza di ciò che si prescrive nella circolare del mese di ottobre 1777 sopra le dispense, che sciolgono gl' impedimenti canonici, e che non di rado sono state finora la sorgente di molti abusi.

XVI.

Non minore attenzione richiedano i monasteri di monache. Questi sono depositi di vergini dedicate al Signore, perciò gli Arcivescovi e Vescovi faranno cosa grata a S. A. R. e degna di loro, se opereranno con ogni studio, perchè vi

regni la pace e la tranquillità monastica, al qual effetto nella destinazione de' confessori e predicatori preferiranno gli ecclesiastici secolari di conosciuta probità ai regolari, e faranno i passi che saranno necessari per restituire alla loro giurisdizione ordinaria quelli che si fossero sottratti, invigilando frattanto alla condotta di quelli che li dirigono, come si dispone nelle circolari degli 11 luglio 1775 e 14 dicembre 1776; moderando altresì qualora fossero eccedenti, le tasse degli emolumenti per le vestizioni, professioni e consacrazioni di monache, e provvedendo a quanto esigesse il bene del monastero e la conservazione, o la restaurazione nel medesimo del suo istituto; con procurare di più, di concerto con le monache e con li operai, di ridurre a vita comune quei monasteri, ne' quali però per la parte dell'economico non s' incontrasse difficoltà, giacchè tal mutazione contribuirebbe assai alla regolare osservanza ed alla vita più tranquilla delle monache, come è stato insinuato con la circolare de' 4 dicembre 1779; e fermo sempre stante l'ordine de' 3 luglio 1766 che gli operai de' monasteri siano independenti dagli Ordinari e superiori ecclesiastici nell'amministrazione de' beni.

XVII.

Per l' istesso oggetto, gli Arcivescovi e Vescovi si faranno autorizzare ad accordare alle occorrenze il passaggio di qualche religiosa da un monastero all' altro, quando lo richiegga il bisogno, o l' esigessero particolari circostanze del caso e nel modo spiegato nella circolare de' 13 novembre 1779, nella quale si esortano gli Arcivescovi e Vescovi ad implorare da Sua Santità altre facoltà a seconda delle brame di S. A. R. dirette al bene spirituale e temporale de' suoi popoli.

XVIII.

Confida inoltre la R. A. S. che quei conservatorii, ne' quali coll' autorità degli Ordinari è stata introdotta la clausura ed i voti, saranno dagli stessi Ordinari restituiti al primitivo loro istituto, o ne procureranno a tal effetto le facoltà necessarie, acciò possano servire d' asilo a quelle persone che non possono vivere la vita del mondo, nè quella del chiostro, come vien spiegato nella riferita circolare degli 11 luglio 1775.

XIX.

Avendo S. A. R. con la circolare de' 3 dicembre 1776 aboliti ne' suoi Stati i romiti, deviati dall' antico loro istituto, ed altri validi mendicanti, che sotto l' abito di qualche ordine regolare vivevano fuori di clausura ed infestavano la campagna con l' eccessive questue, senza recare verun utile nè alla religione, nè allo Stato, S. A. R. è persuasa che gli Arcivescovi e Vescovi avranno la consueta attenzione, perchè sia eseguito il regolamento prescritto in detta circolare, perciò che dependa da loro.

XX.

L' amministrazione della giustizia essendo una parte bene importante della pubblica potestà, e premendo a S. A. R. per il bene de' suoi popoli, che non siano frapposti ostacoli e che abbia sempre liberamente ed imparzialmente il suo corso, gli Arcivescovi e Vescovi si presteranno in tutte le occorrenze a tutto ciò che può esser necessario su questo punto. Ingiungeranno perciò a' parochi e ad altri da essi dependenti l' osservanza del regolamento del 1 ottobre 1771 sopra le merci di contrabbando e robe furtive ricettate in luoghi sacri; e l' osservanza della circolare de' 6 settembre 1777 sopra le visite e recognizioni giudiciarie de' cadaveri.

XXI.

Essendo intenzione di S. A. R. di stabilire un'eguaglianza di giustizia tanto per i secolari che per gli ecclesiastici, non può abbastanza raccomandare l'osservanza delle circolari de' 10 gennaio e degli 11 luglio 1778, e de' 18 settembre 1779 sopra la delegazione delle cause criminali degli ecclesiastici a' tribunali regi; ben inteso che questi non si mescolino nella cognizione de' delitti puramente ecclesiastici e di mera contravvenzione alla disciplina ecclesiastica, e che si osservi puntualmente quanto è stato dichiarato con la circolare de' 12 novembre 1779 affine che gli Ordinari possino continuare ad invigilare al costume ed alla condotta degli ecclesiastici; ed in tutte le occorrenze, le curie ecclesiastiche saranno attente a prevalersi soltanto delle carceri e della forza armata de' tribunali laici, implorando, ove il bisogno lo richieda, l'assistenza del braccio secolare.

XXII.

Invigileranno ancora gli Arcivescovi e Vescovi, perchè i sudditi di S. A. R. nelle cause che di loro natura sono di cognizione ecclesiastica, non siano tirati a litigare fuori di Stato; giacchè anco da chi si credesse aggravato dall' istessa nunziatura, si accorda in Toscana l'esecuzione de' brevi di Roma diretti ad un giudice sinodale dello Stato, che col voto d' uno o più assessori da concordarsi dalle parti, riconosca della giustizia, o ingiustizia delle sue sentenze o decreti.

XXIII.

Con l'istesso fine d'assicurare la giustizia pubblica e privata, e d'impedire ogni abuso nelle materie meramente temporali e riparare alli scandali, che potessero derivarne, è mente di S. A. R. che sia esattamente osservato quanto si

contiene nelle circolari de' 21 agosto 1772 e 20 marzo 1779 concernenti la non pubblicazione della bolla *in Cœna Domini*, nell'altra de' 10 gennaio 1778 sopra le censure, come pure in quella de' 28 maggio che proibisce i monitorii senza il preventivo regio *Exequatur*, e nell'altra dell'istesso mese, che riguarda i trasgressori del precetto pasquale.

XXIV.

Fra' principali doveri degli Arcivescovi e Vescovi è quello ancora di vegliare, che non s'introducano abusi nella disciplina ecclesiastica, e di procurare l'abolizione di quelli, che si fossero introdotti con una devozione mal diretta, la quale può produrre effetti egualmente funesti che l'indivozione istessa. Perciò la R. A. S. confida, che i medesimi prelati non tralasceranno di profittare d'ogni riscontro per istruire il popolo, e farli conoscere qual sia la vera preghiera e penitenza accetta a Dio, secondo lo spirito della Chiesa, onde s'astenga ciascuno da ogni genere di spettacolo, dalle pubbliche flagellazioni, dalle comparse notturne, che ad altro non servono che a radicare i pregiudizi e a moltiplicare li scandali ed il disordine, uniformandosi in questa parte a ciò che è stato manifestato loro con le circolari de' 28 maggio 1773 e 21 giugno 1777; siccome per l'istesso oggetto provvederanno all'abusiva frequenza delle feste in campagna, che distraggono il popolo dal lavoro e servono d'incentivo ad una soverchia dissipazione tanto nociva all'industria, da cui dipendono principalmente il bene essere e la felicità de' popoli, dalla quale S. A. R. misura unicamente la propria; e di più saranno attenti all'osservanza dell'ordine de' 2 ottobre 1749 relativo al Motuproprio de' 18 settembre di detto anno, col quale si ordina l'esecuzione del Breve del Sommo Pontefice Benedetto XIV de' 19 luglio dell'istesso anno sopra la soppressione di alcuni giorni festivi con l'obbligo però della messa; faranno in oltre invigilare specialmente da' parochi, perchè sia osservata la legge

de' 10 ottobre 1748 circa i funerali, e l'altra de' 2 gennaio 1777 circa l'esposizione de' cadaveri, dalla qual legge però gli Arcivescovi e Vescovi saranno esenti a forma dell'ordine particolare de' 13 agosto 1778, mediante il quale fu disposto, che i loro cadaveri, piuttosto che in chiesa, siano esposti nel proprio palazzo vescovile in una sala decentemente ornata a piacimento de' parenti.

XXV.

Con l'istesso scopo d'impedire i disordini e di provvedere all'interesse delle famiglie, che molte volte per una malintesa pietà disastrano notabilmente il loro patrimonio, gli Arcivescovi e Vescovi seconderanno le intenzioni di S.A.R. palesate con la circolare de' 6 agosto 1773 dove vien proibito ai corpi e compagnie d'intraprendere pellegrinaggi a' santuari fuori di Stato senza la preventiva licenza di S. A. R.

XXVI.

Avranno gli Arcivescovi e Vescovi tutta l'attenzione, perchè i sacri oratori siano occupati soltanto a predicare la parola di Dio con esaltare la virtù e inveire contro il vizio; e con astenersi dal sparger massime, che talvolta risentano più la superstizione, che la soda religione. Siccome avranno la maggior vigilanza perchè sia puntualmente eseguito il rescritto di S. A. R. de' 22 ottobre 1776 relativo al buon ordine da osservarsi in occasione delle sacre missioni, e quanto vien dichiarato nella lettera de' 22 ottobre 1778 riguardo agli esercizi spirituali, per i quali si rende necessaria la precedente licenza del tribunale regio, quale obbligo non s'intenda nelle occasioni, nelle quali per altro oggetto è adunato il popolo, come in occasione di triduo, o di novena, o quando l'Arcivescovo, o Vescovo stesso in occasione di visita voglia istruire da se stesso il popolo.

XXVII.

Come gli Arcivescovi e Vescovi devono avere un cuore di padre per i poveri, riguardando la loro miseria come propria, perciò oltre al continuare a soccorrerli a misura delle loro forze, invigileranno con particolare attenzione sopra quest'oggetto, che tanto interessa le cure sovrane; e come essi sono a portata di scendere ne' più minuti bisogni, non mancheranno di farli presenti al Governo, per procurarne il soccorso.

XXVIII.

Con l'istesso scopo di porgere aiuto ai poveri, gli Arcivescovi e Vescovi continueranno a secondare ed avvalorare le istanze che S. A. R. in qualche caso speciale e per giusti motivi fosse obbligato di fare al Santo Padre per la soppressione di alcuna di qualche comunità religiosa, che realmente non potesse sussistere per mancanza del numero d'individui necessario per sostenere la regola dell'osservanza, con erogare le rendite (quando le circostanze non esigessero d'assegnarle ad altro convento dell'istesso ordine, o impiegarle in sollievo di sacerdoti secolari e di parochi poveri) in benefizio d'istituti di pietà pubblica, e particolarmente per l'assistenza degl'infermi, per le scuole e per l'educazione della povera gente, la di cui istruzione nei doveri della religione e nel lavoro è di tanta importanza, essendo bene informati li stessi prelati delle continue cure di S. A. R. per questi ed altri simili stabilimenti, quali si è fatto un principio costante di ricolmare di privilegi e di beneficenze, anco a carico del suo erario, nel che si è distinta ancora la sua real consorte con largità e con la sua regia protezione, nella quale si è degnata prendere specialmente alcuni conservatorii destinati all'educazione delle fanciulle, come fu partecipato con lettera della segreteria di Stato de' 12 giugno 1779.

XXIX.

Nella scelta fra i concorrenti alle chiese curate, dignità ed altri benefizi di regia nomina, facendo S. A. R. gran fondamento sull' informazioni degli Arcivescovi e Vescovi circa l' idoneità e meriti di ciascuno de' postulanti, la medesima R. A. S. non può abbastanza raccomandar loro la più scrupolosa ed imparziale esattezza nel rilevare le qualità e requisiti di ciascuno de' concorrenti a' benefizi, e specialmente a chiese curate, per aver la consolazione di confidarle a soggetti meritevoli.

XXX.

Persuasa la R. A. S., che gli Arcivescovi e Vescovi non lasceranno di dimostrare in ogni occasione il loro zelo per contribuire ad ogni oggetto di pubblica utilità, affine di secondare le paterne premure di S. A. R, la quale non ha lasciato e non lascerà di dar loro pegni sicuri della sua munificenza, rammenta loro l' osservanza del regolamento de' 14 novembre 1752 sopra i matrimoni de' militari, e respettivamente dell' ordine del dì 8 giugno 1754 e del Motuproprio de' 22 dicembre di detto anno concernente il regolamento per le truppe e corpi delle guardie di S. A. R. per le guarnigioni di Firenze, Pisa e Portoferraio, degli ordini del dì 14 dicembre 1764 e de' 20 novembre 1778 sopra le questue, della circolare del dì 8 gennaio 1778 sopra la destinazione delle rendite ed obblighi de' luoghi pii interessanti la pubblica pietà; dell' ordine del gennaio 1779 di valersi per cancelliere delle curie vescovili di persone secolari, e legittimamente autorizzate al notariato, e dell' ordine che le persone incaricate delle incumbenze di promotori delle curie ecclesiastiche non assumino il titolo di promotore fiscale, non appartenendo il fisco se non a chi compete la sovranità, siccome di tutti gli altri ordini passati, che non

fossero stati sopra individuati e che non fossero contrari ai presenti, e di tutti li ordini che in avvenire le circostanze di mano in mano esigeranno per il miglior servizio di S. A. R. e quello del popolo, che mai non vanno disgiunti da quello di Dio.

XXXI.

Finalmente, siccome i principi secolari si pregiano d'essere sottomessi al ministero spirituale in ciò che riguarda lo spirituale, e i ministri della chiesa devono esser reciprocamente sottomessi alla potestà de' sovrani in ciò che riguarda il temporale; S. A. R. renderà agli Arcivescovi e Vescovi la giustizia di credere, che sono convinti di tal principio capitale di religione insegnato dal Datore di essa; ed in conseguenza, siccome la medesima R. A. S. si è fatta un principio costante di dimostrare in ogni riscontro la più filiale venerazione e la più fedele sommissione ed obbedienza ai ministri del santuario nelle cose pertinenti allo spirituale, così è persuasa, che gli Arcivescovi e Vescovi nelle cose temporali non cesseranno mai di stringere sempre più, e con gl' insegnamenti e con l' esempio i legami del loro amore, della loro fedeltà e della loro obbedienza, che uniscono i sudditi al loro sovrano, rivestito di più della qualità di protettore della chiesa.

Ho l' onore di far presente quanto sopra a V. S. illustrissima per ordine di S. A. R. partecipatomi con lettera della Segreteria di Stato de' 21 dicembre ultimo. E pregandola di darmi riscontro d' aver ricevuta la presente, con il più distinto rispetto mi pregio confermarmi.

(Pag. 53, nota 2)

Lett. Circ. del dì 2 marzo 1782.

S. A. R. volendo promuovere negli ecclesiastici dei suoi felicissimi stati il desiderio di rendersi utili al servizio della Chiesa e del pubblico, ed assicurarsi insieme che i premii riserbati per quelli che servono l'altare si conseguiscano dai più degni, ha comandato con suo Real Motuproprio de' 14 stante, che nella disposizione dell'altro suo Motuproprio de' 10 luglio 1781, che riguarda l'esame dei concorrenti alle Chiese curate di padronato Regio, pubblico e di popolo, siano compresi ancora tutti i canonicati e dignità di Cattedrali o Collegiate che sono di sua Regia nomina, o dei quali l'esercizio del padronato spettasse a Magistrati, Università, e Luoghi Pii ad essa sottoposti, derogando a tale effetto all'articolo del detto Motuproprio, in cui si eccettuano i canonicati, ed a qualunque legge, ordine, e patto di fondazione in contrario, fermo stante però l'obbligo ingiunto in alcuni canonicati, e dignità d'avere studiato nelle respettive Università del Granducato per il tempo determinato dalle leggi veglianti, ed avervi in seguito riportata la laurea dottorale.

Non essendo dirette le pie intenzioni della R. A. S. a togliere il decoro che hanno alcuni capitoli per la qualità di nobile de' soggetti che li compongono, quando questa può combinarsi col buon servizio della Chiesa, che sempre dee riguardarsi come il primario oggetto, e con la giustizia, la quale esige che siano premiati e promossi i soggetti dotati delle migliori qualità personali, perciò nella totale eguaglianza di abilità e di merito valuterà, ove ciò è stato solito, il requisito della nascita, ma non mai lo valuterà in concorrenza di un merito maggiore : come pure in parità di merito e di abilità saranno prescelti da S. A. R. quelli delle respettive città e luoghi, sempre che vi sia fra essi chi vi concorra.

Ed è mente della R. A. S. che l'esame si faccia sopra materie teologiche, o canoniche, senza curare qualunque età de' concorrenti.

Nel partecipare a V. S. illustrissima queste sovrane determinazioni perchè siano eseguite, sono col più distinto ossequio.

(Pag. 53, nota 3.)

Lett. Circ. del dì 13 luglio 1782.

S. A. R. essendosi resi presenti gli ordini dati finora per ottenere, in quanto è possibile, che ne' suoi felicissimi Stati i benefizi siano conferiti a soggetti meritevoli per la santità dei costumi, per la dottrina e per la prudenza, ha avuto luogo di osservare che non è stato ancora pubblicato un regolamento generale, poichè le circolari de' 10 luglio 1781 e de' 2 marzo 1782, provvedendo unicamente alle chiese curate, canonicati e dignità di regio e pubblico padronato, resta ancora da prescriversi un provvedimento adattato non tanto alle chiese curate di libera collazione, quanto ancora alle dignità per qualunque titolo affette alle pretese riserve pontificie, alle quali oltre l'incarico di assistere ai Vescovi nelle gravissime incumbenze dell'apostolato, è talvolta annessa la cura dell'anime.

Si è degnata inoltre di prendere in considerazione il disposto delle sanzioni canoniche in quella parte che riguarda la collazione delle chiese parrocchiali, e specialmente del Concilio di Trento, della bolla *In conferendis* del santo pontefice Pio V, e delle risoluzioni della Congregazione del Concilio emanate anco nel presente secolo; ed ha veduto con sodisfazione particolare adottata la massima, che ai Vescovi unicamente e privativamente compete per costituzione l'elezione del più degno tra gli approvati nei concorsi, e che i collatori, compresa espressamente la Dateria apostolica, hanno l'obbligo di conferire unicamente a quello

che tale è reputato a giudizio dei Vescovi medesimi e non ad altri.

Consapevole inoltre che nella sua real Persona, come inseparabile dalla sovranità e dalla maestà del Trono, risiede il doppio debito di proteggere le costituzioni ecclesiastiche, e di assicurare insieme il buon ordine ed il servizio spirituale dei suoi dilettissimi sudditi, si è degnata

I. Di ricordare ai Vescovi la circolare de' 16 gennaio 1782, in cui si pone a carico della loro coscienza il rigettare con tutto il coraggio e senza alcun riguardo non solo quelli che fossero assolutamente incapaci, ma anco i meno idonei presentati alle chiese curate di padronato privato, giacchè per quanto l'A. S. sia nella disposizione di preservare i diritti delle famiglie e la volontà dei fondatori, non intende assolutamente permettere che alcuno abusi dell'esercizio di questi dritti in una materia di tanta importanza, e che esige tutta la sovrana paterna sollecitudine.

II. Di ordinare che alla vacanza delle parrocchie di libera collazione o di padronato ecclesiastico sia dai Vescovi eletto in tutti i casi, nessuno eccettuato, quello il quale, posto a parte ogni umano riflesso, sarà da loro giudicato il più degno tra li approvati nel pubblico esame, o sia concorso da tenersi avanti di loro; ed unicamente del prescelto come il più degno avanti di loro se ne deva fare la presentazione e la respettiva collazione da chi spetta, non esclusa la Dateria apostolica nei tempi e nei casi delle pretese sue riserve.

III. Che lo stesso metodo si osservi impreteribilmente alla vacanza delle prime dignità dopo l'episcopale, o altre di libera collazione o di patronato ecclesiastico, il conferire le quali appartenga o alla Santa Sede, o ai capitoli delle chiese tanto cattedrali che collegiate del Granducato, ancorchè vacassero in Curia, o per qualunque altro titolo restassero affette o comprese nelle dette pretese riserve apostoliche; volendo inoltre l'A. S. che l'esame degli approvandi per le dignità, si faccia ancora sopra i doveri degli uffizi annessi alle medesime.

IV. Che resti preservato il dritto d'ozione, che per costituzione o consuetudine di alcune chiese compete alle dignità, con che per altro di questo dritto non goda chi non abbia già conseguita per concorso la dignità che possiede, e non abbia luogo altresì l'ozione quando la dignità, alla quale alcuno volesse passare, abbia annessa la cura d'anime.

V. Per assicurarsi l'A. S. dell'esecuzione delle riferite piissime ordinazioni mi ha espressamente proibito di accordare il regio *Exequatur* alle bolle di simili provviste, tanto per le dignità anco le prime dopo le pontificali, quanto per le chiese parrocchiali di libera collazione o di padronato ecclesiastico, ancor quando siano conferite dalla Dateria di Roma, qualora non sia esibita contemporaneamente la fede del proprio Vescovo, in cui venga dichiarato che il provvisto è stato da lui prescelto come il più degno tra li approvati nel concorso.

Partecipo di ordine espresso del Real Padrone i soprariferiti provvedimenti a V. S. illustrissima, la quale son certo che si pregierà di eseguirli religiosamente, ed intanto in attenzione del riscontro di averli ricevuti, con la più ossequiosa venerazione mi rassegno.

(Pag. 53, nota 4.)

Lett. Circ. del dì 16 gennaio 1782.

S. A. R. persuasa del benefizio che ridonda al popolo dalla idoneità e buona opinione dei parochi, vuole che nelle chiese curate di patronato dei particolari non sieno ammessi se non soggetti abili e di probità, raccomandando ai Vescovi di opporsi con vigore alle presentazioni di soggetti ch'essi credessero indegni o incapaci; potendo esser certi di trovarsi dalla prefata A. S. R. assistiti in qualsivoglia contradizione che incontrassero con i patroni.

(Pag. 54, nota 1.)

Lett. Circ. del dì 20 gennaio 1780.

S. A. R. per mezzo della lettera circolare spedita nei 7 del corrente, con la quale ha voluto che sia eccitato lo zelo dei Vescovi sopra gli oggetti che interessano egualmente i doveri del loro santo ministero, ed il bene dello Stato, li ha raccomandata la maggior vigilanza sopra il costume degli ecclesiastici.

Non ha creduto che in una lettera che comprendeva diversi oggetti fosse opportuno di rilevare sopra di questo alla considerazione dei prelati tutti gli articoli che dalle costituzioni ecclesiastiche si prescrivono sopra la morigeratezza ed esemplarità delle persone dedicate al servizio della Chiesa.

S. A. R. si lusinga che le di lui premure animeranno la vigilanza di V. S. illustrissima ad esigere di tutte le dette costituzioni un' esatta osservanza, ed a richiamare ai loro doveri quelli specialmente che vi mancano con più vistosità, onde ne deriva nei secolari il disprezzo verso di essi, il mal esempio e lo scandalo.

Queste conseguenze resultano spesso da quelli ecclesiastici che si trattengano per puro ozio, e per un considerabil tempo nei caffè o biliardi pubblici, che amano l' assidua frequenza ai teatri, il frequentar per vizio le osterie, il tener delle pratiche fisse con donne, accompagnandole e servendole di compagnia pubblicamente in ogni luogo; molto più poi da quelli che frequentano delle case sospette.

Potrà V. S. illustrissima farsi carico quanto sia più reprensibile nelli ecclesiastici quel contegno che non sarebbe lodevole in un secolare, e quanto alli ecclesiastici convenga un costume più riservato ed una disciplina più rigorosa, se non vogliano rendersi disprezzabili al pubblico, ed affatto privi di quella venerazione e confidenza, senza la quale non sono più in stato di esercitare il loro santo ministero.

Spera la R. A. S. che V. S. illustrissima sia per dare le più sicure prove del suo zelo in secondare queste paterne sovrane premure sopra un sì importante oggetto che interessa essenzialmente il decoro del sacerdozio e la quiete dello Stato, e che con la sua attività vorrà togliere alla R. A. S. il dispiacere di riparare con la sua sovrana autorità alli scandali ed ai ricorsi contro i molti preti, il costume de' quali non corrisponde alla loro vocazione.

Tanto devo partecipare a V. S. illustrissima in conformità degli ordini di S. A. R. comunicatimi con lettera della segreteria di Stato de' 18 del corrente; e pregandola di riscontro della presente, con il più distinto rispetto ho l'onore di confermarmi.

(Pag. 54, nota 2)

Lett. Circ. del 2 agosto 1785.

Essendo conforme all'antica disciplina della Chiesa, alle costituzioni canoniche, ed all'esempio dato costantemente dai più santi prelati, che per conservare la purità della dottrina e la santità dell' ecclesiastica disciplina si adunino i Vescovi una volta almeno ogni due anni in forma di Sinodo con i principali del Clero, e specialmente con il rispettabil ceto dei Parrochi della loro Diogesi, per esaminare tutti gli abusi che potessero essersi introdotti e nella dottrina e nella disciplina, per deliberare col loro parere, e di loro consenso sopra i provvedimenti necessari ed opportuni a ripararvi, discutere, proporre e determinare ogni altro oggetto che riguardasse il bene della nostra santa Religione; quindi è che S. A. R. persuasa della grande utilità di tali sinodi mi ha ordinato non solo di escludere la prevenzione che vi era che questi non fossero graditi al Governo, ma d' insinuare al contrario a tutti i Vescovi che li tengano almeno una volta ogni due anni, mentre in tal forma sarà ad essi più facile il sapere tutto ciò che esiga

dal loro Apostolico Ministero il bene della Religione nella loro Diocesi, e trovare i mezzi i più giusti ed i più efficaci per ottenerla.

Affinchè per altro queste sinodali costituzioni ottengano la loro piena esecuzione, converrà che siano munite, prima di pubblicarsi, del *Regio exequatur* a forma degli ordini e consuetudini veglianti del Granducato.

(Pag. 54, nota 3.)

Vedi sopra pag. 93.

(Pag. 55, nota 1.)

Biglietto del dì 1 gennaio 1784.

Col seguente biglietto della real Segreteria di Stato del dì 1 gennaio stante S. A. R. si è degnata di manifestare la sovrana sua volontà diretta al provvedimento di diverse parrocchie del Granducato di dependenza o di padronato ecclesiastico, o di luoghi pii di codesta sua diocesi.

Illustr. sig. sig. padron colendiss.

S. A. R. apprendendo quanto importi all'assistenza spirituale ed all'istruzione dei popoli, che le Cure siano provvedute di buoni ed abili ministri, dopo aver procurato di soccorrere a misura degli assegnamenti ricavati dai Conventi e Monasteri soppressi quelle Cure di data di popolo e di libera collazione, che per informazione dei vescovi sono state riconosciute le più bisognose, ha apprese in special considerazione le cure di dependenza e padronato dei Capitoli, Abbazie, Luoghi pii, Conventi e Monasteri.

Ha veduto con dispiacere quanto queste siano mancanti non solo di congrua, ma anco della più misera sussistenza, nonostante che sia obbligo indispensabile dei patroni di soccorrere le loro Cure; che meno siano sensibili di non

adempirlo quelli ai quali non mancano assegnamenti per farlo; che da un tale obbligo devino essere meno esenti i patroni ecclesiastici, come quelli ai quali dovrebbe più premere il servizio della chiesa e la salute dei fedeli; e che una parte delle rendite di questi patroni ecclesiastici provengono da beni smembrati dall' istesse Cure.

Vuole perciò la R. A. S. che si rendano inamovibili tutte le dette Cure di padronato di Capitoli, Cleri, Abbazie, Luoghi pii, Conventi e Monasteri, affinchè sciolti i curati da ogni dipendenza verso i patroni, non siano obbligati per timore di essere licenziati dal subire quella legge che dai medesimi li si volesse imporre.

Qualora i Vescovi non abbiano eccezioni contro l' abilità ed il costume degli attuali parochi e vicari di tali Cure amovibili, vi dovranno essere confermati stabilmente senza esser permesso ai patroni di variarli.

E vuole che alle dette Cure siano aumentate le rendite in quella forma, e fino a quella somma che si trova indicata nell' annesse note.

Sarà permesso ai detti patroni ecclesiastici di valutare giustamente la rendita attuale delle Cure al netto di tutti gli aggravi reali, obblighi e consumi per uso della chiesa, come pure il corpo di chiesa e l' avanzo dei benefizi che fossero annessi alla chiesa ed al curato in conto dell' indicata somma.

Dovrà detrarsi dagli aggravi anco il mantenimento di fabbriche, qualora il patrono non ne riserbasse a se il carico.

Per aumentare gli assegnamenti di dette Cure sarà permesso ai detti patroni ecclesiastici di unire alle medesime qualche benefizio semplice di loro padronato, purchè sia a carico di essi il trasporto degli obblighi, e ciò non li esenti dal supplire del proprio finchè non segua tale unione e trasporto.

A tutto quello che manca fino alle indicate somme dovranno detti patroni ecclesiastici supplire col proprio patrimonio, ed assegnare alle chiese predette per l' importare

dell' aumento dovutoli tante rendite certe, o in luoghi di monte o in censi, e pagandoli una prestazione annua finchè non sia fatta tale assegnazione.

Sarà in libertà dei Monasteri, Conventi, Luoghi pii, Capitoli e Cleri, di riformare in correspettività della maggiore spesa che soffriranno per le Cure, le feste di lusso, e tutte quelle spese che crederanno superflue, come pure di diminuire il numero dei loro Canonicati e Cappellanie.

L' ordinato aumento dovrà da tutti eseguirsi dentro tre mesi, dacchè ne averanno ricevuto il presente ordine, e dentro questo termine dovranno tutti averne giustificata l' esecuzione presso i respettivi vescovi dove siano situate le Cure.

La Segreteria del Regio Diritto trasmetterà a ciaschedun patrono la nota delle chiese che gli appartengono, con l' indicazione della somma fino alla quale deve aumentarsi la rendita delle medesime, e con la copia dei presenti ordini.

E trasmetterà pure copia dei presenti ordini ai Vescovi con la nota respettiva delle Cure che sono nella loro diocesi da sussidiarsi, e con ordinarli di render conto a suo tempo se tali sussidi saranno stati tutti assegnati.

E darà riscontro degli stessi ordini e delle chiese notate ai giusdicenti, affinchè invigilino che l' intenzioni sovrane abbiano effetto senza ritardo e senza compensi apparenti. Sono con perfetto ossequio.

Lett. Circ. che accompagna la precedente, del dì 31 *gennaio* 1784.

Non ho creduto di poter meglio eseguire gli ordini sovrani, che partecipandoli tali quali a V. S. illustrissima con la nota annessa delle chiese che dovranno essere provviste, confidando che ella unirà alle premure di S. A. R. il suo zelo ed autorità per procurarne il dovuto adempimento.

Ne attendo dalla sua gentilezza il riscontro per renderne conto alla R. A. S. prevenendola per di lei regolamento, che rispetto alle chiese di padronato misto s' intenderanno

obbligati i patroni ecclesiastici al comandato aumento a proporzione della loro rata di patronato, con facoltà ai compratori laici che non volessero concorrere all'aumento, o di renunziare alla porzione delle loro voci a favore dei compratori, volendo accettarne il peso, o liberamente in mano dell'Ordinario, nel qual caso si compiacerà V. S. illustrissima di rendermene consapevole, non avendo omesso d'incaricare i respettivi giusdicenti di far loro prevenire una tale intimazione, acciò possano prescegliere o l'uno o l'altro partito.

Sono con perfetta stima e venerazione.

(Pag. 55, nota 2.)

Vedi sopra pag. 77.

(Pag. 55, nota 3.)

Vedi sopra pag. 77.

Legge del dì 15 gennaio 1778.

S. A. R. è persuasa che sia dal pubblico bene non meno che utile alla miglior disciplina ecclesiastica che i sacerdoti non siano in un numero che troppo ecceda al necessario servizio spirituale del popolo, all'amministrazione dei Sacramenti, alla cultura degli studi ecclesiastici, alla predicazione ed alle sacre funzioni; e che nel tempo stesso questi siano bastantemente provvisti per sostenersi con decenza senza la necessità di distrarsi ed avvilirsi in mestieri, o estranei o indecenti al loro santo ministero.

Perciò è sua intenzione che sia eccitato lo zelo dei Vescovi ad usare di una maggior circospezione, e di tutto quel rigore che i sacri canoni esigono per non iniziare indistintamente chiunque allo stato ecclesiastico, e per non

promuovere agli ordini sacri se non quelli nei quali riconoschino una vera vocazione a compirne i sacri doveri, che non vi aspirino per fini indiretti, e che abbiano tutti i requisiti, e quelli specialmente di un costume inappuntabile, e della dottrina, per esercitarne utilmente e con decoro l'importante ministero.

(Pag. 55, nota 4.)

Lett. Circ. del dì 15 giugno 1782.

È mente di S. A. R. che resti in avvenire intieramente abolita ne' suoi Stati ogni tassa di spogli, vacanti, quindenni, e qualunque altra di simil genere che passi direttamente o indirettamente e per conguaglio per qualsivoglia titolo a Roma, e che si paga dagli ecclesiastici tanto regolari che secolari, e da qualunque altra persona o luogo pio.

Comanda inoltre che quelle somme le quali con circolare del 18 maggio prossimo passato fu ordinato tenersi a disposizione dell'A. S. R., siano da' succollettori consegnate a V. S. illustrissima, che viene incaricata di distribuirle a' poveri più bisognosi di codesta diocesi.

Significo a V. S. illustrissima queste sovrane determinazioni, confidando nella sperimentata sua gentilezza che ne procurerà la puntuale esecuzione.

Ne attendo un riscontro per renderne conto a S. A. R.: mentre sono rispettosamente.

Lett. Circ. del dì 15 giugno 1782.

È mente di S. A. R. che resti in avvenire intieramente abolita ne' suoi Stati ogni tassa di quindenni e qualunque altra di simil genere che passi per qualsivoglia titolo a Roma, e che si paga dai Regolari.

Ha inoltre comandato che dai superiori dei Regolari siano consegnate ai vescovi delle respettive diocesi tutte

quelle somme che alla comparsa della presente saranno maturate e non rimesse a Roma direttamente o indirettamente per conguaglio.

Significo a V. P. queste sovrane determinazioni, confidando nella sperimentata sua gentilezza che ne procurerà la puntuale esecuzione.

Ne attendo un riscontro per renderne conto a S. A. R. E con tutto l'ossequio sono.

(Pag. 55, nota 5)

(Non è stato possibile trovare questa Circolare qui citata; lo stesso è accaduto per altre che si troveranno mancanti nelle note. È doloroso che non sieno poste neppure nella collezione delle leggi e che la esistenza di disposizioni che onorano il paese ed il legislatore che l'emanò, sieno quasi occulte, cosicchè non possa facilmente procurarsele neppure chi amasse averne cognizione per osservarle.)

(Pag. 56, nota 1)

Vedi a pag. 98.

(Pag. 56, nota 2.)

Lett. Circ. del dì 4 febbraio 1783.

S. A. R. nel tempo che rivolge le sue paterne cure a provvedere i parochi del suo Granducato della necessaria decente sussistenza, desidera altresì che questi siano alieni da ogni interesse ed avidità verso i loro popoli, considerando che senza di questo non può esservi fra di loro quella confidenza e reciproco affetto, che tanto contribuisce al servizio spirituale delle anime, ed alla tranquillità de' sudditi.

Vuole perciò e comanda, che in avvenire in quelle parrocchie, le quali sono o saranno provviste d'una congrua di scudi ottanta al netto, resti abolita intieramente la de-

cima parrocchiale, conservando nel loro possesso di esigerla solamente quelli che ne sono attualmente rettori, sino che naturalmente viveranno, o che riterranno le respettive loro Chiese.

In quelle poi che hanno una congrua minore, permette S. A. R. che possa continuarsi ad esigerla in sussidio finchè si manterranno nell'istesso stato, ed in caso di dubbio, dovrà attendersi la dichiarazione de' respettivi Ordinari senza veruna formalità di giudizio, e sulle prove di mero fatto, ben' inteso però che debbano valutarsi nella congrua tutti quei diritti, ed emolumenti, che sono dovuti al Paroco tanto certi che incerti provenienti dal ministero parrocchiale, secondo il disposto delle canoniche, e sinodali costituzioni, ed a forma di quanto vien prescritto nella circolare del 15 gennaio 1778 al § Perciò.

Dovranno aversi a questo effetto per provviste della congrua di scudi ottanta tutte le parrocchie incommendate, delle quali la cura abituale risegga appresso qualche corpo, collegio, o luogo pio tanto ecclesiastico che laico.

Non dovranno però i parochi ingerirsi in avvenire nell' esazione della decima, ma dovrà essere a carico dei camarlinghi delle respettive Comunità per doverne rispondere annualmente a' respettivi parochi, ai quali è dovuta, tenendone un riscontro separato dalle altre gravezze ed imposizioni comunitative, e salvo a loro favore in correspettività del loro incomodo il cinque per cento, venendo abbastanza ricompensati i parochi di un tale aggravio e nel minore imbarazzo, e nella maggior sicurezza di questa esazione.

Non s' intenderà però fatta alcuna innovazione rispetto a quei popoli, che per consuetudine o per qualunque altro titolo fossero esenti dalla decima parrocchiale, ancorchè le parrocchie non avessero la congrua sopra accennata, non volendo che restino aggravati di nuovi pesi quelli che sono in possesso di non soffrirli.

E per rimuovere ogni occasione di disputa fra i parochi, i popoli ed i camarlinghi delle Comunità, o sopra la qualità

o sopra la conservazione della specie, i giusdicenti locali dovranno fissare con le regole di ragione un prezzo stabile ed invariabile de' generi che sono solite di esigere a titolo di decima le chiese comprese nella loro giurisdizione, e questo dovrà ripartirsi sopra tutte le famiglie contribuenti a proporzione; ben inteso però che il paroco non possa pretendere se non il prezzo una volta già come sopra stabilito.

S. A. R. comanda l'inviolabile osservanza di questo Regolamento, derogando a qualunque ordine o consuetudine in contrario.

Nel significare a V. S. eccellentissima queste sovrane determinazioni, perchè ne procuri l'esecuzione in quella parte che la riguarda, sono con pieno ossequio.

(Pag. 56, nota 3.)

Vedi sopra a pag. 77.

(Pag. 56, nota 4.)

Vedi la nota a pag. 103 nota prima.

(Pag. 57, nota 1.)

Notificazione del dì 28 *luglio* 1785.

L'illustrissimo signor Segretario del Regio Diritto fa pubblicamente noto il seguente veneratissimo Motuproprio del dì 28 luglio prossimo passato:

S. A. R. in aumento degli antichi ordini proibenti la collazione di alcuni dei benefizi ecclesiastici del Granducato ai non sudditi, vuole che in avvenire ai soli sudditi siano generalmente ristrette tutte le collazioni non solo delle chiese curate, dignità e benefizi residenziali, ma di tutti

ancora i benefizi semplici fondati nel Granducato, o delle chiese e benefizi di ogni genere, siano di data regia, del popolo e comunitativa, o di data ordinaria e di patronato ecclesiastico, o di patronato di private famiglie e persone.

E proibisce che si accordi il regio *Exequatur* a qualunque collazione si facesse contraria alle presenti sovrane determinazioni.

Riguardando inoltre come abusivi i privilegi per quanto solennemente e da qualsivoglia autorità concessi, per i quali le rendite dei benefizi ecclesiastici si tolgono all'oggetto, a cui dovevano religiosamente conservarsi dell'immediato servizio alla chiesa, proibisce che nel Granducato possano avere alcuno effetto i privilegi dei cavalieri di Malta e di quelli di Santo Stefano per conseguire pensioni ecclesiastiche, o ritenere quelle che avessero godute, quando detti cavalieri fossero stati in avanti nello stato clericale; e solo permette che possino continuare a goderne a quelli che ne fossero già in possesso, con che per altro non possano conseguirne altre.

Ed egualmente abusiva riguardando ogni altra condescendenza e tolleranza, per cui si trascura che le rendite ecclesiastiche servano alla loro vera, e legittima destinazione, vuole che i benefizi semplici tanto di collazione ecclesiastica che di nomina regia e di patronato privato non possano conferirsi che a persone, le quali abbiano effettivamente servita la chiesa, o la servano attualmente, o siano in disposizione, e circostanze da fare li studi ed esercizi necessari per rendersi abili a servirla, non mai a persone che siano per goderne come di rendite patrimoniali, ed usurparle con il solo uso dell'abito clericale.

E lasciando i Vescovi nella libertà di usare di quella prudente tolleranza rispetto a quelli che fossero già in possesso di tali benefizi, e specialmente i più provetti in età, ai quali sarebbe difficile l'adattarsi ad un nuovo sistema, desidera che il loro zelo, e la loro vigilanza obblighi ad un proporzionato effettivo servizio tutti i nuovi benefiziati sem-

plici, con facoltà di sospendere le rendite a quelli che goderanno di tali benefizi di collazione ecclesiastica quando manchino al loro dovere, e di domandare nello stesso caso tal sospensione per quelli di data regia, o patronato privato.

(Pag. 57, nota 2)

Vedi nota prima a pag. 103.

(Pag. 57, nota 3.)

Vedi nota a pag. 77.

(Pag. 58, nota 1.)

Lett. Circ. del dì 15 *gennaio* 1778.

S. A. R. è persuasa che sia del pubblico bene, non meno che utile alla miglior disciplina ecclesiastica, che i sacerdoti non siano in un numero che troppo ecceda al necessario servizio spirituale del popolo, all'amministrazione dei Sacramenti, alla cultura delli studi ecclesiastici, alla predicazione ed alle sacre funzioni; e che nel tempo stesso questi siano bastantemente provvisti per sostentarsi con decenza, senza la necessità di distrarsi ed avvilirsi in mestieri, o estranei o indecenti al loro santo ministero.

Perciò è sua intenzione che sia eccitato lo zelo dei Vescovi ad usare di una maggior circospezione, e di tutto quel rigore che i sacri Canoni esigono per non iniziare indistintamente chiunque allo stato ecclesiastico, e per non promuovere agli Ordini sacri se non quelli nei quali riconoschino una vera vocazione a compirne i sacri doveri, che non vi aspirino per fini indiretti, e che abbiano tutti i requisiti, e quelli specialmente di un costume inappuntabile, e della dottrina per esercitarne utilmente e con decoro l'importante ministero.

E coerentemente al sistema di proporzionare il numero dei sacerdoti più al merito dei postulanti ed al servizio spirituale del popolo, che al supposto bisogno per la soddisfazione degli obblighi di Messe, S. A. R spera che riconosceranno i Vescovi la necessità di una generale riduzione di tali obblighi, ed useranno a tale oggetto di tutte le loro facoltà, o si faranno munire di quelle che più le fossero necessarie per eseguirla prontamente, tanto nei benefizi ed uffiziature di libera collazione, che nei benefizi ed uffiziature di patronato pubblico e privato; con che verranno nel tempo stesso a liberarsi dalla necessità di ordinare dei preti inutili o immeritevoli, ed a provvedere alla migliore sussistenza di quella minore e miglior parte di essi che resterà necessaria.

Da questa riduzione degli obblighi dei benefizi ne risulterà altresì che si dovrà in proporzione aumentare la congrua per l'Ordinazione.

Come pure aumentarsi la limosina della Messa manuale; sopra di che si potrà dai Vescovi provvedere con quegli ordini e quei mezzi che più crederanno convenienti.

Non è di minor conseguenza nè meno giusto, che si abbia un più special riguardo ai parochi, come quelli nei quali posa il maggior carico dell'assistenza spirituale del popolo, e nei quali qualche soprabbondanza di rendita non fa che un bene, impiegandosi regolarmente in soccorsi caritativi, ed all'incontro qualunque mancanza produce infiniti mali, perchè impedisce la scelta dei soggetti migliori, e quelli che vi si impiegano sono obbligati a trascurarne il servizio per cercare da altre occupazioni ciò che manca a sostentarsi.

Perciò S. A. R. desidera che i vescovi si prendino ogni maggior premura nel procurare che tutti i parochi abbiano la congrua non minore almeno di scudi ottanta liberi da qualunque aggravio, ben inteso però che in questa somma vi si debba valutare tutto ciò che vi resta compreso per le disposizioni canoniche; che a questo oggetto sia loro pre-

ciso dovere d'invigilare senza umani riguardi, che alle chiese unite o incorporate nelle Abazie, Commende, Capitoli e Monasteri dell'uno e dell'altro sesso, da questi sia supplito senza eccezione da chi spetta a quello che manca, e ricusando di prestarvisi, ne facciano al Governo le loro rimostranze con la sicurezza di ottenere tutta l'assistenza per obbligarveli.

Che rispetto alle altre, quando possa farsi l'unione di due Cure insieme senza alcuno sconcerto derivante, o dalla situazione o distanza dei luoghi, o dalla troppa popolazione, o da altre speciali circostanze, si valghino delle loro facoltà ordinarie, e di quelle accordateli dal Concilio di Trento per eseguirla.

Che non convenendo ciò, procurino alle Cure più povere l'unione dei benefizi semplici di libera collazione, e di quelli pure che sono di padronato pubblico, che si accorderà senza difficoltà ogni qualvolta ve ne sia il bisogno, e ne siano fatte le istanze.

Che per rendere utili tali unioni, trasportino nella Cura la soddisfazione degli obblighi annessi ai benefizi che vi si vorranno unire, ancorchè involvessero una deroga alle disposizioni dei testatori siano laici o ecclesiastici.

E che nella mancanza di benefizi semplici da unirsi alle Cure povere, procurino di provvedere alle medesime con assegnare stabilmente al parroco la soddisfazione di un numero di Messe, alle quali fossero obbligati i patrimoni pubblici e privati, con la sòla avvertenza che nelle Chiese, nelle quali ne fosse per l'avanti ordinata la celebrazione, non manchi il numero necessario per il decente servizio ed il comodo del popolo.

S. A. R. ha tutto il motivo di lusingarsi che i vescovi seconderanno efficacemente queste sue pie e giuste intenzioni, facendosi carico di doverne essi soli rispondere a Dio ed al proprio Sovrano, se per oggetti di tal rilevanza non faranno uso di tutto il loro zelo e di tutte le loro facoltà; e qualora rispetto a queste dubitassero di essere nella

necessità di domandarne delle più estese al santo Padre, la R. A. S. incaricherà il suo ministro a Roma di patrocinare le loro instanze e di assicurare chi occorre, che tutto ciò è coerente ai suoi desiderj, ed è quello che esige il servizio di Dio ed il servizio spirituale de' suoi sudditi nelle presenti circostanze dello Stato.

Nell' eseguire i sovrani comandi attenderò le sue repliche, nel mentre che ho l' onore di confermarmi con sincera stima ed ossequio.

(Pag. 58, nota 2.)

Lett. Circ. del dì ottobre 1777.

S. A. R. per torre l' abuso che tutto giorno va augumentandosi ne' suoi Stati di domandare a Roma sotto mendicati pretesti le dispense dalle canoniche costituzioni, che interessano il servizio di Dio e la disciplina della Chiesa, egualmente che la pubblica economia, ha comandato che in avvenire non si spedisca l' *Exequatur* a quelle che sciolgono gl' impedimenti canonici per abilitare le persone ad essere ricevute nel Clero, a conseguire benefizi, ad esser promosse agli Ordini sacri, ed alle Chiese curate o per difetto d' età, o fuori de' termini prescritti, e tutte le altre che si risolvono in deroghe delle costituzioni dei capitoli o comunità religiose, delle disposizioni dei privati ancorchè si pretendessero pie, le Composizioni col Tribunale della Fabbrica, le coadiutorie e le renunzie a favore di certa persona, se prima non abbiano ottenuta la permissione di domandarle dal Senatore segretario del Regio Diritto, a cui sono state date le necessarie istruzioni di concederla, sentiti però prima i respettivi Ordinari, e verificato che vi concorra l'utilità della Chiesa, o che in qualche circostanza sia pio, utile e necessario al pubblico di accordarla nonostante.

E perchè gli affari di questa natura per l' ordinario si dirigono dai ministri delle Curie ecclesiastiche, e non si

spediscono senza le preventive informazioni dei respettivi Ordinari, vengo incaricato di far presente a tutti i Prelati ch' esercitano giurisdizione ecclesiastica nel Granducato, d' ordinare ai loro ministri, che qualora siano consultati, avvertano le parti della necessità d' avere la preventiva permissione, e di non informar quelle che si presentassero direttamente se non esibiscano la licenza.

Eseguisco con questa mia gli ordini sovrani con V. S. illustrissima, che prego a favorirmi d' un riscontro d' averli ricevuti per renderne conto a S. A. R., e profitto di quest' occasione per rinnovarle gli atti del mio rispetto, e per dirmi pieno di stima di V. S. illustrissima e reverendissima ec.

(Pag. 58, nota 3.)

Vedi nota prima a pag. 103.

(Pag. 59, nota 1, e pag. 60, nota 1.)

Legge del 10 luglio 1782.

È mente di sua A. R. che gli ordini religiosi siano richiamati a servire all' unico oggetto per cui sono ammessi nello stato, che è quello di cooperare in aiuto del Clero secolare all' assistenza spirituale del popolo.

Considera che a questo unico fine per cui esistono sono repugnanti i privilegi che si sono procurati di una totale esenzione dalla autorità dei Vescovi, ai quali soli per divina istituzione compete il deposito della sacra dottrina, la distribuzione degli ecclesiastici ministeri, e la cura di provvedere che questi sieno amministrati da quei soggetti, ed in quella forma che si conviene alla salute del gregge alla loro custodia affidato.

Quindi è che del suo Motuproprio, e con la pienezza della sua sovrana potestà ordina che in avvenire non ab-

biano più vigore, nè effetto alcuno nel Granducato queste pretese esenzioni abusivamente dai Regolari ottenute, perchè contrarie al buon ordine ed alla legittima potestà dei vescovi, e con eguale abuso finora tollerate.

In conseguenza di che, salva quella autorità che resterà ai superiori degli ordini regolari per quello che spetta alla disciplina interna del Chiostro ed alla osservanza delle loro costituzioni, i vescovi eserciteranno sopra i conventi e case religiose, e sopra i Regolari tutti e ciascuno di essi, di qualunque ordine siano e di qualunque dignità, rango, e qualificazione, tutta quella Giurisdizione ordinaria che loro compete sopra le altre Chiese, e gli ecclesiastici tutti della loro Diocesi.

(Pag. 60, nota 2.)

Legge del dì 8 gennaio 1780.

S. A. R. Nostro Signore avendo a cuore di conservare, e promuovere nei suoi felicissimi Stati il buon costume ed il buon ordine, a cui assai contribuisce la buona disciplina e l'esemplarità degli ecclesiastici, e massime dei Regolari, mi ordina di significare circolarmente a tutti i Capi e Superiori de' Regolari esistenti nel Granducato, conforme colla presente eseguisco con vostra paternità moltó reverenda, essere sua Sovrana volontà, che ella invigili in avvenire attentamente, acciocchè in ognuno dei conventi, e da ciascheduno delli individui a lei sottoposti si tengano nella più esatta e regolare osservanza le costituzioni e regole dell'ordine, non permettendo ai religiosi di andare fuori soli senza legittima causa, e non permettendolo che a' quelli, i quali, o per ragion del loro impiego siano obbligati, o a quelli che per la loro età e condotta non possono far temere, che siano per abusarsi di questa libertà; molto meno dovrà permetterli d'escir fuori soli senza necessità in ore non convenienti, nè d'intervenire nei teatri, caffè, ridotti,

giuochi, ed a quei spettacoli pubblici, che non convengono al rispettabile stato che professano; vuole che i medesimi superiori invigilino all'esatto servizio delle chiese del loro ordine, ed alla frequenza nel coro, primo dovere del religioso istituto, e che invigilino, ed animino la lor gioventù a rendersi utile al pubblico, con rimettere in maggior vigore nei lor conventi lo studio, e la religiosa osservanza, ed in somma procurino, che i loro religiosi tenghino un contegno conforme all'istituto dell'ordine che professano, che serva di edificazione, ed istruzione al pubblico.

E siccome il Governo costantemente ha tenuto per massima, e continuerà anche per l'avvenire a sostenere validamente l'autorità dei superiori regolari sopra i loro sottoposti, accordandoli anche il suo braccio nella maniera la più estesa, tutte le volte che i medesimi lo richiederanno per giuste cause, e specialmente quando si richieda per contenerli nella dovuta obbedienza, esemplarità, e costume; così sarà in dritto il Governo di avere per responsabili i superiori provinciali, e superiori locali delle respettive Religioni di tutti li inconvenienti, scandali, e disordini, che insorgeranno nei conventi o tra i religiosi a loro sottoposti, se loro li avranno saputi, o avutone ricorso, e li avranno dissimulati, e tollerati, riservandosi S. A. R. in questo caso per rimediare ad un simile inconveniente di farsene render conto a quel superiore, per colpa e negligenza del quale non sia stato riparato ad un qualche disordine, e qualora la condotta di alcuno di detti superiori fosse tale da perpetuare e radicare, benchè avvertite, tali mancanze, di procedere a farlo inabilitare in perpetuo a poter più esercitare nessuna carica di superiore nel Granducato, ogni qualvolta col suo contegno abbia dato prova d'esserne incapace.

Vostra Paternità Molto Reverenda farà nota a tutti cotesti suoi religiosi la presente, la quale dovrà conservare tra le memorie di codesta Comunità, acciò possa servir di regola anche ai di lei successori, dandomi riscontro di averla ricevuta. È col più distinto ossequio mi confermo.

(Pag. 60, nota 3 e 5.)

Vedi sopra nota prima a pag. 103.

(Pag. 60, nota 4.)

Lett. Circ. del dì 26 settembre 1784.

Persuasa S. A. R. del pregiudizio che apportano all'interna disciplina dei Regolari i privilegi, prerogative, gradi e onorificenze che da' generali o da qualunque altra potestà ecclesiastica si accordano per grazia, e contro il disposto delle costituzioni, ad alcuni individui de' respettivi ordini, vuole che in avvenire le patenti dei privilegi e prerogative così conseguite non abbiano alcun vigore, nè sia accordato loro il regio *Exequatur*, ma siano solamente attese quelle che saranno ottenute per la carriera ordinaria stabilita dalle loro costituzioni.

Alla V. P. M. R. spetterà d'invigilare che siano pienamente eseguiti questi sovrani comandi; e pregandola di darmi riscontro d'aver ricevuta questa mia, con distinto ossequio mi dichiaro.

(Pag. 61, nota 1, 2, 3, 4, 5, 6.)

Vedi sopra nota prima pag. 103.

(Pag. 62, nota 1.)

Legge del dì 4 maggio 1775.

S. A R. ha riguardato come un oggetto interessante le sue paterne cure il provvedere, che nei suoi Stati in una età, nella quale non è dalle leggi ancor permesso di dispor-

re delle proprie sostanze, non si possa inconsideratamente disporre di queste, e della propria libertà per tutta la vita con obbligarsi ai voti religiosi; onde si è compiaciuta di ordinare:

I. Che in avvenire non possa alcuno nel Granducato vestir l'abito religioso neppure in qualità di converso in alcun convento di frati, monaci, o qualunque altro Ordine regolare, in cui si faccia la professione, e si obblighi ai voti, se non compiti gli anni 18, nè possa fare la professione che compiti li anni 24.

II. Debbano giustificare tale età in Firenze avanti il segretario del Regio Diritto, in Siena avanti il luogotenente di quel Governo, e nello Stato avanti i giusdicenti respettivi, i quali vista tal giustificazione, ne daranno loro la licenza in scritto, senza della quale non potranno i superiori dei Conventi riceverlo.

III. Tutti i sudditi toscani, i quali, o per eluder la legge, o per qualsivoglia altro oggetto, vestiranno l'abito religioso in Conventi, Monasteri o case regolari fuori del Granducato, siano sempre riguardati a tutti gli effetti come forestieri, ed esclusi dalla figliolanza dei Conventi dello Stato e dalla nazionalità, e da tutti gl'impieghi del loro Ordine in Toscana.

IV. Il Senator segretario del Regio Diritto partecipi queste sovrane determinazionl ai superiori degli Ordini religiosi, con avvertirgli che essi saranno debitori alla R. A. S. della esatta osservanza delle medesime, e ne dia gli ordini e partecipazioni opportune a chiunque altro spetti, perchè siano pienamente e per tutto il Granducato eseguite.

1 (Pag. 62, nota 2.)

NB. Invece di 19 Giugno 1785, deve dire 1784.

Lett. Circ. del dì 19 giugno 1784.

S. A. R. per provvedere che non siano promossi ai sacri ordini nelle religioni soggetti immeritevoli, vuole e comanda che in quelli ordini regolari che danno la figliolanza debbano esser promossi i religiosi agli ordini sacri da quel Vescovo, nella di cui diocesi sarà situato il convento di cui avranno conseguita la figliolanza, che non potranno ritenere contemporaneamente in più conventi, ma subito che saranno legittimamente ammessi alla figliolanza d'un convento, dovrà cessare a tutti gli effetti, e senza verun' altra solennità o consenso, quella del convento in cui erano stati precedentemente ascritti.

In quelle religioni che non danno figliolanza dovranno i religiosi presentarsi per essere promossi ai Vescovi, nella diocesi dei quali saranno situati i conventi e monasteri della vestizione.

Quando poi l'Ordinario, al quale dovranno in vigore della presente disposizione presentarsi i Regolari per l'ordinazione, non possa e non abbia facoltà, o risegga fuori del Gran-Ducato, dovranno i respettivi superiori spedire le dimissorie per l'Ordinario viciniore, purchè risegga dentro lo Stato.

Tutti i Regolari che saranno ordinati in *sacris* contro il disposto del presente regolamento dovranno considerarsi, e trattarsi come forestieri, e perderanno ipso facto la figliolanza dei conventi e monasteri del Gran-Ducato, nè potranno ottenere, o esercitarvi alcuna carica, o impiego, o uffizio.

Quei Regolari che si ordineranno in avvenire, o che fossero già ordinati al sacerdozio per celebrare la messa,

o amministrare i sacramenti in diverse diocesi da quella dove sono stati ordinati, ancorchè nelle proprie Chiese, dovranno ottenere la facoltà ossia il *celebret* dall'Ordinario del luogo, o dai respettivi vicari foranei, se i Vescovi riseggano fuori dello Stato, che non dovrà accordarsi senza le testimoniali del Vescovo, o vicario foraneo della diocesi, dalla quale saranno partiti, quantunque vi avessero dimorato per breve tempo, o qualunque altro documento che crederanno necessario; e questa facoltà potranno concederla con quelle limitazioni, e per quel tempo che più parrà e piacerà ai respettivi Ordinari, conforme si pratica con li ecclesiastici secolari forestieri, extradiocesani.

(Pag. 63, nota 1.)

NB. In luogo di 13 ottobre 1784, deve dire 15 ottobre.

Lett. Circ. del dì 15 ottobre 1784.

L'illustrissimo signor auditore segretario del regio diritto in esecuzione dei sovrani comandi del 24 settembre prossimo passato fa pubblicamente noto, che volendo S. A. R. provvedere all'indecente traffico, che col pretesto di devozione si fa da diverse Congregazioni e Ordini Regolari, mediante l'esazione di alcune tasse per formare dei lotti di doti in certi tempi dell'anno, e con alcune formalità che non convengono nè alla vera pietà cristiana, nè al decoro dei ministri della religione ed all'interesse dei sudditi, è venuta nella determinazione di comandare

Che dal dì primo del prossimo futuro anno 1785 restino intieramente abolite e proibite simili lotterie, nè possa esigersi alcuna tassa nè in denaro, nè in generi per l'indicato oggetto, ancorchè rivestite del titolo d'indulgenze e devozioni.

Restano però eccettuati da una tal proibizione quei lotti, che sogliono farsi nella città di Firenze dalla Congregazione

dei poveri detta di San Giovan Battista, e che hanno per oggetto il più facile smercio delle manifatture per impiegarne il retratto in sollievo dei medesimi.

(Pag. 63, nota 2)

Lett. Circ. del dì 21 giugno 1779.

Essendo stato reso conto a S. A. R. delle risposte state date da' superiori delle religioni alla circolare de' 12 gennaio 1778, la medesima R. A. S. quanto al primo articolo di detta circolare, nel quale si richiedeva una nota esatta di tutto quello, che ciascheduna religione rimetteva fuori di Stato, ha comandato con rescritto de' 12 del corrente, che non si facciano fuori di Stato pagamenti di prestazioni, tasse, o d'altro, che è stato indicato tanto nella circolare, che nelle risposte, senza il preventivo regio *Exequatur* da domandarsi di caso in caso; e che in avvenire non abbia luogo qualsivoglia nuova imposizione senza il regio beneplacito.

In esecuzione de' sovrani comandi partecipo tutto ciò a V. P. M. Rev. perchè riguardo al suo Ordine eseguisca, e faccia eseguire colla dovuta esattezza le sovrane intenzioni, con darmi pronto riscontro d'aver ricevuta la presente, che farà conservare nell' archivio per sua regola, e de' suoi successori. E con il più distinto ossequio mi confermo.

(Pag. 63, nota 3.)

Lett. Circ. del dì 4 maggio 1786.

Dalla real segreteria di Stato mi è pervenuta la seguente lettera in data del dì 1 del corrente maggio.

S. A. R. avendo provvisto con lo stabilimento dei diversi Conservatorii in quasi tutte le città e terre del Granducato al comodo ed educazione delle ragazze dei diversi ceti, e

considerando che nei conventi di religiose, nei quali gl' individui si sono volontariamente rimessi al loro vero instituto della perfetta vita comune, non è compatibile, e serve di troppo svago e distrazione tenere ragazze in serbo e in educazione, vuole che dal giorno della pubblicazione del presente ordine non possino essere più ammesse per serbo, educazione, o per verun altro titolo ragazze secolari in alcuno di detti conventi ridotti a vita comune, ancorchè vi fossero ricevute gratuitamente; e ad oggetto di prevenire l' imbarazzo delle famiglie, di quelle ragazze che già vi sono presentemente, rilascia loro la facoltà di potervi rimanere per un anno da contarsi dal giorno della pubblicazione del presente ordine, nel qual tempo spetterà ai parenti di metterle in casa, o dar loro altro destino.

E qualora dentro questo termine alcuna delle sopra indicate ragazze si dichiarasse di volersi monacare, dovrà invece di sei mesi passare un anno fuori del monastero medesimo e di qualunque altro.

In conseguenza di ciò restano incaricati gli Operai respettivi d' invigilare all' esatta esecuzione di questi ordini, trasgredendo i quali, l' Operaio stesso sarà debitore al Governo, e sarà inoltre proibita la vestizione nel monastero, e forse si diverrà anche, secondo le circostanze, alla soppressione del medesimo.

Venendomi ingiunto per l' istessa surriferita lettera di spedire nei termini suddetti a tutti gli operai dei monasteri di vita comune una circolare nelle solite forme, non lascio di eseguirlo con la presente mia, e in attenzione del riscontro del recapito ho l' onore di confermarmi col dovuto ossequio.

(Pag. 63, nota 4.)

Legge del dì 4 maggio 1775.

S. A. R. vedendosi obbligata a rivolgere le sue paterne cure in soccorrere a quelle giovani che, o mancanti del ne-

cessario consiglio, o sedotte abbracciano inconsideratamente lo stato monastico e privano la società, per la quale erano nate, di buone madri di famiglia, portando il disturbo nei Monasteri in danno di quelle che con la vera vocazione vi avevano cercato la loro pace, e di loro stesse che conducono il resto dei loro giorni nel pentimento, e qualche volta nella disperazione; ha ordinato:

I. Che in appresso non possino collocarsi le ragazze in educazione, o convitto in qualunque Monastero, Convento, o Conservatorio, se non abbiano compiti li anni dieci.

II. Non sia permesso ad alcuna il vestir l'abito religioso in qualunque Monastero, o Convento, anco in qualità di conversa, se non abbia compiti li anni venti; nè possa essere accettata se non che prossima di tre mesi alla detta età.

III. E giacchè si è per abuso introdotto di riguardare come monache anco le Oblate e le convittrici nei Conservatorii che non hanno nè voti, nè clausura, questo stesso, e quanto sarà ordinato in appresso si osservi anco rispetto ai medesimi, finchè con riacquistare e godere di fatto di quella libertà che li conviene per il loro Istituto, non si dia luogo a disporre diversamente.

IV. Prima di domandare e di ottenere l'accettazione, deva qualunque ragazza vivere per sei mesi fuori non solo del Monastero, nel quale vorrà vestirsi, ma fuori di qualunque altro.

V. Spirati i sei mesi ed ottenuta l'accettazione, prima di prendere alcun segno di Accettata, o che torni nel Monastero, un ecclesiastico secolare di conosciuta probità, il quale non abbia veruna relazione per ufizio col Monastero, o per parentela con le monache, o con la ragazza, dovrà esaminarla senza prevenzioni e riguardi, e con quella circospezione che si richiede, per assicurarsi che se li possa permettere un atto di tal conseguenza.

VI. In Firenze saranno eletti da S. A. R. a suo beneplacito tre soggetti, d'uno, o dell'altro dei quali potrà la Deputazione servirsi per tali esami. In Siena dovrà egualmente

eleggerne tre il Luogotenente di quel Governo, ed altrove i Giusdicenti respettivi ne eleggeranno uno volta per volta. L'esame dovrà farsi in Firenze alla presenza d'uno de' Deputati sopra i Monasteri, in Siena presente un Deputato secolare eletto dalla Balía, ed altrove in presenza dell'istessi Giusdicenti respettivi, bene inteso che allorquando alcuno dei detti Deputati, o Giusdicenti abbiano alcuna parentela con la ragazza, non possa assistervi, e la Deputazione sopra i Monasteri per tutto lo Stato fiorentino e la Balía per il senese dovrà sostituirli un altro. Nè qualunque dei parenti della ragazza, nè altri potranno star presenti all'esame.

VII. La Deputazione sopra i Monasteri, la Balía ed i Giusdicenti respettivamente esigeranno dall'Esaminatore un attestato; e quando da questo resulti la sicurezza di una vera vocazione, veduti altresì i documenti provanti l'età prescritta, i sei mesi passati fuori del Monastero prima di essere Accettata, ed il tempo dell'accettazione, potranno darli in scritto la permissione di vestirsi, la quale dovrà esibirsi agli Operai; ed ottenuta questa potrà portarsi, ove è costume, il segno dell'accettazione.

VIII. Sia peraltro preservato agli Ordinari ogni loro diritto di fare esaminare le ragazze monacande anco dagli Esaminatori da loro deputati, purchè sempre a questo preceda l'esame da farsi dall'Esaminatore destinato dal Governo avanti i Deputati secolari, o i Giusdicenti.

IX. Senza la detta permissione in scritto della Deputazione, della Balía, o dei Giusdicenti, non dovranno gli Operai in qualsivoglia caso prestare il loro consenso per la vestizione; e qualora potessero dubitare che la loro opposizione non bastasse, ne daranno conto a S. A. R. per mezzo della Deputazione, o per mezzo respettivamente del Luogotenente del Governo di Siena.

X. Siano eccettuate da quanto nel presente Motuproprio si prescrive, tutte quelle ragazze che nel tempo che questo sarà partecipato, avessero già ottenuta l'accettazione.

XI. E resta incaricata la Deputazione sopra i Monasteri

nello Stato fiorentino, non eccettuato il pontremolese ed il pistoiese, ed il Luogotenente generale del Governo di Siena per quella città e Stato, di dare gli ordini e partecipazioni opportune a chiunque spetti per la piena osservanza di queste sovrane determinazioni.

Legge del dì 4 maggio 1775.

Vuole S. A. R. che nei Monasteri, Conventi e Conservatorj di donne del Granducato, nei quali vi sia una distinzione tra le Velate o Corali, e le Servigiali, o siano Converse non si esiga in avvenire alcuna dote per vestire ed ammettere alla professione le dette Servigiali e Converse; e solo possa esigersi un piccolo corredo che non ecceda i venti o venticinque scudi. E se si tratti di Conservatorj senza voti, il non aver data dote non dovrà produrre alcun titolo per pretendere che la conversa se vorrà lasciare il Conservatorio paghi al medesimo alcuna somma per gli alimenti ricevuti, mentre questi dovranno sempre aversi come dati in correspettività del suo servizio.

Gli Operai dei respettivi Monasteri, Conventi e Conservatorj, restano incaricati di fare eseguire questa sovrana determinazione; e la Deputazione sopra i Monasteri per lo Stato fiorentino, compreso il pistoiese e pontremolese, ed il luogotenente generale del Governo di Siena per quello Stato ne daranno gli ordini e partecipazioni opportune.

(Pag. 63, not. 5)

Notificazione del 28 marzo 1785.

L'illustrissimo signor segretario del Regio Diritto fa pubblicamente noto il seguente veneratissimo Motuproprio di S. A. R. del dì 21 marzo 1785:

S. A. R. considerando che il voto di povertà nelle persone che professano nei sacri chiostri, secondo il vero spi-

rito della Chiesa ed i sacri canoni, porta una renunzia assoluta e totale ad ogni proprietà, onde sia del loro istituto l'osservanza di una vita perfettamente comune, in cui tutti gl'individui siano obbligati a prestarsi secondo le loro forze ed abilità al servizio del Monastero, ed il Monastero a supplire con religiosa moderazione, ma senza alcuna distinzione, al loro totale sostentamento; e sia in conseguenza una intollerabile contradizione alle leggi fondamentali del loro stato il permettere alle monache di acquistare in privato, e di disporre di alcuna somma acquistata a titolo o di lavori, o di livelli, o di celle, o di uffizi; perciò si è creduta nel dovere di provvedere non solo a quelli sconcerti, ed a quelle interne dissenzioni che spesso nascono nei Monasteri dall'avidità del guadagno, dalla cura di procurarselo, e dalla diseguaglianza della sorte e dei comodi in cui vivono le monache della stessa comunità, ma di togliere altresì l'abuso troppo scandaloso, che si prometta a Dio con un voto solenne quella povertà, che per le circostanze del Monastero, o per il sistema in esso introdotto non è permesso di osservare, che si ha la volontà determinata di non osservare nell'atto stesso che si giura davanti all'altare.

I. A tale oggetto vuole che dal dì primo maggio non siano considerati come Monasteri di monache, che quei soli nei quali si osserva la perfetta vita comune, e quelli che a tutto il prossimo aprile si dichiareranno di volerla introdurre, ed avranno date tutte le opportune disposizioni per osservarla di fatto dal detto di primo maggio.

II. Tutti quei Conventi nei quali, o per mancanza di entrate, o per il dissenso delle monache non sarà eseguibile, o non sarà stata accettata la vita comune, saranno considerati per sempre come Conservatorii, e li saranno prescritte quelle regole che ai medesimi convengono, e che saranno nel medesimo tempo pubblicate; ferma stante per altro rispetto alle monache, che vi hanno già professato, l'osservanza della clausura personale, e dei voti; come

pure del vestiario, e della regola, per quanto sarà compatibile col sistema di Conservatorio.

E non essendo giusto di obbligare un numero considerabile di monache esistenti presentemente nei Conventi, le quali si sono vestite, ed hanno professato sulla buona fede del sistema presente, benchè abusivo, di proprietà, ad abbracciare lo stato più rigoroso di perfetta vita comune, quando al medesimo non si sentissero chiamate; vuole che il segretario del regio diritto partecipi il presente Motuproprio a tutti i Vescovi che hanno diocesi in Toscana, ed a tutti gli operai dei Monasteri, affinchè lo partecipino alle monache di tutti i Conventi, affinchè nel termine di un mese dal dì che lo avranno ricevuto le monache di ciaschedun Convento si dichiarino in carta se credono di essere in grado, o di volere stabilire nel loro convento la vita comune perfetta, e per conseguenza mantenerlo convento, o ridurlo a Conservatorio.

III. Il consenso della maggior parte delle monache attuali di ciaschedun Monastero formerà la dichiarazione dell'intiera comunità per abbracciare la vita comune, o per recusarla; ciascheduna monaca darà separatamente la sua dichiarazione in scritto da lei firmata; questa dichiarazione dovrà essere semplice, o per un partito, o per l'altro senza riserve, nè condizioni; sarà permesso a ciascuna monaca in particolare il consigliarsi con chi voglia per fissare con la dovuta ponderazione la sua volontà; e gli Operai dovranno darli tutte le notizie, e dimostrazioni necessarie per ciò che spetta alle rendite del Monastero, perchè vedano se siano sufficienti a sostenere la vita comune. Le predette dichiarazioni delle monache dovranno immediatamente rimettersi in originale dai respettivi operai al segretario del regio diritto, che le rimetterà a S. A. R.

IV. A quelle monache che avessero recusata la vita comune in quei Monasteri, dove per il contrario consenso della maggior parte dovrà questa introdursi, sarà facilitato il passaggio in quei Monasteri che saranno ridotti a Con-

servatorii, al quale oggetto gli Operai ne tratteranno con i respettivi Ordinari, per ottenerli le opportune permissioni, e tratteranno gli Operai tra di loro per provvedere all' interesse dei respettivi Monasteri relativamente a tali passaggi.

V. Ed all' incontro a quelle monache che avessero accettata la vita comune in quei Monasteri, che coerentemente alla volontà della maggior parte dovranno ridursi a Conservatorii, sarà facilitato nella stessa forma il passaggio in altri Monasteri dove meglio possino adempire la loro vocazione.

VI. Fermo stante gli ordini veglianti che si confermano per la vestizione delle ragazze tanto nei Monasteri che nei Conservatorii per l' età, esame, permanenza de' sei mesi fuori di Monastero, doti, e proibizione di qualunque apparato e lusso mondano nell' atto della vestizione, sarà permesso nei Monasteri dopo l' anno del noviziato di promettere privatamente, e senza alcuna funzione ecclesiastica, in mano della superiora l' osservanza delle costituzioni finchè la novizia resterà nel Monastero; e da quest' atto benchè non professa, e libera sempre di tornare a casa sua, e prendere altro stato, acquisterà il diritto a tutte le prerogative delle altre monache professe, ed a tutti gli uffizi del Monastero, e dovrà essere trattata, e considerata come tutte le altre monache professe.

VII. La solenne professione, e l' emissione dei voti importando un atto che dispone della propria libertà per tutta la vita, e che esige la massima maturità e ponderazione, non potrà farsi che compita l' età di anni trenta.

VIII. Resta assolutamente, e rigorosamente proibito alle monache, ed a qualunque persona tanto ecclesiastica che secolare, di consigliare, persuadere, e tener mano alle ragazze che si vestiranno nei Monasteri di fare i voti prima dell' età sopra prescritta, sotto qualunque titolo di voti semplici, stabilimento o altro, alla pena dell' esilio, ed altre a beneplacito del governo, ed alle monache della proibizione per sempre di poter vestire nel loro Monastero.

IX. Sarà dovuta dalli spedali l'intiera restituzione della dote a tutte quelle ragazze, che essendosi vestite in un Monastero, prima di giungere all'età della professione e dei voti vorranno tornare allo stato secolare; la stessa totale restituzione sarà dovuta a tutte quelle ragazze, che essendosi vestite in un Conservatorio passeranno in qualunque tempo ed età allo stato del matrimonio, ovvero prima di aver passati dieci anni nel Conservatorio passassero al semplice stato secolare. Qualora avessero passato un maggior tempo nel Conservatorio, e non escissero per maritarsi, dovrà la dote riguardarsi in parte o in tutto consunta in correspettività degli alimenti, e sarà concertata col respettivo soprintendente allo spedale, a cui sarà stata pagata la somma da restituirsi.

X. I Conservatorii non averanno altra dependenza dai Vescovi, che per quello che riguarda l'elezione dei confessori, la chiesa e le funzioni sacre. In tutt'altro dependeranno intieramente dal governo per mezzo del segretario del regio diritto; ed averanno un Operaio secolare per dirigere l'economia, e per soprintendere all'esecuzione degli ordini, e del loro istituto.

XI. I vestimenti nei medesimi saranno totalmente privati senza alcuna solennità nè funzione di chiesa; il loro abito dovrà essere però uniforme senza velo, nè altra somiglianza all'abito monacale; e non vi sarà permesso di fare professione, e voti claustrali di alcuna sorta nè generali, nè locali.

XII. Vi si potranno vestire tanto le ragazze che le vedove; non vi si obbligherà ad alcuna promessa, o giuramento per l'osservanza delle costituzioni, e per l'adempimento dei doveri della comunità; ma la comunità sarà in ogni tempo nella libertà di disfarsi di quelle oblate, che per il loro contegno pregiudicassero alla loro quiete, o non si adattassero a sodisfare a quanto devono, ciò che per altro non potrà eseguirsi che per mezzo di un partito formale, e previo il consenso dell'Operaio e la partecipazione da darsene al Segretario del Regio Diritto. Mentre all'incontro

sarà in libertà delle Oblate il lasciare la comunità, anco senza altra ragione che la volontà loro, con che per altro non li sia permesso di tornare più nel medesimo Conservatorio, dal quale fossero una volta sortite.

XIII. Per quanto in tali Conservatori non vi deva essere clausura ecclasiastica, vi sarà proibito l' ingresso agli uomini; sarà permesso il potervi entrare alli parenti più prossimi delle oblate, a giudizio dell'Operaio e della superiora, e col permesso dell' uno e dell' altra potranno le oblate portarsi qualche volta alle case delle loro più prossime parenti, con che siano accompagnate da alcuna di loro, e tornino sempre la sera al Conservatorio.

XIV. Dovranno i Conservatori procurare di rendersi utili al pubblico. In conseguenza di ciò dovranno dare ricetto alle vedove, o a quelle donne maritate, che separate dai loro mariti vi si volessero ritirare come convittrici, con pagare quella prestazione che fosse convenuta con l'Operaio.

XV. Dovranno ricevere ragazze in educazione per la rata che sarà determinata.

XVI. E dovranno, dove le loro circostanze lo permettino, prestarsi ad una scuola gratuita per le povere ragazze del paese, nella quale oltre la dottrina cristiana, il leggere, e lo scrivere, e abbaco, li siano insegnati gratuitamente i lavori donneschi, specialmente i più usuali di cucire, e calze, servendosi delle oblate, o di maestre secolari estere da tenersi a convitto nel Conservatorio.

XVII. E sopra tal sistema saranno formate le loro nuove costituzioni che si pubblicheranno in appresso.

(Pag. 64, nota 1.)

Legge del dì 30 *luglio* 1785.

Ho l'onore di rimettere a V. S. illustrissima un esemplare di lettera, che rimetto con questa posta medesima a cotesto regio amministratore del patrimonio ecclesiastico,

dalla quale comprenderà quali siano le sovrane determinazioni in rapporto agli arredi sacri e mobili delle soppresse compagnie.

In quanto alle fabbriche delle dette soppresse compagnie S. A. R. volendo provvedere al bisogno ed al comodo delle parrocchie, si è degnata di comandare che siano consegnate a' parochi gratuitamente le chiese, oratorii, refettorii e stanze spettanti alle soppresse compagnie e unite alle fabbriche delle chiese curate e canoniche, qualora vengano richieste da' parochi, ancorchè non vi concorra la precisa necessità, ma il solo oggetto che non siano vendute a persone che possano destinarle ad un uso incommodo alle chiese curate, ed ai parochi medesimi, a condizione però che siano demoliti tutti gli altari che vi esistessero, perchè non servano di pretesto per continovar feste, uffizii e piccole devozioni, fermo stante nel rimanente il disposto della Legge del 21 marzo 1785.

Prego la bontà di V. S. illustrissima di procurare di concerto col medesimo amministratore la sollecita esecuzione de' reali comandi e di favorirmene un riscontro per mio regolamento.

Con piena stima, ed ossequio mi segno.

(Pag. 64, nota 2)

NB. Invece di 30 luglio 1783, deve dire 1782.

Notificazione del dì 30 *luglio* 1782.

S. A. R. riguardando come un patto riprovato dalle leggi canoniche quello della dote da pagarsi ai Monasteri per le monacande; volendo altresì favorire sempre più la libertà nell' elezione di uno stato che esige la più perfetta vocazione, e volendo in conseguenza togliere alle monache ogni ragione d' interesse per lusingare le ragazze, e non accrescere all' incontro i motivi di interesse ai parenti per sacrificarle; perciò ha ordinato

I. Che in avvenire i Monasteri di Toscana non possano pattuire nè esigere alcuna dote per la vestizione e professione di qualunque religiosa, o conversa, o velata, ma tutti debbano con le proprie rendite senza emolumento alcuno ricevere, e mantenere quel numero di monache che sia proporzionato alle loro forze.

II. Che il padre, fratelli, o altri obbligati alla dotazione di qualunque ragazza che voglia vestirsi velata, o conversa, e sia stata accettata come tale da un monastero, siano obbligati a pagare una somma a titolo di elemosina allo Spedale dei malati del luogo ove è situato il Monastero, o a quello Spedale ove hanno dritto di portarsi i poveri malati del detto luogo, o al più prossimo.

III. Che questa elemosina per le converse sia di scudi venticinque, nella qual somma fu fissato il loro corredo con motuproprio dei 4 maggio 1775; e per le velate sia provvisionalmente nella stessa somma nella quale attualmente è stabilita, o per consuetudine, o per costituzione quantunque abusiva, la dote che si esige dal Monastero respettivo nel quale seguirà l'accettazione, o vestizione, finchè non sia provveduto diversamente.

IV. Che anco per l'ammissione delle oblate nei Conservatori non sia pagata ai medesimi alcuna dote, ma con le stesse regole sopra indicate sia pagata una elemosina alli Spedali.

V. Che nell'ammissione delle serventi nelli Spedali non si paghi nè dote, nè elemosina di alcuna sorte, dovendo valutarsi il loro mantenimento in correspettività del loro servizio, e dovendo li Spedali restar sempre nella libertà di licenziare quelle che non per impotenza, ma per mancanza di volontà, o di buona condotta non adempissero al loro dovere.

VI. Che in tutti i casi nei quali nel precedente sistema poteva esser dovuta la restituzione della dote da un Monastero, o da un Conservatorio, li Spedali siano obbligati alla restituzione della elemosina ricevuta.

VII. La deputazione sopra i Monasteri dovrà in appresso fare sollecitamente le sue proposizioni per fissare con maggiore regolarità il quantitativo delle elemosine da pagarsi alli Spedali, le quali dovendo avere qualche rapporto alla differenza delle doti che si pagano per il matrimonio nei diversi luoghi, e dalle diverse classi delle persone, conviene che siano diverse secondo la diversità dei luoghi dove sono situati i Monasteri, e secondo la diversa condizione di nascita delle monache che sogliono ricevere.

VIII. Per l'ammissione di quel numero di monache, che ciaschedun Monastero, o Conservatorio potrà mantenere, saranno sempre preferite le native del luogo ove è situato il monastero alle native di altre città e luoghi del Granducato; le suddite toscane alle forestiere; le forestiere come converse non potranno mai riceversi; e come velate, nel caso che sia luogo ad accettarle, dovranno pagare alli Spedali il doppio della elemosina fissata per le nazionali, senza speranza di potere ottenere per grazia alcuna diminuzione.

IX. La R. A. S. si riserva la facoltà di accordare alle suddite qualche condonazione, o diminuzione di tali elemosine in qualche caso più speciale di una assoluta impotenza della famiglia della monacanda a poterla pagare, ma ciò non sarà che con la massima riserva, e doppo che averà fatto assicurare con molto maggior rigore la vera vocazione della monacanda, non volendo farli una grazia per sacrificarla, nè permettere che il passaggio di una ragazza al Monastero serva di compenso economico di una famiglia.

X. Vuole che la presente assoluta e generale proibizione ai Monasteri e Conservatori di Toscana di esigere qualunque dote dalle monacande ed oblate comprenda ancora qualunque tassa a titolo di esenzione di ufizi, o altro ec. regali, offerte, corredo, mobili, noviziato, e qualsisia somma, che con qualunque altro nome, e per qualsisia causa, anco correspettiva ed onerosa, si pretendesse di esigere dalla monacanda; e per qualunque trasgressione non solo sarà obbligato il Monastero a restituire in qualunque tempo il per-

cetto, ma sarà proceduto ai più efficaci ripari sino alla immediata soppressione del Monastero medesimo secondo la circostanza dei casi e delle trasgressioni.

XI. Non resta proibito che dalle famiglie sia costituita alle monacande una qualche somma annua a titolo di livello per servire alle loro private occorrenze; ma se il Monastero quasi per compensarsi della dote pretendesse di pattuire preventivamente il quantitativo di tal livello, e la maggiore o minor quantità del medesimo determinasse l'accettazione, o la repulsa di qualche ragazza, il Monastero si averà per trasgressore agli ordini sovrani, e sarà esposto in pena a quelle risoluzioni che saranno credute espedienti.

XII. Gli Operai invigileranno perchè le reali intenzioni siano esattamente secondate, ed adempite, dovendo ancor essi essere debitori al governo se non averanno usata tutta l'attenzione per prevenire le contravvenzioni; ed all'oggetto di assicurarsi di uno dei mezzi per cui potrebbero queste introdursi, e di resecare una quantità di dispendi inutili, dovranno fissare per ciaschedun Monastero una somma determinata, e ristretta per tutte le spese della vestizione, e professione, comprendendovi anco le mancie, regali, e qualsivoglia altro titolo relativo a tali funzioni, oltre la qual somma sarà proibito alla famiglia della monacanda il fare alcuna spesa maggiore.

Tale essendo la volontà di S. A. R. incarica la deputazione sopra i Monastesi per lo Stato fiorentino, e la balia di Siena per il senese di parteciparla a chi spetta, e dare le disposizioni relative per l'esecuzione.

(Pag. 65, nota 1.)

Lett. Circ. del dì 18 dicembre 1784.

Con biglietto della real Segreteria di Stato del 14 stante sono incaricato d'ordine di S. A. R. di partecipare a V. S.

illustrissima la seguente Circolare già rimessa a tutti i Vescovi del Granducato:

S. A. R. ha tutta la fiducia nello zelo e premura che i Vescovi del suo Stato si troveranno in dovere di usare nella scelta dei confessori dei Monasteri e Conservatorii, mentre dalla loro prudenza, quando siano di sufficiente dottrina, molte volte depende la quiete dei Monasteri, la tranquillità delle monache, ed il buon ordine.

Confida che i Vescovi rammenteranno ai confessori di monache tutte quelle regole di saviezza, buona condotta e circospezione che li sono necessarie, e li rammenteranno specialmente la proibizione che hanno di fare delle conferenze con le monache alle grate.

Ma perchè nulla si opponga al bene che i detti confessori possono fare nell'esercizio del loro sacro ministero, e perchè essi si rendano presso le loro penitenti più rispettabili, e siano più autorevoli i loro consigli, desidera che abolito qualunque regalo, emolumento o incerto di qualunque sorta tanto dal Monastero che dalle monache particolari, sia fissata dagli operai di ciascun Monastero di concerto con il respettivo Ordinario una discreta provvisione fissa ai detti confessori.

Questa dovrà regolarsi in proporzione delle circostanze, del maggiore o minore incomodo, e del maggiore o minor tempo che esiga in ciascun Monastero l'esercizio di questo ministero, onde sia maggiore dove sia più assai grande il numero degli individui, e specialmente nei Conservatorii di educazione, sia anco maggiore nei Monasteri fuori di città, per i quali convenga al confessore lasciare quei lucri che in città averebbe; dovrà altresì regolarsi dalle forze del Monastero e da ogni altra circostanza, purchè non ecceda i quattro scudi al mese.

Dovranno anco fissare il discreto trattamento che sia dovuto al confessore quando sia di necessità che abiti presso il Monastero, o che vi deva restare per qualche giorno, oltre il qual trattamento sia proibito l'eccedere.

Subito che sarà stabilita in ciascun Monastero tal provvisione, gli Operai invigileranno che non si passi alcun regalo ai confessori nè sopra gli assegnamenti e generi di qualunque sorte dei Monasteri, nè spontaneamente da alcuna monaca in proprio, e quanto ai regali spontanei delle monache, o siano per elemosina di Messe, o siano per mera largità, o per qualsivoglia altra causa, spera S. A. R. che i Vescovi vi uniranno la loro vigilanza, mentre tali regali dove è vita comune sono sicuramente contrari alle costituzioni che professano; e dove non sia tal vita sono abusivi e poco edificanti tanto per la parte di chi li dà che di chi li riceva.

La stessa proibizione di ricevere regali, mance ed emolumenti, dovrà anco estendersi a quelli che fossero stati soliti in occasione di vestimenti e di mortori e professioni, all'eccezione della stabilita elemosina per la Messa cantata, ancorchè fossero spontaneamente offerti dai parenti della monaca.

Nel partecipare a V. S. illustrissima la sovrana volontà, perchè ne procuri in ciò che spetta alla sua autorità relativamente a codesto Monastero, la debita, sollecita e puntuale esecuzione, e me ne dia l'opportuno riscontro, con distinto ossequio mi dichiaro.

(Pag. 65, nota 2.)

Vedi nota prima a pag 103.

(Pag. 65, nota 3.)

Motuproprio del dì 24 agosto 1784.

L'illustrissimo signor auditore segretario del regio diritto in esecuzione dei sovrani comandi fa pubblicamente notificare il seguente real motuproprio.

S. A. R. avendo preso in considerazione il sistema attua-

le dei Monasteri di monache, e volendo sempre più assicurare che le giovani che vogliono consacrarsi a Dio vi sieno guidate da un vero spirito di vocazione e non da fini ed oggetti mondani, che non di rado per la debolezza del sesso influiscono a determinarle ad una così seria ed importante risoluzione, e nel tempo istesso provvedere alla tranquillità della vita claustrale ed all'economia e buon ordine de' Monasteri e delle famiglie, in aumento dei precedenti regolamenti, e specialmente della Legge imperiale paterna del 29 novembre 1753, delle circolari del 18 maggio 1775, 4 dicembre 1779, 7 giugno 1780, 3 marzo e 25 agosto 1781, e del motuproprio del 30 luglio 1782, vuole e comanda quanto appresso:

I. Proibisce espressamente in occasione d'ingressi, vestimenti, professioni e sacramenti l'uso di condurre in giro le spose monache in gala, come pure gli strascichi, rinfreschi, musiche, apparati, inviti, regali, mancie, ed ogni altra festa, pubblicità e spettacolo, tanto in chiesa che ai parlatorii e nella clausura, non eccettuato qualunque donativo ancorchè volontario ed in generi al Monastero e monache a titolo di pietanza, nè direttamente dalle spose monache, nè indirettamente dai loro congiunti o estranei.

II. Comanda espressamente che nessuno in avvenire, senz' alcuna eccettuazione e benchè costituito in qualunque grado e dignità, possa percipere per le suddette dependenze ed in tali occasioni alcuno benchè minimo emolumento, anche spontaneamente offerto, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, alla pena della sovrana indignazione.

III. Abolisce i così detti governatori ecclesiastici dei Monasteri di monache, dovendo supplire alle loro incumbenze nelle sacre funzioni o i vescovi respettivi o i confessori da essi deputati o in difetto il parroco.

IV. Vuole inoltre e comanda che in tutti i Monasteri si introduca immediatamente dagli Operai la vita comune, qualora però non vi osti l'economia; ed in questo caso dovrà sospendersi l'ammissione di nuovi individui fino che il

Monastero non sia in grado di potervela introdurre e mantenere.

V. Subito che sarà introdotta la vita comune, dovranno in avvenire, in sgravio delle famiglie, restare aboliti i livelli e prestazioni in qualunque somma per le monache che vi saranno ammesse.

VI. In ciascun Monastero dovrà esservi un solo Operaio, e perciò dovrà procurarsi con la maggior sollecitudine una tale reduzione, avuti i debiti riguardi per quelli che attualmente vi sono; e per la più celere esecuzione il segretario del regio diritto per i Monasteri di Firenze, la Balìa di Siena per quelli della Città di Siena ed i respettivi giusdicenti nel rimanente del granducato daranno le necessarie disposizioni, con obbligo ai giusdicenti di renderne conto respettivamente al segretario del regio diritto ed alla Balìa di Siena, e ciò non ostante qualunque ordine o legge in contrario.

VII. In tutto il rimanente, in cui non è stato derogato col presente motuproprio, dovranno intendersi pienamente confermati e rinnovati gli ordini e regolamenti precedenti, de' quali sopra è stata fatta special menzione.

Ed il segretario del regio diritto per lo Stato Fiorentino, e la Balìa di Siena per il senese diano le necessarie disposizioni per l'esecuzione di questa sovrana volontà, rendendo conto in avvenire a S. A. R. d'ogni minima trasgressione per attenderne gli ordini.

(Pag. 66, nota 1.)

Lett. Circ. del dì 9 *gennaio* 1786.

In dichiarazione della mia circolare in stampa de' 3 novembre 1785 devo partecipare a V. S. illustrissima un biglietto della reale segreteria di Stato dei 27 dicembre prossimo scorso del seguente tenore:

S. A. R. informa, che l'ordine circolare emanato, per

cui si obbligano le Religiose, che restano nei conventi ridotti a conservatorio, alla osservanza della clausura e della regola, produce infinite dubbiezze ed imbarazzi perciò che sia l'osservanza della regola incompatibile nella massima parte col nuovo istituto e le nuove obbligazioni, che le sono state imposte, vuole che detto ordine resti fermo quanto alla clausura, ma siano dispensate dalla regola, restando nella libertà di osservare privatamente e spontaneamente quelle sole prescrizioni, che troveranno compatibili col nuovo istituto.

Ella pertanto renderà note alle Religiose di cotesto conservatorio queste sovrane disposizioni, e passerà in mano della priora l'altro esemplare di questa mia, che troverà qui annesso, perchè possa servirle di regolamento.

(Pag. 66, nota 2.)

Vedi nota seconda a pag. 118.

(Pag. 67, nota 1.)

Vedi nota seconda a pag. 122.

(Pag. 67, nota 2.)

Notificazione del dì 30 *gennaio* 1786.

L'illustrissimo signor auditore segretario del regio diritto fa pubblicamente noto come S. A. R. considerando, che la determinazione delle fanciulle per il Conservatorio non si oppone allo stato coniugale, essendo sempre in loro libertà di accasarsi, per lettera della real segreteria di Stato dei 27 dicembre 1785 si è degnata d'ordinare, che tutte quelle giovani, che si determineranno per i Conservatori possano godere di quei sussidii dotali di qualunque luogo pio o corpo ecclesiastico, che nella loro fondazione fossero desti-

nati per il matrimonio temporale, derogando in quanto faccia di bisogno colla pienezza della sua suprema potestà in questa parte alle pie disposizioni dei fondatori. E tutto ec. Mandans ec.

(Pag. 67, nota 3.)

Vedi nota a pag. 122.

(Pag. 67, nota 4.)

Lett. Circ. del dì 5 maggio 1786.

S. A. R. ad oggetto di favorire lo stabilimento dei Conservatorii vuole, che quell' individui che dopo la pubblicazione del presente ordine si vestiranno nei predetti Conservatorii debbano pagare la dote stabilita dagli ordini veglianti non più alli Spedali respettivi, come viene ordinato per le monache, ma ai Conservatorii ove si vestiranno, i quali saranno obbligati, nel caso che volessero uscire dai medesimi, di restituirgliela.

Essendo incaricato con biglietto della Real Segreteria di Stato del dì primo stante di render note a V. S. illustrissima queste sovrane determinazioni, eseguisco con la presente l'ingiuntami commissione, e in attenzione di sua replica ho l'onore di confermarmi.

(Pag. 68, nota 1.)

Legge del 1° marzo 1783.

S. A. R. ha veduto che gli ordini dati per moderare fino a quel segno che si conviene le questue nella campagna, non hanno prodotto che un debolissimo effetto, forse perchè i Vescovi si trovano troppo costernati dalle importunità dei postulanti, per accordarne le licenze, ed i giu-

sdicenti sono portati ad approvarle per un rispetto verso i Vescovi.

Comprende perciò che sarà inutile o di poca durata qualunque altro provvedimento se non siano generalmente proibite, siccome è venuta nella determinazione di proibire, tutte le questue che si fanno per feste, ufizi, e per qualunque altra o profana, o sacra funzione, senza eccettuazione alcuna, tanto in danari che in generi, o nelle chiese o fuori, e tanto nella campagna che nelle città, terre e castelli.

Non resterà compresa in questa proibizione la questua che si facesse per elemosina di una messa di più nei giorni festivi in servizio del popolo, o per la sussistenza di qualche curato o cappellano curato, dove l'uso ne è stabilito, e non sia stato peranco diversamente provvisto.

Come neppure le questue per la sussistenza dei poveri e dei frati veri mendicanti e non possessori a forma dei precedenti ordini.

Nè quelle questue che direttamente interessassero la pietà pubblica presa nel suo più stretto senso, come sarebbe per gli Spedali, Conservatorii dei poveri, e simili, e non in tutta la sua estensione. Ed all'oggetto appunto che sopra di queste non nascano equivoci, e non s'introducano nuovi abusi, dovrà ottenersene la permissione o temporaria o assoluta dal Giusdicente.

E perchè potrebbe seguire che per un compenso alle questue e per gli stessi fini si accrescessero, specialmente nelle campagne, le tasse nelle congreghe e compagnie, S. A. R. incarica non solo i Giusdicenti, ma i Vescovi stessi ad invigilare perchè non segua, mentre accrescendosi con ciò li sconcerti in tali società, si troverebbero più nel pericolo di esser soppresse.

Io prevengo di tutto questo V. S. illustrissima d'ordine del Real Sovrano, per sua notizia e per sua regola.

Si lusinga S. A. R. che ella si uniformerà a queste sovrane intenzioni, supponendo che ella sia pur troppo convinta, che tutte le piccole feste per le quali si inquieta il

popolo con le questue, non solo non danno al popolo maggiore spirito di religione, ma lo distolgono il più delle volte dai doveri e dalli esercizi i più essenziali che la religione prescrive, e che verun male ne avverrà se non si faranno che quelle sacre funzioni per le quali vi sono fondi, ed i sacri ministri provveduti.

(Pag. 68, nota 2.)

Lett. Circ. del dì 19 *luglio* 1783.

S. A. R. volendo rimuovere qualunque ambiguità e dubbiezza che ha dato luogo a ritardare finora l'esecuzione della Circolare del 1 marzo 1783 riguardante l'abolizione delle questue, dichiara che con la suddetta Circolare del 1 marzo non è stato derogato alla Legge de' 24 dicembre 1764 in quella parte in cui si permettono le questue per il culto del SS. Sacramento, ed alle grazie e rescritti particolari; e che in rapporto a quelle che si fanno per supplire alla spesa della celebrazione di una o più Messe ne' giorni festivi per il comodo spirituale del popolo, o per mantenere un curato o cappellano curato, queste sono in lettera permesse nella Circolare predetta del 1 marzo ne' casi, e per il tempo nella medesima indicati: come pure sono permesse quelle per il mantenimento dei catecumeni, come compresi nella classe de' poveri.

Nel partecipare a V. S. illustrissima questa sovrana dichiarazione, e confidando che si farà un preciso dovere di procurare l'esatto adempimento de' reali comandi diretti ad abolire gli abusi e gl' inconvenienti che disonorano la nostra santa Religione, con distinta stima e venerazione mi segno.

(Pag. 68, nota 3, 4.)

Vedi nota 1 a pag. 103.

(Pag 69, nota 1.)

Legge del dì 21 marzo 1785.

All'oggetto di prendere in considerazione se tutte le società esistenti nel nostro Granducato sotto il nome di compagnie, congregazioni, congreghe e centurie e terzi ordini, nello stato in cui al presente sono, portino alcun vero utile alla religione, abbiamo voluto che ci sia reso conto del loro numero, istituzione e regolamenti.

Ed abbiamo rilevato che alcune di queste società furono istituite, come quelle fondate dal Santo vescovo Antonino, per procurare ai fedeli il comodo di frequentare con ritiratezza e tranquillità i Sacramenti, ed udire la parola divina nei tempi di tumulti e di civili discordie, quando era mal sicuro il soddisfare agli atti di religione nelle pubbliche chiese.

Altre furono introdotte negli anni poco posteriori all'origine delle religioni mendicanti, forse come uno dei molti mezzi, che ancora con danno della vera disciplina ecclesiastica furono usati per facilitare a dette religioni la sussistenza.

Ed altre furono stabilite all'ottimo fine, se in tutta la sua estensione fosse stato conservato, di assistere alle chiese curate, servire all'accompagnatura del Santissimo Sacramento, all'associazione dei morti e a tutti i doveri di misericordia.

Il numero eccessivo in cui sono aumentate queste società, specialmente nella città di Firenze, gli abusi che vi si sono introdotti e l'inutilità della massima parte nelle attuali variate circostanze dei tempi, impegnano le nostre paterne cure ad un generale provvedimento.

La pubblica tranquillità ed il servizio che si presta nelle chiese parrocchiali e nelle altre più che esistono nelle città e luoghi popolati, danno tutta la libertà e comodo di soddisfare in tutte le ore del giorno ai doveri di religione.

Le adunanze nelle private chiese delle compagnie, dove regolarmente nulla altro si fa che ascoltare la Santa Messa e recitare materialmente delle preci, il più delle volte da persone che non le intendono, produce la vana lusinga di avere soddisfatto al precetto della santificazione della festa anco nelle solennità più sacrosante, e distoglie il popolo dall' intervenire alle funzioni parrocchiali, al Catechismo, alla spiegazione del Vangelo ed alle morali istruzioni che vi si fanno, che sono una parte essenziale della religione ed uno dei doveri più importanti del cristiano.

Ed il primo istituto di tali società, per quanto buono fosse nella loro fondazione, trovasi come ogni altra umana istituzione dopo molto tempo indebolito e corrotto; onde in vece di essere adunanze di edificazione, di carità fraterna e di servizio alle cure, sono spesse volte di scandalo per le disunioni e le liti, per l' attacco all' interesse, per i maneggi nella collazione delle cariche, limosine e doti, per l' indipendenza dai curati, e molte volte per l' animosità e picche contro di loro, per la vanità, gara e superfluità nelle spese inutili e di lusso, per l' improprietà dei pranzi, specialmente in campagna, e per l' indecenza, con cui molte delle loro chiese sono uffiziate.

Per tali motivi comandiamo, che dal giorno in cui nelle diverse giurisdizioni sarà pubblicato il presente editto siano abolite e soppresse tutte le compagnie, congregazioni, congreghe, centurie e confraternità di qualunque nome e natura essere si possano dentro tutto il Granducato, o siano di ecclesiastici, o siano di secolari, uomini, o donne, compresivi anco i così detti terzi ordini di qualunque sorta essere si possano, e dal detto giorno cesseranno tutte le loro adunanze.

Gli amministratori del patrimoni ecclesiastici delle respettive diocesi dovranno immediatamente far prendere il possesso delle chiese, case, libri, arredi sacri, effetti e fondi delle medesime, servendosi a questo effetto in campagna anco dei cancellieri comunitativi.

E dovranno gli amministratori predetti per quel tempo che sarà necessario a stabilire le nuove compagnie delle cure, provvedere provvisionalmente di concerto con i parochi e con i vescovi all'associazione dei morti, ai sussidi soliti che non possino differirsi, alla soddisfazione degli obblighi e ad ogni altro peso a cui supplivano le antiche compagnie riguardante l'assistenza alla cura e le opere di pietà pubblica.

I detti amministratori procederanno sollecitamente all'appurazione di tutti questi fondi e patrimoni, esigendone i crediti, e pagandone colla pronta vendita dei mobili e beni i debiti che esistessero.

Le case, fondi e beni dovranno immediatamente stimarsi e vendersi a forma degli ordini.

Di tutte quelle loro chiese, che dai vescovi non saranno credute utili per trasferirvi le cure, o per servizio loro, o per stanze mortuarie, o che non fosse bene il conservare come oratorii per servizio del popolo, se ne dovrà procurare la profanazione e la vendita.

Gli arredi sacri esistenti in dette chiese di compagnie e congreghe non dovranno alienarsi; gli amministratori dei patrimoni ecclesiastici ne faranno fare gli inventari, li comunicheranno ai vescovi, e concerteranno con essi le proposizioni, che dovranno farsi per mezzo del segretario del regio diritto, dirette a distribuire tali arredi a quelle chiese curate della diocesi, che ne fossero più bisognose.

Sarà egualmente concertato con i vescovi il trasporto nelle chiese curate di quelle ufiziature e benefizi che fossero state fondate nelle chiese delle compagnie da profanarsi; salvi sempre i diritti che potessero competere ai patroni privati, e che potranno dedurre avanti il tribunale competente.

Dovrà conservarsi la collazione dei sussidi caritativi e dei sussidi dotali, che per pie fondazioni fossero stati affidati alle vecchie compagnie, e dovranno avere una preferenza a godere dei medesimi i popoli delle respettive parrocchie

dove erano situate dette compagnie, se pure alcuna non ve ne fosse che restasse di tali sussidi troppo abbondante ed altre troppo scarse, o se alcune particolari persone, o famiglie non vi avessero un diritto; ma i beni spettanti a tali fondazioni dovranno incorporarsi nei patrimoni ecclesiastici, e dai medesimi amministrarsi le rendite e pagarsi detti sussidi; ed i predetti amministratori ci proporranno di concerto con i parochi e con i giusdicenti il metodo con cui tali sussidi possino distribuirsi e conferirsi con più utilità e semplicità, e senza dar luogo a parzialità e maneggi.

Quando saranno appurati tutti i patrimoni delle compagnie, ogni avanzo delle medesime dovrà passare liberamente nel patrimonio ecclesiastico delle respettive diocesi, senza tenere conto a parte della sua provenienza; e tale avanzo come ogni altra rendita dei patrimoni ecclesiastici non obbligata ad altro onere dovrà impiegarsi in benefizio ed aumento di congrua delle chiese curate povere della diocesi, secondo le proposizioni che dai vescovi ne verranno fatte.

E considerando noi quanto possa essere altresì utile e vantaggioso che in ogni cura vi sia una compagnia di fratelli popolani della medesima, i quali con vero spirito di religione e di carità fraterna adempiscano a quei doveri, ai quali tali pie società dovrebbero esser sempre dirette, vogliamo che dal dì 1 maggio resti stabilita in ciascheduna cura del Granducato, tanto in città che in campagna, una compagnia o sia confraternità dependente immediatamente dal curato, il quale ne sarà sempre il correttore; in queste compagnie non potranno essere ascritti che i popolani maggiori di anni diciotto, i quali spontaneamente lo richiederanno; la medesima sarà sotto la protezione e titolo del santo titolare della cura; non avrà chiesa, nè oratorio separato da quello della cura stessa; non avrà patrimonio da amministrare; ed il di lei istituto sarà di assistere alle funzioni parrocchiali nelle feste, di condurre i ragazzi alla Dottrina cristiana, di assistere i malati, o portarli allo spedale,

di portare i morti alla sepoltura, di accompagnare il Santissimo Viatico, di procurare e distribuire i sussidi ai poveri della cura; e tutto a forma dei capitoli generali per tutte le nuove compagnie, che saranno uniformi in tutto, e pubblicati a parte in questo medesimo giorno e trasmessi ai parochi.

A forma di tali capitoli sarà cura di ciaschedun paroco di aver formata dentro il tempo prescritto la compagnia nel suo popolo e di averla istruita negli obblighi che le sono imposti, non dubitando la R. A. S. che non mancheranno persone oneste, che con accettare i nuovi capitoli, vorranno dimostrare che se erano ascritte alle vecchie compagnie non partecipavano agli abusi delle medesime.

(Pag. 69, nota 2.)

Lett. Circ. del dì 15 ottobre 1785.

Con l'ordine partecipato a' Vescovi ed agli amministratori de' patrimoni ecclesiastici con le circolari di questa segreteria del 30 luglio, di consegnare a' parochi le fabbriche delle soppresse compagnie unite alle respettive chiese e canoniche, S. A. R. ha inteso unicamente di liberare i medesimi da qualche incomodo vicino, come sarebbe potuto accadere in caso di vendita, e di provvedere ai bisogni ed a' comodi delle respettive parrocchie.

Per assicurare l'esatta esecuzione de' sovrani comandi, dovrà VS. illustrissima invigilare, e procurare che siano prontamente demoliti tutti gli altari delle suddette Compagnie soppresse intendendosela con i respettivi parochi, ed avvertendo che nelle medesime non si facciano funzioni, feste, o altre piccole devozioni, ma che servano unicamente per i bisogni e per i comodi delle respettive cure.

Sarà inoltre sua special premura d'invigilare all'esecuzione degli ordini veglianti in materia di questue, le quali è noto a S. A. R. che in diversi luoghi si continuano come per il passato.

Mi dia riscontro d' aver ricevuto la presente che riporrà in filza di leggi e bandi per regola sua, e de' suoi successori.

(Pag. 69, nota 3.)

Notificazione del dì 4 febbraio 1786.

L' illustrissimo signor Presidente del Buon Governo in esecuzione degli ordini dei quali è rimasto incaricato con Biglietto della reale Segreteria di Stato dei 2 febbraio 1786, fa pubblicamente notificare come S. A. I. e R essendo rimasta informata che nell' annua ricorrenza di feste di santi da alcune private persone, specialmente di questa città di Firenze, mosse solo da spirito di vanità, totalmente opposto alle vere massime di religione, si fanno nelle loro proprie abitazioni ed ai tabernacoli posti nelle strade alcuni pubblici apparati con pie funzioni per attirare il concorso del popolo, e considerando la R. A. S. che il sodisfare ai pubblici esercizi di religione e di pietà in case private e nelle pubbliche strade, non solo non è conveniente, ma che in oltre repugna, ed è contrario alla vera disciplina ecclesiastica, sì per l' indecenza de' luoghi, sì per l' irriverenze che vi si commettono, tanto più che per sodisfare agli atti di religione abbondano da per tutto, ma specialmente nella città, le chiese pubbliche a ciò destinate; quindi è che per togliere simili inconvenienti ed abusi si è degnata di comandare che in avvenire sia proibito a qualunque ceto, rango e condizione di celebrare per qualunque titolo nelle case private e nelle strade, feste sacre, tanto pubbliche, quanto con invito e ristretto a certe determinate persone, ancorchè tali feste si facessero nelle Cappelle ed Oratorii privati esistenti nelle case medesime, alle pena di scudi 10 per ogni contravvenzione, da applicarsi a benefizio dei poveri del popolo, nel quale sarà seguita la trasgressione.

(Pag. 70, nota 1)

Legge del dì 5 luglio 1782.

Sapendo noi esser un preciso dovere inseparabile dalla sovranità il far uso dei mezzi, che ci somministra la potestà suprema per mantenere e difendere la nostra santa religione nella sua purità, ci siamo determinati a ponderare con la debita maturità i diritti del tribunale del Sant' Uffizio ed i provvedimenti ordinati in diversi tempi nei nostri felicissimi Stati per contenere i suoi ministri dentro quei limiti, che sono prescritti dal vero zelo e dall' esempio dei primi secoli della Chiesa, nei quali anzichè la punizione, si cercava con la mansuetudine e la carità ricondurre nel seno della santa fede chiunque aveva la disgrazia di traviare.

Abbiamo dovuto rilevare che se la Chiesa doppo dodici secoli credè espediente di sospendere in qualche parte questa santa dolcezza, e creare dei tribunali con leggi di non più usato rigore, quali non potevano convenire ai Vescovi, dalla di cui giurisdizione furono per ciò separate le cause di fede, vi potè esser costretta da cagioni affatto straordinarie e dalla infelicità dei tempi.

Cessate queste cagioni, le quali potevano persuadere a tollerare un male per riparo ad un male maggiore, la più parte dei Governi ha provveduto alla pubblica quiete con l' abolizione del tribunale del Sant' Uffizio, o con la moderazione delle sue leggi e della sua costituzione.

Prelativamente ad ogni altro provvedimento ci troviamo nel dovere di riconoscere la massima prudenza ed efficacia in quello che piacque al nostro augustissimo genitore di gloriosa memoria di stabilire nel 1745, dal qual tempo più non si sono provate in Toscana le irregolarità e le prepotenze degli inqnisitori non rare in avanti.

Ma riflettendo che i tribunali del Sant' Uffizio sono ormai inutili nel Granducato, che i soli Vescovi hanno rice-

vuto da Dio il sacro deposito della fede, che fa ad essi un torto il dividere con altri la porzione più gelosa della loro potestà, e che essi saranno tanto più impegnati ad usarne con la maggior vigilanza quando siano soli a risponderne a Dio ed al Sovrano,

Perciò abbiamo determinato di abolire intieramente, come di fatto con la pienezza della nostra suprema ed assoluta potestà, abolischiamo ed annulliamo nei nostri felicissimi Stati il tribunale dell' Inquisizione, ordinando:

I. Che contemporaneamente alla pubblicazione del presente regio editto cessino nelli inquisitori e loro cancellieri, nei vicari foranei ed in qualunque altro ministro del Sant' Uffizio tutte le facoltà, l' esercizio delle quali è a noi piaciuto di tollerare fin ora.

II. Che tolta immediatamente e demolita sopra le porte esterne dei quartieri delli inquisitori di Firenze, Siena e Pisa, ogni e qualunque iscrizione, titolo, o altro contrassegno denotante esser ivi stata una volta la sede dell' Inquisizione, si incorporino e si includano nella clausura dei respettivi conventi, sicchè ai medesimi non possa aversi accesso d' altronde che dalla porta comune alli altri religiosi.

III. Che dal Magistrato Supremo in Firenze, dall' auditore del Governo in Siena, e dalli auditori vicari in Pisa e Livorno si prenda in nome nostro il possesso di tutti i beni mobili ed immobili del Sant' Uffizio.

IV. Che debbano immediatamente li inquisitori e qualunque altro ministro, o vicario foraneo, per quanto temono la nostra reale indignazione, consegnare ai respettivi Vescovi li archivi, li atti e processi, e qualunque altro foglio, che in qualunque modo appartenga al loro abolito ministero, ritirandone il debito riscontro, quale saranno solleciti di rimettere all' auditor segretario del regio diritto.

V. Che i fondi e le rendite, che ha possedute, o sono state assegnate in Toscana al Sant' Uffizio siano attribuite ed erogate in sussidio delle parrocchie bisognose di resarcimenti, o di aumento di congrua.

VI. Che sia intieramente reintegrato l'episcopato dell'usurpata cognizione delle cause di fede, e le processure delle medesime non debbano in quanto alla forma ed alla sostanza in minima parte differire da quella, che di ragione si osserva in tutte le altre cause ecclesiastiche criminali.

Vogliamo confidare, siccome confidiamo, che i Vescovi si faranno spontaneamente una legge di rendersi presente, che talvolta lo strepito di un processo e di una condanna produce più scandalo di un errore passeggiero; che molto più giovano all' emenda del reo ed all' edificazione degli altri le monizioni, le esortazioni, e tutto ciò, che saprà loro suggerire quella pastorale moderazione e carità, che anco per esempio degli altri, sono in dovere di professare; ma qualora le circostanze dei casi esigeranno che si proceda al rigore, e che sia fatto uso del braccio secolare, sempre che a noi faranno costare della sperimentata insufficienza dei mezzi indicati di sopra, ci crederemo in obbligo di accordarlo.

Tale è la nostra volontà, la quale comandiamo che sia inviolabilmente osservata, derogando con la pienezza della nostra sovrana potestà a qualunque legge, ordine, consuetudine e privilegio in qualunque modo contrario alle presenti nostre disposizioni.

(Pag. 71, nota 1.)

Legge del dì 12 agosto 1783.

La distribuzione delle rendite ecclesiastiche, secondo le canoniche disposizioni e la vera disciplina della Chiesa, spettando immediatamente a' Vescovi, a' quali unicamente debbono esser noti quelli che se ne rendano meritevoli con un assiduo servizio spirituale al popolo ed alla Chiesa, vuole perciò e comanda S. A. R. con quella autorità che le compete come protettore e difensore della Chiesa e dei canoni, che in avvenire tutti i Vescovi che hanno giu-

risdizione nel granducato esercitino questo loro originario diritto indipendentemente da qualunque altra potestà in qualsivoglia tempo o modo segua la vacanza de' Benefizi di libera collazione, o di padronato ecclesiastico, salvi i diritti de' Patroni, ed i regolamenti veglianti.

(Pag. 71, nota 2.)

Vedi nota terza, pag. 105.

NB. Ivi invece di *Notificazione del dì 28 luglio* 1785 deve leggersi *Lettera Circolare del* 5 *agosto* 1785. Il 28 luglio è la data del Motuproprio che viene con questa notificato.

(Pag. 71, nota 3.)

Vedi nota a pag. 102.

(Pag. 71, nota 4.)

Lett. Circ. del dì **22** *marzo* 1783.

S. A. R. nostro Signore mi comanda di render noto a V. S. illustrissima, che inabilitati d'ora innanzi i Sindaci apostolici eletti con autorità pontificia, non dovranno riconoscersi per tali, se non in quanto verranno confermati dalli Ordinari, o muniti di quelle istruzioni, che ai medesimi piacerà di prescrivere.

(Pag. 71, nota 5.)

Vedi nota prima a pag. 103.

(Pag. 71, nota 6)

Legge del dì 10 gennaio 1778.

S. A. R., perchè la Giustizia Criminale si amministri a tutti i suoi suddidi tanto laici che ecclesiastici egualmente, e perchè si tolgano tutte le dispute inutili, che per la diversità delle giurisdizioni ne frastornano il corso, comanda, e vuole, che in avvenire, senza il minimo pregiudizio delle prerogative, che hanno goduto finora tanto le curie ecclesiastiche che le Comunità de' Regolari, finchè non sia diversamente disposto, possano l' une e l' altre continuare l' uso già introdotto di delegare ai Ministri Regi de' Tribunali respettivi tutte le facoltà necessarie per procedere liberamente tanto ex officio che a querela contro tutte le persone, alle quali può competere il privilegio del Foro per qualunque causa, sempre però come Delegati, e in nome della Chiesa; che da questi si rimettano gli atti assieme col voto de' respettivi Assessori, come si pratica per risolvere tutti gli altri processi, che i decreti e le sentenze, che si proferiranno in conseguenza dai giudici ecclesiastici, abbiano la dovuta esecuzione; ed all' incontro siano riguardate come nulle a tutti gli effetti civili, nè da alcun Tribunale secolare gli si possa dare esecuzione, nè accordarsi il braccio per la medesima, se non siano proferite a forma del voto di detti Ministri Regi.

E rispetto alle censure in quanto si risolvono in pena temporale, comanda che siano sottoposte al regio *Exequatur*, e che senza questo non possano nè publicarsi, nè intimarsi, nè attendersi nel Foro esterno rispetto agli effetti civili.

Nell' eseguire con V. S. R. i Supremi comandi di S. A. R. comunicatimi con biglietto di S. E. il signor Conte degli Alberti del di 28 ottobre passato, in attenzione di sue repliche profitto dell' occasione per rinnovarle gli atti del mio rispetto e sincera stima.

(Pag. 72, nota 1.)

Lett. Circ. del dì 28 maggio 1779.

Essendo stato osservato che senza il regio *Exequatur* sono stati affissi alcuni monitorj di scomuniche e d'altro, S. A. R. con rescritto de' 15 maggio cadente mi ha comandato di scrivere a tutti i giusdicenti e ministri regi, per renderli intesi che per ordine sovrano restano generalmente proibiti detti monitorj senza averne prima ottenuto il regio *Exequatur* da questa segreteria del Regio Diritto.

Partecipo a V. S. illustrissima i sovrani comandi, perchè sia sua cura d'invigilare per l'esatta osservanza dei medesimi, e si contenterà ancora di conservare la presente nel registri di codesto suo Tribunale per memoria de' suoi successori.

E con tutto l'ossequio resto.

(Pag. 72, nota 2.)

Lett. Circ. del dì 20 marzo 1779.

Fino dal dì 21 agosto 1772 il fu signor Senatore Rucellai per ordine di S. A. R. scrisse una lettera circolare agli arcivescovi e vescovi del Granducato per proibire che la Bolla « *In cœna Domini* » si tenesse affissa nei confessionari, e che si pubblicasse dai pulpiti e dagli altari, come ella potrà rilevare dall'ingiunta copia della medesima.

E perchè preme che quanto sopra pervenga alla notizia dei ministri regi, sono incaricato dal Consiglio di Stato in esecuzione degli ordini di S. A. R. di parteciparla a V. S. eccellentissima, come fo colla presente, perchè invigili con esattezza che restino eseguiti gli ordini della R. A. S. e che sotto qualunque pretesto o altro colore non siano in verun modo alterati.

(Pag. 72, nota 3.)

Notificazione del dì 28 agosto 1784.

L'illustrissimo signor auditore Segretario del Regio Diritto in esecuzione dei sovrani comandi fa pubblicamente notificare il seguente real Motuproprio:

S. A. R. conoscendo che dalla sua suprema potestà depende intieramente il diritto di prescrivere le solennità da osservarsi per la validità dei contratti che si celebrano nei suoi Stati; che quelle ordinate nella nota Extravagante – *Ambitiosæ* – per assicurare la giustizia e l'utilità delle contrattazioni dei beni della Chiesa sono ridotte ad una mera formalità e ad un interesse privato, nè ad altro servono che per porre un ostacolo alla libertà del commercio, e per aggravare i sudditi di spese inutili; che i motupropri del 7 marzo 1773, 9 ottobre 1779 e 14 giugno 1783, hanno assicurata la giustizia e l'utilità di dette contrattazioni con quelle cautele istesse che si osservano dai pubblici Magistrati nei contratti dei minori e dei pupilli, sicchè non può restar defraudato l'interesse delle chiese e degli altri luoghi pii ecclesiastici, dei quali S. A. R. si farà sempre uno special dovere d'esser vindice e protettore; e volendo efficacemente assicurare l'esecuzione dei suoi sovrani comandi, ordina e vuole in aumento dei medesimi

I. Che in avvenire nelle contrattazioni dei beni dei luoghi pii ecclesiastici, dei quali si dispone nei predetti Motupropri, non si attendano nè si ammettano altre solennità che quelle prescritte dalle leggi civili, comuni e municipali, nè alcuna formula che potesse appellare espressamente o tacitamente e per equipollenza alla suddetta Extravagante, alla pena della nullità del contratto, e di scudi cento per i notari che se ne rogheranno, oltre la privazione del rogito.

II. Il difetto del così detto beneplacito apostolico, e di qualunque altra solennità dependente dalle canoniche di-

sposizioni, non dovrà produrre alcun effetto civile, nè potrà allegarsi neppure per le contrattazioni già seguite fino al presente giorno, nelle quali a cautela dovrà sempre presumersi intervenuto senz' alcuna limitazione di tempo.

III. In questa disposizione dovranno restar comprese anco le cause che fossero attualmente pendenti, ma non quelle che già fossero state decise, le quali non potranno sottoporsi a nuovo esame col fondamento del presente Motuproprio.

IV. Abolita in tal guisa per tutto il Granducato l'esecuzione e gli effetti della citata Extravagante - *Ambitiosæ* - proibisce S. A. R. che in alcuna cattedra e luogo venga in avvenire spiegata nè insegnata come valida ed obbligatoria fuori del dominio dello Stato ecclesiastico, tanto pubblicamente che privatamente, alla pena della privazione della lettura.

V. E gli ecclesiastici costituiti in qualunque dignità incorreranno nella sovrana indignazione e nella pena dell' esilio dal Granducato, del sequestro del temporale, ed in altre ad arbitrio secondo la gravità della trasgressione.

VI. Qualunque giudice o ministro, tanto laico che ecclesiastico, che contravverrà direttamente o indirettamente alla presente disposizione, o presterà opera o consiglio altrui, sarà privato perpetuamente, ed inabilitato a qualunque impiego o pubblico uffizio, ed incorrerà nella pena di scudi cento, e nell' istessa pena incorreranno gli avvocati ed i procuratori, oltre l' inabilitazione all' esercizio dell' avvocatura e della procura.

VII. Tutte le suddette pene pecuniarie saranno applicate per metà all' accusatore palese o segreto, e per l' altra metà allo Spedale di Santa Maria Nuova per lo Stato fiorentino, e della Scala di Siena per il Senese.

VIII. Cognitore delle suddette trasgressioni in Firenze sarà il Tribunal supremo di Giustizia, e nel rimanente del Granducato i giudici e Tribunali che hanno la giurisdizione criminale, con obbligo di farne il rapporto al Segretario del Regio Diritto.

Tale è la volontà di S. A. R., della quale comanda l'inviolabile osservanza, derogando a qualunque ordine o consuetudine in contrario; ed il Segretario del Regio Diritto invigili alla retta esecuzione.

(Pag. 73, nota 1.)

Vedi nota prima a pag. 103.

(Pag. 74, nota 1.)

Motuproprio del dì 30 *ottobre* 1784.

S. A. R. volendo rendere più stabili i provvedimenti dati finora e facilitare l'esecuzione di quelli da darsi per assicurare la sussistenza dei parochi e provvedere al mantenimento delle chiese e dei ministri della religione, affinchè non manchi ai popoli la tanto necessaria istruzione, ed il servizio spirituale, ha determinato che in ogni diogesi sia stabilito un patrimonio ecclesiastico con quei congrui assegnamenti che li verranno somministrati per supplire non solo ai bisogni permanenti delle parrocchie, ma ancora a tutte le occorrenze temporarie per il servizio spirituale delle respettive diogesi.

Questi patrimonii dovranno avere una totale dipendenza dal governo per mezzo del segretario del regio diritto: nelle diogesi di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoia avranno un amministratore, un computista e un cassiere: nell'altre diogesi un solo ministro ne dovrà esercitare tutte le incumbenze.

I giusdicenti e cancellieri locali si presteranno nel respettivo loro dipartimento a ciò che possa contribuire al bene di tali amministrazioni, ed invigileranno che siano tenute in regola ed onestamente.

Per l'elezione di tali ministri e assegnazione delle loro

provvisioni, il segretario del regio diritto dovrà ricercare le informazioni e il sentimento dei respettivi vescovi per farne le opportune proposizioni dentro un mese.

Il patrimonio delle diogesi della Romagna averà un amministratore in Firenze, e per le diogesi di Sarzana e Brugnato sarà stabilito un amministratore in Pontremoli. Per le altre diogesi dipendenti dai vescovi fuori di stato S. A. R. si riserva di dare ulteriori provvedimenti.

Questi amministratori regii dovranno eseguire esattamente le annesse istruzioni e tutti gli ordini che verranno loro comunicati dal segretario del regio diritto, al quale pure dovranno render conto della loro amministrazione.

Proporranno sollecitamente il luogo da destinarsi per la cassa, scrittoio e residenza dei ministri, prendendo in considerazione qualche compagnia soppressa o altra fabbrica adattata per questo oggetto.

Tale essendo la volontà di S. A. R., il segretario del regio diritto resta incaricato di procurarne la più esatta e sollecita esecuzione.

Istruzioni del dì 30 *ottobre* 1784.

Dovranno i regii amministratori dei patrimonii ecclesiastici ricever la consegna di tutti i beni, fogli e scritture, che saranno loro assegnati, procurare sollecitamente la profanazione di tutte le fabbriche inutili e la vendita delle medesime e dei beni stabili al pubblico incanto, con rilasciare in mano dei compratori due terze parti del prezzo, col frutto ricompensativo a tre per cento, e con le cautele e dichiarazioni che saranno dai medesimi credute giuste, salva la sovrana approvazione, e col riservo del dominio fino all' intero pagamento.

In difetto di compratori dovranno esporsi i beni all' incanto per il livello col patto di pagare il laudemio eguale ad un' annata di canone, ed in luogo di mallevadore sarà permesso di dare un'annata di canone a fondo perduto, de-

falcando però il frutto annuo dal canone che sarà convenuto.

I livelli si faranno nella forma e con i patti e condizioni già stabilite per i livelli dei luoghi pii sottoposti ai magistrati comunitativi.

Saranno preferiti senza la solennità dell' incanto tanto nelle vendite che nei livelli quelli che offeriranno il dieci per cento sopra le stime già fatte, ed in concorrenza di più offerte simili saranno esposti i beni all' incanto.

Gli atti per gl' incanti dovranno farsi ai Tribunali laici respettivi i quali non dovranno d' altro mescolarsi che della legalità e regolarità dei medesimi, e rimettere al regio amministratore il decreto delle respettive liberazioni, perchè possa farne le convenienti partecipazioni per averne la sovrana approvazione.

I beni mobili di qualunque genere dovranno vendersi a pronti contanti; e quando la decenza o l' utilità esigesse di venderne una parte senza incanto, saranno autorizzati i regi amministratori a farlo con precedente approvazione dei vescovi.

Le prime contrattazioni saranno esenti dalla gabella, a vantaggio però dei respettivi patrimonii ecclesiastici.

Sarà permesso ai compratori o livellarii di pagare il residuo del prezzo o affrancare i livelli con la consegna anco in più rate per la concorrente quantità di tanti luoghi di monte o altri crediti pubblici.

Le spese d' incanti, contratti ed altre dovranno essere a carico dei compratori o livellarii, salva la libertà di valersi di quel notaro, che sarà di loro piacimento, e con obbligo di dare una copia autentica del contratto senza veruna spesa al regio amministratore.

Di tutti i patrimonii, che saranno incorporati al patrimonio ecclesiastico, dovranno farsi gli esatti inventarii e li stati attivi e passivi ed annualmente i bilanci d' entrata ed uscita da rimettersi alla segreteria della giurisdizione per renderne conto a S. A. R.

I regii amministratori dovranno eseguire tutti gli ordini già dati e quelli che saranno loro trasmessi in avvenire dalla segreteria della giurisdizione per provvedere ai bisogni delle respettive diocesi, e specialmente al decoro ed alla sussistenza dei parochi e degli altri ministri dell' altare.

Dovranno i regii amministratori procurare sollecitamente l'affrancazione di tutti gli obblighi e legati con la consegna di tanti capitali dei respettivi patrimonii, e ne faranno le necessarie proposizioni a S. A. R. ad oggetto di semplicizzare al possibile il treno dell' amministrazione.

Le limosine ai poveri e le doti dovranno continuarsi fino a nuov' ordine con quella distribuzione che sarà concertata con i respettivi vescovi, sentiti i parochi, salva per quanto è possibile la volontà e le disposizioni dei pii testatori, e i diritti e ragioni che potessero competere alle famiglie o persone particolari.

Il prezzo dei beni e mobili alienati, dei laudemii dei livelli dovranno impiegarsi in luoghi di monte, censi o altri capitali fruttiferi nello Stato cauti e sicuri, ed i regii amministratori dovranno procurarne il più sollecito rinvestimento di concerto e con approvazione dei vescovi.

Nell' alienazione delle fabbriche delle compagnie dovrà aversi in mira specialmente di preservare quelle che possono servire per servizio delle cure, e quelli arredi e mobili più decenti che possono servire per uso delle medesime.

Dovranno pure preservarsi quei mobili ed arredi sacri, che i vescovi crederanno di dover distribuire alle parrocchie più bisognose, tenendone però un esatto riscontro nell' archivio della regia amministrazione.

Per tutto ciò, che generalmente crederanno utile e necessario, e per il migliore servizio e per la più regolare ed esatta amministrazione dei patrimonii ecclesiastici, dovranno fare le loro proposizioni al segretario del regio diritto, per mezzo del quale saranno dati gli ordini e partecipazioni occorrenti.

(Pag. 74, nota 2)

NB. Invece di 12 febbraio 1784, leggi 1785.

Lett. Circ. del dì 12 febbraio 1785.

Dall' annesso ruolo vedrà V. S. illustrissima i ministri destinati da S. A. R. al servizio di cotesta sua curia, ed i respettivi loro assegnamenti con altre disposizioni che è piaciuto a S. A. R. di dare.

Anco i vicari generali saranno pagati dai patrimoni ecclesiastici, ma dovranno eleggersi con la Sovrana approvazione, ed ogni tre anni dovranno domandar la conferma, sottoponendosi a quelle verificazioni che piacerà successivamente a S. A. R. di determinare per assicurarsi della loro condotta.

L' economia dei benefizi vacanti dovranno esser riunite all' amministrazione dei patrimoni ecclesiastici.

Sarà carico dei respettivi cancellieri di tenere il registro degli emolumenti, che dovranno rimettersi ogni mese alla cassa del respettivo patrimonio ecclesiastico, eccettuata la curia di Firenze, dove sarà destinato un ministro a parte: e dai patrimoni ecclesiastici saranno pagate ogni mese ai ministri delle curie le respettive provvisioni.

In quelle diocesi, dove peranco non è stato formato il patrimonio ecclesiastico, saranno pagate le provvisioni dal patrimonio ecclesiastico della diocesi più vicina, che abbia bastanti assegnamenti per supplirvi, ed al medesimo patrimonio dovranno rimettersi gli emolumenti per contrapporsi, e tenersi a conto; e tali conti di debiti e crediti dovranno successivamente passarsi al patrimonio ecclesiastico, al quale appartengono, subito che gli saranno destinati gli assegnamenti.

Tutte le spese vive occorrenti per il servizio della curia dovranno darsi in accollo ai respettivi cancellieri per una

somma fissa da determinarsi, e pagarsi dai patrimoni ecclesiastici, e liquidarsi con i respettivi amministratori.

Vuole inoltre S. A. R. che sia intieramente abolita ogni privativa, che avessero goduta fin' ora i cancellieri delle curie ecclesiastiche per i rogiti dei contratti dei Conventi e Luoghi Pii, e di qualunque altro, e che sia proibito di rogare a quelli che non avranno il protocollo, ed il rogito del pubblico archivio, non ostante qualunque supposto privilegio, o consuetudine in contrario.

Dovrà parimente abolirsi qualunque tassa per le ricevute dei pagamenti.

Restano parimente soppressi i cancellieri dei Capitoli delle Cattedrali e Collegiate, e riunite le loro incombenze ai cancellieri delle curie vescovili, e gli emolumenti dovranno avere l'istesso destino di quelli delle curie ecclesiastiche. — Nel partecipare a V. S. illustrissima queste Sovrane determinazioni per regola sua e dei suoi ministri, facendo riporre negli atti della cancelleria un esemplare della presente, che le accludo, sicchè non possa mai allegarsene l'ignoranza, non lascio di renderla intesa che ne rimetto contemporaneamente un esemplare simile a' regi amministratori dei patrimoni ecclesiastici per la debita esecuzione in ciò che li riguarda.

(Pag. 71, nota 3.)

Vedi nota prima a pag. 103.

FINE.



La **Biblioteca Civile dell'Italiano** si pubblica in volumi, dei quali ne escirà uno il mese al più.

Il prezzo di ogni volume sarà non minore di una Lira toscana, nè maggiore di lire 3, 6, 8.

Non si ricevono le associazioni per meno di dodici volumi.

Il prezzo notato sulla copertina di ciascun volume in Lire toscane sarà per gli Associati ridotto come se le Lire fossero Paoli.

I volumi della *Biblioteca Civile dell'Italiano* si trovano vendibili al Gabinetto Vieusseux, da Bettini, da Lapi e Papini, da Paggi, da Ricordi e Jouhaud, e da' principali librai della Toscana e d'Italia.

Lettere, pacchi, manoscritti ec., saranno indirizzati, franchi di spesa, al signor Celestino Bianchi, Segretario della Società Editrice della *Biblioteca Civile dell'Italiano.*

Recapito, provvisoriamente, alla Direzione dello *Spettatore,* Piazza del Duomo, sopra la Libreria Ricordi e Jouhaud.

Prezzo del presente volumetto: Lire 3 toscane.

